ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DOTTORATO DI RICERCA IN

SCIENZE GIURIDICHE

Ciclo 37°

Settore Concorsuale: 12/H1

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

I CONFINI DELLA PROPRIETÀ. IL CONTRIBUTO DELL'OPERA AGRIMENSORIA ALLO SVILUPPO DEL DIRITTO FONDIARIO ROMANO.

Presentata da: Oliviero Galante

Coordinatore Dottorato — **ch.mo prof. Marco Cavina**

Supervisore — **ch.mo prof. Giovanni Luchetti**

Esame finale anno 2025

INDICE

Introduzione 5

Capitolo 1

L'agrimensura, lo stato dell'arte.

1.1 Le origini dell'agrimensura: la civiltà babilonese. 6

1.2 L'antico Egitto. 6

1.3 Il mondo ellenico. 8

1.4 Il periodo ellenistico. 9

1.5 L'agrimensura romana. 11

1.6 Le tipologie di suolo agricolo. 24

1.7 La divisione della terra secondo i gromatici. 30

1.8 I testi degli agrimensori arrivati alla posterità. 33

1.9 Unità di misura, strumenti e orientamento della pratica Agrimensoria. 44

Capitolo 2

I diritti reali nascono e si sviluppano attorno alla terra.

2.1 *Ager* e *Terra* sono concetti differenti. 52

2.2 Il quadro della legislazione agraria in età repubblicana. 56

2.3 Le Colonie romane: la gestione delle popolazioni assoggettate al potere dell'Urbe. 59
2.4 L'*ager* nell'esperienza proprietaria romana. 63
2.5 La concezione della proprietà a Roma. 68
2.6 Diritti reali e agrimensura, dove sta il trait d'union? 73
2.7 *Iter*, *via* e *actus*. *Iura praediorum* o strumenti di viabilità pubblica. 78
2.8 Le servitù prediali come strumento di passaggio dalla comunione terriera alla proprietà individuale. 81
2.9 L'occupazione abusiva dei *subseciva*. Usucapione di suolo pubblico? 86
2.10 Il regime giuridico dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua secondo l'esperienza agrimensoria. 92
2.11 La progressiva scomparsa della *Limitatio*. 97

Capitolo 3

Analisi testuale del *Corpus* della letteratura agrimensoria. Un approccio filologico per una ricerca sul lessico giuridico.

3.1 *Modus operandi* e istruzioni per l'uso. 99
3.2 Il *dominium* e la *possessio*. 101
3.3 La *proprietas*. 110
3.4 *L'usucapio*. 115
3.5 La *mancipatio* e i *mancipes*. 121
3.6 Le *servitutes*, *iura praediorum* e *aquarum*. 126

Capitolo 4

Termini di comparazione e considerazioni finali.

4.1 L'agrimensura in epoca medievale e moderna. Un breve confronto con il modello romano. 131

4.2 La concezione della proprietà ha influenzato la pratica agrimensoria. 133

4.3 Il medioevo, la porta per la conoscenza. 134

4.4 Il livello di "giuridicità" dell'agrimensura romana. 135

4.5 Osservazioni finali. 137

Bibliografia 139

Edizioni e traduzioni delle fonti antiche 148

Abstract 150

Introduzione

Il presente elaborato intende offrire una panoramica sul funzionamento dell'agrimensura nel mondo romano, secondo una prospettiva storico-giuridica. Tale pratica, in virtù del suo profondo legame con il suolo coltivabile, ha sempre suscitato un interesse scientifico variegato e dai molti tratti d'interdisciplinarietà. L'agricoltura e la pastorizia hanno lungamente costituito le colonne portanti dei sistemi economico-sociali dell'antichità. A Roma, già in epoca repubblicana, era sorto un meccanismo di regolamentazione dell'accesso alla terra da parte dei singoli. Un siffatto regime, di carattere prevalentemente concessorio, aveva permesso alla vasta maggioranza della popolazione di disporre di un proprio appezzamento. L'autorità pubblica, dal canto suo, per mezzo di un sistema di esazione fiscale basato proprio sulla corrispondenza tra soggetto privato e porzione di suolo coltivabile, avrebbe potuto beneficiare di un importante gettito erariale.

Entrambe le parti di questo rapporto di natura pubblicistica avevano visto le loro esigenze soddisfatte dall'apporto tecnico e professionale degli agrimensori. La divisione e l'assegnazione dei lotti si svolgeva in base a precetti consolidati ed elaborati da una letteratura di settore utile alla formazione della categoria.

Nell'applicazione e nell'insegnamento dell'*ars mensoria* si sarebbe rivelata imprescindibile una non superficiale conoscenza del complesso panorama normativo che regolava il diritto fondiario romano sia peninsulare che periferico.

Questa costituisce la primaria ragione di avvicinamento alla materia gromatica da parte della romanistica che, soprattutto a partire dalla fine del XIX secolo, ha sfruttato i testi emersi dalle scoperte filologiche per approfondire il panorama delle fonti disponibili a proposito della proprietà fondiaria e della sua evoluzione nelle varie fasi della storia dell'Urbe.

1. L'AGRIMENSURA, LO STATO DELL'ARTE.

Sommario: 1.1 Le origini dell'agrimensura: la civiltà Babilonese. 1.2 L'antico Egitto. 1.3 Il mondo ellenico. 1.4 Il periodo ellenistico. 1.5 L'agrimensura romana. 1.6 Le tipologie di suolo agricolo. 1.7 La divisione della terra secondo i gromatici. 1.8 I testi degli agrimensori arrivati alla posterità. 1.9 Unità di misura, strumenti e orientamento della pratica agrimensoria.

1.1 Le origini dell'agrimensura: la civiltà babilonese

Circoscrivendo l'area d'indagine entro i confini dell'antico mondo, le più risalenti testimonianze che ci sono pervenute in tema di divisione del terreno agricolo, nonché di controversie da essa scaturenti, risalgono alla civiltà babilonese: come riporta il Dilke[1] nella sua opera di ricostruzione della disciplina agrimensoria, le dispute attenevano principalmente alla deviazione delle canalizzazioni d'acqua fluviale e alla violazione dei confini tra campi attigui: se ne rinvengono esempi nelle lettere di re Hammurabi, pur rimanendo superficiale il riferimento all'agrimensura e incerti i tentativi d'interpretazione dei responsi offerti dal sovrano.

Come per il diritto anche lo sviluppo della matematica si basò quasi esclusivamente sulla casistica e dovette il suo progredire all'interesse che gli abitanti della mezzaluna fertile nutrivano per l'irrigazione. Anche la divisione dell'anno e del giorno in dodici unità di tempo è una scoperta che si deve all'approccio empirico babilonese: esse deriverebbero dall'osservazione delle fasi lunari.

1.2 L'antico Egitto

Civiltà vicina sia geograficamente che temporalmente a quella mesopotamica e le cui usanze meglio ci sono descritte dalla storiografia greca è quella dell'antico

[1] O. A. W. Dilke, "*The Roman Land Surveyors: An introduction to the Agrimensores*", Newton Abbot: David & Charles, 1971, p. 19.

Egitto, considerato dagli stessi ellenici che lo visitarono la terra della matematica[2]. L'origine dell'interesse nei confronti del calcolo è del tutto singolare e legata indissolubilmente agli eventi naturali che in una particolare area delle terre dei faraoni si verificavano con frequenza: le esondazioni del Nilo. Gli scienziati dell'epoca impiegarono enormi risorse nel tentativo di prevedere con un ragionevole grado di precisione i momenti in cui il fiume avrebbe rotto i suoi argini. E questi episodi, è inutile dirlo, influenzarono e stimolarono grandemente l'utilizzo di criteri matematici e agrimensori. Grazie ad una testimonianza erodotea[3] possiamo renderci conto di come, già all'epoca di Sesostri I, garantire terreni coltivabili a tutti i membri della comunità ed esigere, in base all'ampiezza del terreno concesso, il pagamento di una tassa fosse pratica largamente diffusa. Non solo, il faraone era uso inviare i suoi emissari perché verificassero come le esondazioni del fiume avessero modificato le dimensioni di ciascun appezzamento: alla variazione dello stesso ne sarebbe seguita una corrispondente del canone. L'economia del tempo e, soprattutto, di quella specifica area si basava primariamente sulle esondazioni del Nilo il cui fertile limo permetteva ai fondi rivieraschi di produrre grandi quantità di granaglie. Il problema si poneva però per gli agricoltori i cui campi erano soggetti a continue variazioni. In conseguenza di esse gli agrimensori si occupavano di ristabilire i confini dei terreni avvalendosi di registri, periodicamente aggiornati per esigenze prevalentemente fiscali[4]. L'esperienza di Tebe testimonia il livello di sofisticatezza dei sistemi di riscossione erariale concepiti dagli egizi: degli ufficiali – presumibilmente agrimensori di professione - erano incaricati di misurare la totalità del terreno arabile e, in relazione alla dimensione degli appezzamenti appartenenti ad ogni cittadino, avrebbero ricavato una stima del potenziale raccolto di quella stagione. La porzione spettante alla città sarebbe stata ricavata a partire da tale cifra. Questi tecnici si avvalevano di uno strumento chiamato *merkhet*, uno stelo di foglia di palma dalla cui estremità pendeva un filo gravato da un peso. Con esso gli ingegneri egizi poterono raggiungere

[2] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 20.
[3] Erodoto, *Storie*, Libro II, Par. 109.
[4] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 21.

sorprendenti livelli di precisione, basti pensare all'infinitesimale grado di approssimazione con cui le grandi piramidi di Giza seguono l'allineamento con i punti cardinali[5].

1.3 Il mondo ellenico

Secondo Erodoto, le pratiche diffuse nel contesto egizio costituirebbero lo spunto dell'agrimensura poi diffusasi nel contesto ellenico. Va però considerato che la morfologia del territorio circostante le *polis* greche non presentava ampi spazi arabili e pianeggianti che si prestassero ad una precisa e ortogonale suddivisione. Le città-stato erano ubicate in aree collinari e in luoghi che le rendessero facilmente difendibili[6]. Traspare come i greci fossero portati a dedicare un maggior livello d'impegno e di energie all'organizzazione urbana piuttosto che alla campagna circostante. In particolare, sembra che l'utilizzo di piante ortogonali fosse ricorrente nell'eventualità che una determinata area cittadina dovesse essere ricostruita a seguito di un incendio o dell'attacco da parte di nemici: ne è un esempio il Pireo che, a seguito della distruzione ad opera dei Persiani, venne ridisegnato a scacchiera dall'urbanista Ippodamo da Mileto[7], su richiesta di Temistocle.

Simili impianti sono rinvenibili anche in alcune colonie della Magna Grecia, come l'insediamento di Olbia e in diverse aree della Sicilia e della Corsica. Proprio in occasione della fondazione di una colonia, la presenza degli agrimensori era fortemente richiesta e la ragione è presto spiegata: al di là delle competenze necessarie per stabilire il criterio di orientamento e sviluppo del centro urbano, l'opera dei tecnici era utile per la divisione delle aree coltivabili che nelle nuove terre conquistate, diversamente dalla penisola ellenica, abbondavano. Le nuove città nascevano con

[5] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 21.
[6] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 22.
[7] F. Castagnoli, *Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale*, Roma 1956; id., *La pianta di Metaponto.*

l'intento di ampliare la rete di contatti commerciali e, conseguentemente, i luoghi di fondazione erano circondati da terreni pianeggianti che potessero favorire l'agricoltura.

Dalle fotografie aeree delle campagne a sud di Selinunte si riesce a notare una disposizione originante dall'incrocio di quelli che potrebbero rassomigliare ad un cardine e ad un decumano di tradizione romana. Il fatto è del tutto singolare perché, come si ha avuto modo di menzionare, i greci raramente utilizzavano piante perfettamente geometriche per la suddivisione delle zone coltivabili. Questo tratto inconsueto potrebbe aver parzialmente influenzato i romani nel periodo di concepimento del sistema di centuriazione[8].

Resta, indubbiamente, singolare la scarsa tendenza dei greci a riportare per iscritto la suddivisione dei terreni: l'idea di un catasto non era mai entrata a far parte della loro prassi.

1.4 Il periodo ellenistico

In aperta controtendenza rispetto ai loro predecessori, i macedoni e tutti i greci del periodo ellenistico tennero in particolare considerazione la geodesia. Forse grazie alle dichiarate mire espansionistiche di Alessandro Magno o anche sfruttando un periodo di relativa pace diffusasi nell'area mediterranea a seguito della sconfitta del persiano Dario, la materia poté prosperare e interessare diversi studiosi. Il più celebre fu sicuramente Euclide di Alessandria i cui "Elementi" furono d'indispensabile ispirazione per la nascita e lo sviluppo dell'agrimensura romana. Più recente ma di grande spessore e considerazione scientifica, consegnò ai posteri la sua opera Eratostene, in grado di calcolare la circonferenza della Terra. Sempre in questo periodo, grazie ai traguardi scientifici dell'astronomo Ipparco, divenne invalsi il metodo di localizzare un certo punto sulla mappa in base all'intersezione di latitudine

[8] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 25.

e longitudine. Non deve sorprendere che matematici e gli esperti d'astri dell'epoca fossero in grado di dimostrare la sfericità del nostro pianeta, contro la radicata e comune tradizione terrapiattista[9].

Alla morte di Alessandro Magno il regno tolemaico d'Egitto poteva vantare un sistema di controllo del terreno coltivabile molto elaborato che differenziava i vari appezzamenti in base alle loro condizioni: essi, infatti, potevano essere inondabili o meno. Il livello di tassazione variava sulla base di questa essenziale differenza. Inoltre, la tecnologia dei sistemi di irrigazione permise di trasportare l'acqua in luoghi fino ad allora immersi tra le dune del Sahara.

Dai numerosi ritrovamenti papirografici è stato possibile scoprire come venisse gestita la disponibilità del territorio agricolo durante il periodo dei Tolomei: esisteva una figura amministrativa preposta, il comogrammateo[10], come emerge dallo studio della Criuscolo sul tema: "La prima esigenza cui lo scriba del villaggio doveva soddisfare era quella di registrare la classificazione degli appezzamenti di terreno, nonché di annotare la conseguente rendita che i possessori dovevano pagare allo Stato e che variava anche a seconda della maggiore o minore produzione dovuta ad una più o meno sufficiente irrigazione". Questo compito veniva assolto dal burocrate attraverso la stesura di relazioni annuali che tenessero conto delle distinzioni tra le varie categorie giuridiche o di natura del suolo: terra privata, regia, sacra, di proprietà dell'autorità locale, da pascolo e non coltivabile, ognuna di esse con un differente regime fiscale. Erano perciò necessarie ispezioni sul terreno e confronti con i dati raccolti negli anni precedenti, di modo da poter aggiornare gli archivi. Tutto il lavoro doveva ovviamente tener conto delle fasi di piena del Nilo e le operazioni sul campo sarebbero state possibili soltanto successivamente alle sue esondazioni[11].

Le eccezionali caratteristiche di produttività dell'area circostante al corso d'acqua divennero presto ben note ai romani che, dopo la sua conquista, arrivarono a fare quasi esclusivo affidamento sulla provincia d'Egitto per il sostentamento

[9] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 26.
[10] L. Criscuolo, *Ricerche sul Komogrammateus nell'Egitto tolemaico*. Aegyptus, *58*(1/2),1978, p. 53.
[11] L. Criscuolo, op. cit., p. 57.

dell'Impero. È singolare che il sistema di amministrazione delle terre adottato sulle sponde del Nilo sia rimasto pressoché inalterato anche a seguito della conquista romana: l'*ars mensoria* faceva parte del corredo genetico del popolo dell'Urbe ma la straordinaria efficienza dell'amministrazione tolemaica fece propendere i nuovi reggenti per un approccio non interventista.

1.5 L'agrimensura romana

Si ha appena avuto modo di menzionare come la terra coltivabile e la sua organizzazione fossero stati elementi centrali della cultura e della società romana, sin dalle prime origini. Era diffusa, in occasione della fondazione di una nuova città, la pratica di tracciare con l'aratro un solco di forma circolare attorno ad essa, il cosiddetto *sulcus primigenus*. In alcuni casi, ad esso seguiva la costruzione di un muro perimetrale oltre il quale si estendeva un'area, il *pomerium*, in cui non era consentito né erigere edifici né coltivare il terreno. Stando a Livio: "Quanto poi a questa parola, chi non va più in là dell'etimologia, la interpreta come "il tratto oltre le mura". Il senso è invece un altro: significa "il tratto intorno alle mura", cioè quello spazio che anticamente gli Etruschi, all'atto di fondare una città, delimitavano in modo rigoroso per poi costruirvi le mura e quindi consacravano con cerimonie augurali. E questo perché all'interno di esso non ci fossero contatti tra edifici e mura (cosa che oggi è invece d'uso comune), e all'esterno rimanesse una striscia di terra non utilizzabile dall'uomo"[12]. L'influenza etrusca si era fatta largo in diversi ambiti della vita romana: la sfera religiosa e le figure che la amministravano, gli auguri, provenivano quasi certamente dalla tradizione dei vicini italici. Ben nota è per altro la connessione tra gli emissari del culto e le pratiche di gestione del terreno coltivabile. Ancora, lo strumento che ha dato il nome alla categoria dei gromatici, la groma, deriverebbe dal termine

[12] T. Livio, *Ab Urbe Condita*, I-44, edizione a cura di Claudio Moreschini, BUR, 1997.

greco *gnomon* ma l'approdo in contesto romano sarebbe avvenuto per il tramite del mondo etrusco e non direttamente dal contatto con gli abitanti della penisola ellenica. Non deve di certo sorprendere la propensione dei romani ad appropriarsi di tecniche o usanze di popoli vicini per poi, in alcuni casi, riadattarle al proprio contesto. È quantomeno singolare che ci fosse un malcelato interesse persino per le tecniche di suddivisione del suolo in uso a Cartagine[13], nemica giurata dell'Urbe ma la cui produzione letteraria in materia venne tradotta in latino su ordine del Senato. Anche la colonia della Magna Grecia nell'odierna regione di Taranto costituì motivo di interesse e spunto per via della tecnica di frazionamento in voga ben prima che il dominio romano si estendesse sull'intero territorio dello stivale. Tanti contesti da cui attingere per poi rielaborare le informazioni ed applicarle a forme loro più congeniali: la centuriazione romana si basava sull'utilizzo della forma geometrica quadrata, non rettangolare o a lembi, diffusesi nel sud della penisola italica. Pertanto, si potrebbe arrivare ad affermare che la tecnica agrimensoria romana sia il risultato di un insieme di caratteristiche provenienti da diversi contesti che avevano avuto modo di occuparsi della gestione del suolo coltivabile e da cui la Roma delle origini aveva attinto a piene mani, talvolta senza modifiche, talvolta adattando i principi al proprio contesto e in funzione dei propri usi. In realtà, esiste parte della dottrina che non ritiene esistenti alcuna evidenza in grado di provare con un ragionevole grado di certezza che i romani, nel loro percorso di scoperta ed elaborazione dei criteri agrimensori, abbiano raccolto l'eredità dei vicini popoli insediatisi nella penisola italica. Campbell sostiene che, nonostante ci sia stata influenza etrusca in ambito religioso, questo elemento non sia sufficiente per provare un'interferenza anche in agrimensura. Lo stesso dicasi per le possibili contaminazioni da parte delle colonie greche del sud Italia. A questa

[13] G. Forni, "*L'enciclopedia agraria del cartaginese Magone tradotta in latino per decreto del Senato. Ricerche sui fondamenti storici del pensiero agronomico: dalle origini a Théodore Nicolas de Saussure* (1804)", Rivista di Storia dell'Agricoltura, a. LIV, 2014, Vol. 1, p. 3; dove si fa riferimento al "trattato enciclopedico di agricoltura in 28 libri del cartaginese Magone […] che l'opera venne tradotta in latino da una commissione di agronomi esperti in lingua punica (*peritisque Punicae*), coordinata da Decimo Silano. Avevo precisato che tale opera fu decisa dal Senato Romano poco dopo la distruzione di Cartagine (146 a.C.) sebbene fosse già noto ai Romani il trattato di agricoltura di Catone il Vecchio".

conclusione l'autore perviene rilevando che vi è, in primo luogo, un'evidente carenza di testimonianze scritte; in second'ordine, il legame tra la tradizione agrimensoria dell'Urbe e quelle dei contemporanei popoli della Penisola sarebbe da considerarsi insufficiente al netto del livello di sofisticatezza raggiunto nel tempo dal sistema romano: l'estensione dei territori divisi, il numero di persone allocate, il miglioramento della tecnica agrimensoria e soprattutto il livello di conoscenza del diritto da parte dei gromatici romani[14].

Tentare una ricostruzione organica dello sviluppo dell'*ars agrimensoria* dalle prime origini al periodo imperiale costituirebbe ardua impresa, essendo il materiale disponibile piuttosto scarso. Si può però raggiungere un buon grado di approssimazione sfruttando testi non appartenenti alla letteratura di settore, nei quali, a partire dalla fine del primo secolo a.C. è presente un sempre crescente numero di riferimenti al tema dell'agrimensura. Plauto, ad esempio, nel prologo della sua celebre opera, il *Poeunuls*[15], utilizza termini propri della disciplina dando per scontato che il suo uditorio ne comprenda pienamente il significato:

Plaut., *Poenulus*, prolog. 46-49:
"*Ad argumentum nunc vicissitatim volo*
Remigrare, ut aeque mecum sitis gnarures.
Eius nunc regiones, limites, confinia
Determinabo: ei rei ego finitor factus sum".

Come si ha già avuto modo di accennare, è opinione largamente diffusa che la funzione dell'agrimensore fosse anticamente ricoperta dagli auguri. Queste figure sacerdotali partecipavano direttamente alla fondazione di nuove città, individuandone, attraverso l'osservazione della volta celeste, il corretto orientamento. È per via di

[14] B. Campbell, "*The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, Text, Translation and Commentary*", Society for the Promotion of Roman Studies, London, 2000, p. xlvi.
[15] T. M. Plauto, *Poenulus*, edizione italiana a cura di Angelo Nucciotti (1935), Signorelli Carlo Editore, Milano, 2019.

questo importante ruolo che si è portati a ritenerli i primi *finitores*[16]. Con il crescente numero di centri urbani da costruire e la conseguente esigenza di sempre più esperti che sapessero sceglierne l'ubicazione e dividerne con criterio le terre circostanti, i soli auguri non sarebbero stati sufficienti e il processo tese progressivamente verso una laicizzazione: dal sacerdote con il *lituus* si passò all'agrimensore con la groma, almeno per quanto atteneva agli aspetti squisitamente tecnici di divisione del suolo. Un aspetto che andrebbe sicuramente analizzato, ma non è questa la sede più adatta per farlo, sta nello scarto tra la considerazione ed il rango sociale di cui godevano gli auguri e l'assai meno levato ceto da cui provenivano i *mensores*: erano per lo più liberti o uomini di umili origini.

Durante il periodo delle riforme graccane l'impiego di queste figure si diffuse largamente, proprio in ragione dell'aumento della popolazione bisognosa di terreni coltivabili. Grazie alla *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. le porzioni di suolo pubblico occupate che non eccedessero i trenta iugeri divennero di proprietà dei singoli cittadini e quindi non gravate da un canone. Verificare che i terreni rispettassero effettivamente questo requisito era compito dei gromatici. Costoro ebbero ruolo attivo anche nella gestione dei terreni adibiti al pascolo del bestiame: questa particolare tipologia di *ager* seguiva regole di fruizione proprie dei beni collettivi ed il contemperamento delle necessità dei vari utilizzatori non era sempre di facile soluzione.

Nonostante fosse diventata pratica largamente diffusa, l'agrimensura impiegò diversi secoli dalla sua nascita per raggiungere una vera e propria professionalizzazione: i gromatici d'epoca imperiale ne attribuiscono il merito a Giulio Cesare e alle sue campagne di espansione dei confini di Roma. Per la fondazione delle nuove colonie era richiesto l'apporto di tecnici scrupolosi. Gli stessi che, al servizio

[16] Vedasi Enciclopedia Treccani alla voce "*Agrimensura*": Presso i Romani i confini delle proprietà sono cosa sacra, e sono tracciati solennemente ad immagine delle linee celesti che l'augure traccia col *lituus* per la contemplazione del cielo. La città, l'accampamento e il territorio sono *limitati* secondo due linee che si intersecano ad angolo retto, e orientate secondo i quattro punti cardinali, proiezione sul suolo terreno del *templum* celeste. Nel tempo più antico, l'augure stesso col *lituus* tracciava le linee maestre della città e le divisioni principali del territorio, e gli auguri furono i primi agrimensori.

del secondo triumvirato, furono impiegati nella divisione ed assegnazione delle terre ai soldati congedati dopo la guerra civile.

Soltanto con l'avvento del principato, però, si raggiunse la piena istituzionalizzazione del ruolo: gli agrimensori divennero a tutti gli effetti parte della macchina burocratica. Augusto si dimostrò attento e fine conoscitore della questione agraria stabilendo le regole generali per la divisione del suolo coltivabile e disponendo la revisione periodica del catasto fondiario. Non è un caso, infatti, che molti scritti agrimensori esordiscano facendo riferimento a provvedimenti da lui emanati sul tema. Durante il periodo augusteo si assisté, inoltre, ad un netto progresso dell'architettura. Vitruvio, massimo esponente della categoria, teorizzò che l'architetto dovesse essere una figura professionale ad ampio spettro, esperto conoscitore della teoria ma pure degli aspetti pratici inerenti alla disciplina: questo orientamento finì per nobilitare il ruolo degli agrimensori nonostante buona parte della produzione letteraria e scientifica del celebre architetto non fosse direttamente applicabile alla loro opera. In seguito, sotto la reggenza dell'imperatore Claudio, un sempre maggior numero di liberti entrò a far parte dell'apparato burocratico, andando ad accrescere le fila dei *mensores*. Questo quadro piuttosto favorevole permise a diversi esponenti della categoria di elevare notevolmente il proprio *status* ed ambire a ruoli di un certo prestigio. All'epoca gli agrimensori erano riuniti in *collegia* e percepivano uno stipendio statale, pur rimanendone alcuni che operavano da liberi professionisti. Venne strutturato un percorso formativo vero e proprio per le nuove leve, con l'istituzione di scuole nelle città più importanti e popolose.

È evidente che i momenti di massimo impiego e di utilità dell'agrimensura siano stati raggiunti durante le campagne di espansione e conquista iniziate con Giulio Cesare e ultimatesi con l'imperatore Traiano al culmine dell'estensione che l'impero romano avesse mai raggiunto. L'avviso di Campbell è significativo:

"*Colonial founders had both extensive responsibilities and wide-ranging powers, and surveyors were closely associated with everything they did. Because surveyors were*

not mere map-makers, but had to decide boundaries, distribute individual allocations, personally lead settlers to their plots, make maps and records of all transactions, and adjudicate disputes, as individual advisers and subsequently as professional practitioners, they were at the centre of activities crucial to Roman political, economic, and social life".

Nuovi territori richiedevano gromatici per frazionarli ed assegnarli, tra gli altri, anche ai legionari che ciclicamente prendevano congedo dall'esercito. A proposito, anche in ambito bellico le conoscenze agrimensorie ebbero modo di prestare un utile contributo: esistevano gromatici militari tra le fila degli *immunes* o annessi alle legioni ed alle coorti pretoriane[17]. Nonostante alcune testimonianze, rimane difficile comprendere il criterio di assegnazione dei *mensores* ai reggimenti: ne è un esempio la provincia proconsolare dell'*Africa Nova* che, secondo alcune ricostruzioni fededegne, venne centuriata e censita dai nove gromatici al seguito della III *Legio Augusta* lì stabilitasi[18]. È quindi possibile che i *mensores* militari si occupassero, in determinate occasioni, anche di questioni civili ma l'eventualità rimase rara vista i cogenti impegni di organizzazione dei *castra*. Ci è pervenuta un'importante opera di settore, attribuita allo Pseudo Igino, intitolata "*De metatione castrorum*", che fissa le regole principali per l'ottimale fortificazione degli accampamenti. Aspetto tutt'altro che da sottovalutare se si pensa che, la più parte delle volte, sulle fondamenta di quelle strutture si sarebbe sviluppato il principale centro urbano della zona assoggettata all'*imperium*[19].

Dal titolo dell'opera si è anche in grado di cogliere le diverse sfumature semantiche dei vari termini utilizzati per la denominazione degli appartenenti alla

[17] B. Campbell, op. cit., p. lii.
[18] Secondo R. K. Sherk, *Roman geographical exploration and military maps*, ANRW, II.I, 1974 pag. 534 e ss. il numero di mensores della *III Legio Augusta* era di nove membri ma questo assunto mal si concilierebbe con la tradizione che vorrebbe il legionario riservista *Nonius Datus* quale unico agrimensore e *librator* delle provincie africane nel periodo intorno alla prima metà del II sec. d.C.
[19] B. Campbell, op. cit, p. liv: "In the early Republic, the Latin colonies, which, though containing many Romans, were founded outside Roman territory, were essentially military settlements whose purpose was to guard roads and passes in strategic locations, and act as bastions of Roman influence".

categoria: il *metator* non era il *gromaticus* né il *finitor* né il *decempedator;* ogni nome prendeva origine dallo strumento tecnico utilizzato per la misurazione, come la meta, la groma e la decempeda. Il *metator* aveva competenza proprio in ambito militare.

Tornando al contesto civile, sono diversi gli scritti agrimensori che fanno diretto riferimento al tentativo di Vespasiano di sottoporre i *subseciva* della penisola Italica ad un regime d'imposizione fiscale[20]. Parimenti, si hanno notizie dell'elevata richiesta di agrimensori durante la reggenza di Traiano. Ciò si evince in un passo del decimo libro del celebre carteggio tra l'imperatore e Plinio il Giovane:

Epistulae, 10.17b, 3 *C. Plinius Traiano Imperatori*: "*Dispice, domine, an necessarium putes mittere huc mensorem. Videntur enim non mediocres pecuniae posse revocari a curatoribus operum, si mensurae fideliter agantur. Ita certe prospicio ex ratione Prusensium, quam cum maxime tracto*".

La richiesta del "*Legatus Augusti pro praetore Ponti et Bithyniae consulari potestate"*[21] è motivata da un proposito di risparmio e di riordino dei rapporti tra l'amministrazione pubblica e i vari impresari edili operanti *in loco*. Ma la risposta dell'imperatore non accondiscende le richieste del suo emissario:

Epistulae, 10.18, 3 *Traianus Plinio: "…Mensores vix etiam iis operibus, quae aut Romae aut in proximo fiunt, sufficientes habeo: sed in omni provincia inveniuntur, quibus credi possit, et ideo non deerunt tibi, modo velis diligenter excutere"*.

[20] Vedasi Frontino, L. 52.4-13 e Igino I, L. 122.20-123.1.

[21] Tratto da "*Plinio il Giovane. Carteggio con Traiano. Panegirico a Traiano*" commento di Luciano Lenaz, Vol. 2, 1994, Biblioteca Universale Rizzoli, pp. 794 ss. "Il Ponto e la Bitinia erano stati in passato, e sarebbero stati anche in futuro, una provincia senatoria, e quindi erano normalmente governati da proconsoli inviati dal senato: il fatto che Plinio sia designato quale *legatus Augusti pro praetore* ci dice che egli era un emissario imperiale e che quindi l'imperatore aveva, per il momento, avocato a sé quella regione."

Traiano non dispone di un numero sufficiente di esperti a Roma né nelle sue immediate vicinanze, men che meno da inviare dall'altra parte dell'Impero in soccorso al suo stimato collaboratore. Di contro, gli consiglia – e qui sta l'elemento d'interesse per la ricerca di indizi inerenti alla presenza di agrimensori nelle varie parti dell'impero – di affidarsi ai tecnici rinvenibili "in ogni provincia", di altrettanto valore professionale.

Pure attraverso le fonti agrimensorie è possibile rendersi conto dell'attenzione di Traiano per l'agrimensura, sia militare che civile. In quel periodo, tra le fila dei volontari richiesti per le campagne contro Daci e Parti, alcuni giovani si sarebbero arruolati nelle legioni come gromatici. Una volta rientrati dalle varie spedizioni, le conoscenze sul campo si sarebbero rivelate particolarmente utili anche in ambito urbano o agricolo e, soprattutto, in quanto ex legionari, sarebbero stati i più indicati per dividere le terre da assegnare ai soldati una volta preso congedo[22].

Anche di Adriano, successo allo zio nel 117 d.C., è documentabile un diretto coinvolgimento in vicende riguardanti il tema dell'agrimensura[23]: l'imperatore assegnò la cognizione di una controversia di confine tra due città macedoni, Lamia e Hypata, al proconsole *Quintus Gellius Sentius*, che, a sua volta, si affidò ai servigi di un agrimensore:

Inscr. Gre. Septent. (CIL III, 586) *...cum Optimvus Maximusque Princeps Traianus Hadrianus Aug(ustus) scripserit mihi uti adhibitis mensoribus de controversiis finium inter lamienses et hypataeos cognita causa terminarem egoque in rem praesentem saepius et continuis diebus fuerim cognoverimque praesentibus utriusque civitatis defensoribus adhibito a me Iulio Victore evocato Augusti mensore placet initium finium esse ab eo loco in quo siden fuisse comperi quae est infra consaeptum consecratum neptuno indeque descendentibus rigorem servari usque ad fontem*

[22] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 43.
[23] *Inscriptiones Greciae Septentrionalis*, Vol. III, Georg Reimer Editore, 1862, Berlino, pag. 19.

Dercynnam qui est trans flumen Sperchion ita ut per Amphispora lamiensium et hypataeorum rigor at fontem Dercynnam supra".

Facendo riferimento alle fonti agrimensorie di cui si dispone a presente, sembra che dall'epoca di Adriano sino al terzo sec. d.C non sia rinvenibile alcuna testimonianza di una diretta partecipazione degli imperatori romani alle questioni riguardanti la gromatica e le controversie ad essa legate. Rifacendosi alla ricostruzione proposta da Dilke, si ha notizia di tre leggi emanate dall'imperatore Costantino nel tentativo di arginare i frequenti abusi perpetrati dai giudici fondiari che si impossessavano delle terre il cui dubbio di proprietà era stato devoluto alla loro cognizione. Valentiniano II emanò una disposizione che, in tutte le dispute sull'assegnazione di un terreno, attribuiva all'agrimensore il giudizio finale.

Con Giustiniano poi, gli aspetti più strettamente giuridici dell'agrimensura risentirono di un rinnovato interesse, in particolare per quanto attiene alle controversie sui confini. La materia era di precipuo appannaggio della categoria dei gromatici che, grazie all'opera di codificazione commissionata dall'Imperatore e portata avanti sotto l'egida di Triboniano, poterono aver accesso ad un vasto numero di testi collegati con il tema della proprietà fondiaria e dei criteri di assegnazione della stessa. Ad uno specialista di settore era richiesta un'approfondita conoscenza del diritto, almeno entro i limiti della sua specifica sfera d'intervento ed il *Corpus Iuris* ne facilitò l'apprendimento e la pratica.

L'ultima delle testimonianze scritte in cui emerge un diretto riferimento alla figura dell'agrimensore risale a quando "poco prima dell'inizio del VII secolo, nell'anno 597, Gregorio Magno si vide costretto ad inviare una lettera (VII 36 - Indictio XV Iul. Ewald) a Giovanni, episcopo di Siracusa, per trasmettergli istruzioni esplicite con il proposito di risolvere una controversia terriera (*quaestio de quibusdam finibus*) sorta fra Cesario, abate del monastero di San Pietro di Baia, e Giovanni, abate del monastero di Santa Lucia di Siracusa"[24]. L'episodio prova come anche nel periodo successivo

[24] D. Paniagua, *Frontino, agrimensura ed esegesi tardoantica del testo tecnico nel commento dello Pseudo-Agennio Urbico*, in Incontri di Filologia Classica, 2010-2011, p. 39-40: "Gregorio Magno, «*ne*

alla caduta del versante occidentale dell'Impero la professione fosse rimasta largamente praticata e la denominazione utilizzata – il testo latino della lettera riporta il termine *agrimensor* – la stessa[25].

La traccia dell'opera dei gromatici è sopravvissuta ben oltre l'antica Roma e molti esempi di centuriazione sono ancora osservabili in Italia come in altre numerose regioni dell'Impero: L'area transpadana risentì molto positivamente dell'arrivo delle tecniche di spartizione del suolo portate dagli agrimensori romani, così come la regione di Orange, nella valle del Rodano. Diversi autori, tra cui Gabba, sono convinti che tale introduzione tecnologica sia stata in grado di portare netti miglioramenti sociali ed economici e che il principale fautore di quest'opera su vasta scala sia stato Augusto[26].

Se, come appare da questa breve trattazione, non mancano gli elementi per stabilire il punto di arrivo della gromatica romana, essendo numerosi i lasciti per la contemporaneità, è quasi completamente preclusa la possibilità di stabilire un momento in cui la tecnica della centuriazione abbia preso il sopravvento sugli altri metodi di divisione del suolo agricolo. Questo limite è da imputare principalmente al fatto che gli autori dei testi confluiti nel *Corpus Agrimensorum Romanorum* risalgano al II sec. d.C. e non si siano preoccupati di effettuare una collocazione su base cronologica delle varie tecniche proprie dell'*ars agrimensoria*. Stando al parere di Campbell, è improbabile che le centurie composte da quadrati con lati di venti *actus* e

---

religiosorum virorum corda saecularium rerum contentio a mutua, quod absit, caritate disiungat», decide di far intervenire direttamente un agrimensore che, dopo l'opportuna ispezione dei terreni, sia in grado di emettere un verdetto sulla posizione corretta dei limiti in discussione (*certamina eorum agrimensoris definitione prospeximus finienda*). A questo scopo Papa Gregorio informa il vescovo di Siracusa dell'arrivo da Palermo di Giovanni, l'agrimensore, che dovrà essere accompagnato nell'ispezione dei terreni dalle due parti litiganti e dallo stesso vescovo, come autorità ecclesiastica, affinché la polemica sia risolta definitivamente dall'agrimensore in presenza delle due parti e, di conseguenza, il vescovo provveda a garantire l'accettazione sollecita e rispettosa di una decisione basata sull'accertamento peritale, «*ut denuo nec iurgium exinde aliquod excitare nec querella ad nos valeat aliqua pervenire*»".

[25] O. A. W. Dilke, op. cit., p. 46.

[26] E. Gabba, *Per una interpretazione storica della centuriazione*, in Athenaeum, Vol. 73, 1985, pp. 276-280.

contenenti duecento *iugera* si siano diffuse prima del III sec. a.C. Questa datazione è però il frutto di congetture che alcuni studiosi, primo fra tutti Chouquer, hanno avanzato osservando il territorio circostante alle colonie latine dove i lotti coltivabili di forma quadrata sembrerebbero mantenere lo stesso orientamento delle strade maestre del centro abitato[27].

Sin qui sono stati analizzati, per sommi capi, alcuni dei tratti distintivi dell'agrimensura romana quali l'evoluzione del ruolo dei suoi interpreti, la considerazione sociale degli stessi e l'interesse dimostrato dai vari regnanti per la disciplina o per tematiche ad essa inerenti. È innegabile che la progressiva espansione del territorio sottoposto all'influenza romana abbia comportato un parallelo sviluppo dell'agronomia, della geometria e di tutte quelle sfere del sapere fortemente collegate alla terra ed al suo sfruttamento, non da ultimo il diritto: il ruolo dell'agrimensore non poteva prescindere da un'approfondita conoscenza della materia giuridica. Le controversie in materia di tracciamento dei confini, di accesso ai terreni adibiti al pascolo e di ripristino dei limiti fondiari a seguito di eventi naturali sono solo alcuni dei casi in cui l'agrimensore avrebbe potuto contribuire direttamente alla vita giudiziaria romana. Anche in ambito urbano, durante i procedimenti di fondazione delle colonie, i *mensores* avrebbero dovuto conoscere attentamente i rischi del mestiere: un'errata applicazione delle tecniche di posizionamento delle strade principali su cui la città sarebbe sorta avrebbe potuto comportare potenziali cause di responsabilità professionale nei loro confronti.

Nonostante i testi agrimensori siano ormai considerabili ben più di una mera fonte extragiuridica, tale letteratura sembra aver carpito maggior interesse da parte della filologia piuttosto che dagli studiosi del diritto romano. È proprio grazie all'opera degli esperti della ricostruzione del testo che è stato possibile raggiungere un primo restauro del *corpus* degli scritti gromatici di epoca medievale. I testi confluiti nella collazione risalente al V sec. d.C., erroneamente attribuita ad Agennio Urbico e poi ulteriormente

[27] G. Chouquer, M. Clavel-Lévêque, F. Favory, "*Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux"*. Rome, École Française de Rome, 1987, pp. 169-171.

ampliatasi grazie ad *addenda* di epoche successive, sono stati oggetto di una profonda rilettura critica da parte dei filologi tedeschi Lachmann e Blume[28] nel 1848 e del loro collega svedese Thulin nel 1913, pur rimanendo l'opera di quest'ultimo incompiuta. In linea con quanto avvenuto per la maggior parte dei testi antichi, gli scritti dei gromatici sono stati sottoposti ad un profondo processo di alterazione che ha creato problemi di non poco conto ai filologi. Il testo originario è stato modificato e riscritto con annotazioni e glosse che hanno finito per comprometterne irrimediabilmente l'originalità. Ciò ha comportato un considerevole scoglio per gli editori moderni che, a loro volta, sono approdati a risultati non sempre soddisfacenti, suscitando numerosi dubbi interpretativi nella critica contemporanea. Innanzitutto la terminologia tecnica usata dagli agrimensori presuppone delle conoscenze settoriali che raramente fanno parte del corredo di un filologo; ad aggiungersi a questa difficoltà c'è anche la tendenza degli autori originari a dilungarsi in *excursus* storici ed aneddotici riguardo alla disciplina: queste parentesi sono ricche di contraddizioni, errori ed elementi devianti[29].

Sulla base di queste premesse non deve sorprendere che, nonostante il tema della proprietà fondiaria sia sempre stato di particolare interesse per la romanistica, gli scritti agrimensori non abbiano goduto di altrettanta considerazione. Buona parte di essi nacquero con l'intento di essere utilizzati per scopi divulgativi e didattici, per la formazione della folta categoria dei *mensores*. E, stante la diversità delle materie trattate da tale professione, è fisiologico che molte opere siano confluite in manoscritti di materie lontane dal diritto, come la matematica o la geometria. Da ciò l'estrema cautela con cui, prima i filologi e poi gli studiosi del diritto romano, si sono approcciati alla materia, pur rimanendo essa ricchissima di spunti costruttivi per l'approfondimento del tema fondiario. È significativo, a tal proposito, che uno storico del calibro di Nikolaj Bubnov, nel mezzo della risistemazione delle opere di Papa

[28] K. Lachmann, F. Blume, - *Gromatici Veteres - Die Schriften der römischen Feldmesser*, Vol. I, Berlino, 1848.

[29] L. Alexandratos, *Studi sugli Agrimensori Romani: per un commento a Hyginius Maior*, Dottorato di ricerca in filologia greca e latina, Università degli Studi di Bologna, 2006, p. 7.

Silvestro II, Gerberto d'Aurillac, si sia imbattuto in manoscritti contenenti inediti testi agrimensori[30].

I successivi scritti del Thulin, nonostante siano rimasti incompleti, restituiscono una panoramica delle figure di maggior rilievo della gromatica di periodo imperiale tra cui spiccano i nomi di Frontino, Agennio Urbico, Igino Gromatico, Siculo Flacco e Igino Minor. Da allora non è mai stata pubblicata un'altra edizione critica dell'integrale collazione dei testi di agrimensura latina e riflettendo sugli ostacoli incontrati da chi vi aveva tentato ormai più di un secolo fa, tale arresto non dovrebbe stupire.

Se però, in ambito filologico si possono annoverare diversi tentativi, più o meno riusciti, di raccolta e riordino degli scritti degli agrimensori, di contro, la scienza giuridica, pur avendo attinto a piene mani da questi testi, non si è mai preoccupata di estrapolare da essi le più significative testimonianze di un legame tra diritto e gromatica. Un sistematico lavoro esegetico non ha mai visto la luce e non sembra neppure essere nei programmi della comunità scientifica che del diritto antico si occupa. Basti pensare che l'opera cardine sul tema risale al 1897 quando Biagio Brugi scrisse "Le dottrine giuridiche degli Agrimensori comparate a quelle del Digesto". Lauretta Maganzani, poi, a distanza di un secolo esatto ha incentrato il suo libro "Gli Agrimensori nel processo privato romano" sul ruolo del tecnico agrario nelle varie fasi del processo formulare. Altre produzioni hanno sfruttato geodesia antica per rivolgere poi l'interesse a differenti aspetti giuridici, omettendo una completa analisi testuale delle fonti del *corpus agrimensorum*: si pensi ai contributi di Luigi Capogrossi Colognesi e della sua allieva Elena Tassi Scandone[31].

Sembra mancare un lavoro con un approccio sistematico e rivolto al diritto romano sostanziale: che permetta di comprendere se i gromatici siano stati in grado di

[30] L. Alexandratos, op. cit., p. 8.

[31] Cfr: E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, 2017. E ancora, per citarne uno, Capogrossi Colognesi L., *Heredium', 'fundus' e comunità agraria in Roma antica in una pagina ai margini della storiografia ottocentesca. Appunti sul rapporto Mommsen-Meizen- Weber*, in Mnimi Petroppoulos, I, Athénes 1984, pp. 277-292.

condizionare la creazione o, perlomeno, l'adattamento di alcuni istituti del diritto privato romano e più precisamente afferenti all'area dei diritti reali. Si pensi, tra tutti, alla creazione delle servitù prediali.

1.6 Le tipologie di suolo agricolo

L'analisi delle fonti agrimensorie non può prescindere da una prodromica rassegna delle condizioni della terra nelle varie fasi della storia romana in cui i gromatici si trovarono ad operare, quale fosse il corrente regime giuridico e come avvenissero le procedure di divisione ed assegnazione.

Il contesto della Roma arcaica concepiva la terra come un bene appartenente all'intera collettività: in sostanza, ogni individuo avrebbe potuto sfruttare una parte del terreno pubblico in funzione della sua appartenenza alla comunità. Perché ciò avvenisse era necessario un sistema di spartizione dei lotti coltivabili che si esplicasse secondo criteri egualitari, nel tentativo di ridurre eventuali dispute o malcontenti da parte degli assegnatari. Con l'avvento della Repubblica e l'inizio dell'allargamento dei confini dell'Urbe, i territori sottratti ai nemici divennero oggetto di divisione a beneficio dei *cives* secondo due criteri: il cosiddetto *ager divisus et adsignatus* venne concesso in proprietà ad alcuni privati e la restante parte rimase sotto il dominio comune del *Populus Romanus*. Il metodo divisorio presentava però delle criticità e, sovente, frazioni di suolo pubblico venivano abusivamente sfruttate da soggetti che già avevano beneficiato dell'assegnazione di altri lotti. In un contesto così delineato si coglie l'importanza del ruolo dell'agrimensore, figura preposta a delimitare i confini dei terreni sia pubblici che privati e utile a dirimere gli eventuali scontri che da tali delimitazioni sarebbero potuti insorgere. Ma la tipologia di *ager* di cui i *mensores* si dovettero principalmente occupare era quello risultante dalle campagne di espansione: esso poteva essere confiscato (*ademptus*) ai popoli sconfitti o conquistato in battaglia (*captivus)*.

Il concetto di *ager* nel mondo romano non va inteso con un'accezione meramente geografica come nel contesto greco. La valenza era pratica e la *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. ne è una lampante dimostrazione, intendendo il suo legislatore dare all'istituto un vero e proprio *status* giuridico autonomo[32]. L'interesse era prevalentemente di natura amministrativa e fiscale ed è questa la ragione della nascita di diverse tipologie di *ager publicus*, per esso intendendosi, secondo la definizione di Feliciano Serrao: "tutta quella parte dei terreni che, al sorgere della comunità cittadina, non appartenevano né all'*ager privatus* né all'*ager gentilicius* ma che era stata occupata direttamente dalla comunità dei *cives"*[33].

Secondo fonti antiche, l'*ager occupatorius* sembrerebbe essere la forma più risalente di terreno pubblico. Considerata quale terra occupata militarmente e strappata alla disponibilità dei popoli nemici, grazie al testo tratto dal *Commentum de agrorum qualitate* di Agennio Urbico si riescono a cogliere i rudimentali strumenti di divisione e spartizione dei terreni utilizzati dagli occupanti: che fossero di origine naturale come fossati, alberi, letti di fiumi e rilievi montuosi o artificiali come strade e canalizzazioni:

Ag. Urb., *Comm. De agr. qual.* L 1.6-2.27: *Hic et occupatorius ager dicitur eo quod in tempore occupatus est a victore populo, territis exinde fugatisque hostibus; quia non solum tantum occupabat unus quisque, quantum colere praesenti tempore poterat, sed quantum in spe colendi habuerat ambiebat. fines vero his signis inter se dividebant, fossis manu factis, arboribus ante missis, fluminum intervenientium cursu[s], iugis quoque montium, quae ex eo nomine accipiuntur, quod continuatione ipsa iugantur, superciliis nec non itineribus vel divergiis; quae aut loci natura aut sollers procuravit antiquitas.*

Il nome potrebbe derivare dal termine giuridico *occupatio* quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, pur rimanendo inadatto il parallelismo, non tanto per

[32] O. Sacchi, *Il Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi,* Jovene Editore, Napoli, 2006, p. 57.
[33] F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I parte, Napoli, 1999, p.378.

l'oggetto che è effettivamente una *res nullius* ma per l'incompletezza della signoria che si instaurava sulla terra[34].

Nelle fasi iniziali della sua diffusione non sarebbe esistito l'obbligo a carico dei coltivatori di pagare un contributo; con l'avvento del sistema amministrativo erariale ne venne introdotta l'esazione[35]. La nascita piuttosto risalente fa di questa tipologia di *ager* uno strumento inizialmente riservato al solo certo patrizio.

Di contro sono poche le testimonianze in grado di provare l'origine dell'*ager scripturiarius*. Festo così lo definisce[36]:

Fest., *De verb. signif.* 333.16: *Scripturiarius ager publicus appellatur in quo, ut pecora pascantur, certum aes est, quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore.*

Le porzioni di suolo pubblico destinate allo *ius compascendi* e successivamente trasmesse, per il tramite dei censori, dai *publicani* ai *pastores* costituirebbero il nucleo originario di questa tipologia di *ager*. Gli intestatari avrebbero goduto della tutela interdittale classica riservata ai possessori, rimanendo, ciononostante, incerta la forma attraverso cui avvenisse la trasmissione del diritto di concessione[37]. In epoca più tarda l'accesso a questi terreni venne subordinato al pagamento di un canone periodico denominato *scriptura*[38].

Molto simile al regime dei pascoli pubblici soggetti a tale tributo è quello dell'*ager compascuus*. Le numerose testimonianze che i gromatici latini hanno lasciato su di esso ci portano a ritenere che esso constasse di aree dei terreni coloniali lasciati a beneficio della collettività al momento dell'*adsignatio agrorum*[39]. Esistevano

[34] O. Diliberto, *Proprietà fondiaria pubblica e disponibilità dei privati nel diritto romano*, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, Vol. LXXX, 1977.
[35] B. Albanese, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano,* Palermo, 1985, p. 78.
[36] S. P. Festo, *De verborum significatione quae supersunt cum Pauli Epitome*. Karl Otfried Müller, ed. 1880, Lipsia, ristampa Olms, Hildesheim, 1975.
[37] B. Albanese, *Le situazioni possessorie*, op. cit., p. 82.
[38] Nicosia*, Il possesso*, op. cit., p.97.
[39] U. Laffi. *L'ager compascuus*, in Revue des Études Anciennes. Vol. 100, 1998, n°3-4. Centenaire de la revue, p. 534.

diverse tipologie di pascoli: alcuni, assegnati direttamente alle colonie, erano gestiti dalle autorità cittadine per sopperire a pubbliche necessità; altri venivano talvolta concessi in uso esclusivo attraverso contratti di locazione od enfiteusi; altri ancora erano assegnati in proprietà privata[40]:

Hyg. Grom., *Const. limit*. L. 200.11: *Adsignare agrum secundum legem divi Augusti eatenus debebimus, qua falx et arater exierit; nisi ex hoc conditor aliquid immutaverit. Primum adsignare agrum circa extremitatem oportet, ut a possessoribus velut terminis fines optineantur; ex eo interiores perticae partes. Siqua compascua aut silvae fundis concessae fuerint, quo iure datae sint formis inscribemus. multis coloniis inmanitas agri vicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in commune nomine compascuorum. haec in forma similiter conprehensa ostendemus. Haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberent. multis locis, quae in adsignatione sunt concessa, et ex his compascua fundi acceperunt. haec beneficia coloniae habent, in forma compascua publica iuliensium inscribi debent: nam et vectigal quamvis exiguum praestant.*

Come traspare dalle parole di Igino *Minor* nel testo della *Constitutio Limitum,* gli agrimensori avrebbero dovuto assegnare i terreni "sino a dove la falce e l'aratro fossero giunti". Nelle colonie più grandi, però, le terre assegnate secondo i criteri sopra descritti erano una parte minoritaria dell'estensione terriera complessiva, motivo per cui l'eccedenza era spesso lasciata al pascolo in comune. Solo questi appezzamenti sono propriamente definibili *agri compascui* e la loro disponibilità veniva concessa ai proprietari dei fondi limitrofi.

Il testo latino permette di rilevare alcune peculiarità della stretta pratica agrimensoria: l'esperto si sarebbe dovuto attenere al criterio generale nell'espletamento del suo compito di assegnazione (*Adsignare agrum secundum legem divi Augusti eatenus debebimus, qua falx et arater exierit*) non trascurando, però, le

[40] U. Laffi, *L'Ager Compascuus*, cit. p. 535.

eventuali modifiche volute dal fondatore della colonia (*nisi ex hoc conditor aliquid immutaverit*). L'eventuale contravvenzione di questo principio avrebbe potuto far insorgere profili di responsabilità professionale del gromatico.

Esisteva, inoltre, una limitazione, introdotta dalla riforma graccana, riguardante il preciso numero di capi da poter lasciare al pascolo, che poteva cambiare in base alla taglia di essi. Essa ha sicuramente inciso sul regime vigente di questa tipologia di *ager*. È probabile che a partire dal periodo tardo repubblicano sia stata introdotta una qualche forma di tassazione, come traspare dalle battute finali del frammento iginano; mentre, pare certo che già dal suo primo concepimento il *compascuus*, sia stato un diritto concesso al patriziato come alla plebe romana[41].

Per quanto concerne l'*ager quaestorius* esso sarebbe consistito nella vendita questoria dell'*ager publicus*, dettata dall'esigenza dell'amministrazione romana di reperire liquidità per risanare le casse dello Stato. Sul punto è utile la testimonianza di Igino *Maior*, riportata nel *De condicionibus agrorum,* secondo cui:

Hyg. Maior, *De. cond. agr.*, L 283.12: *Quaestorii autem dicuntur agri quos populus Romanus devictis pulsisque hostibus possedit, mandevitque quaestoribus ut eos venderent, quae centuriae nunc appellantur, id est plinthides, hoc est laterculi, eosdem in quinquagenis iugeribus quadratos cluserunt limitibus, atque ita certum cuique modum vendiderunt. quibus agris sunt condiciones uti praestituit; quod etiam praestitutum observant. Vetustas tamen longi temporis plerumque paene similem reddidit occupatorum agro- rum condicionem: notum est non universos paruisse legibus quas a venditoribus suis acceperant.*

Le terre sarebbero state vendute, seguendo il sistema di partizionamento centuriale, in quadrati da cinquanta iugeri per ogni richiedente. La misura standard sarebbe stata più semplice da controllare durante la fase di esazione dei tributi. Per

[41] Burdese, *Studi sull'ager*, cit., p.42.

quanto attiene, invece, al regime di tutela azionabile dai concessionari sembra che il possesso venisse garantito attraverso interdetti e che fosse revocabile[42].

A seguire, l'*Ager censorius* sarebbe consistito in una locazione del suolo pubblico gestita dai censori. Coevo dell'istituto applicabile all'*ager privatus*, denominato "affitto di fondo rustico", consisteva nella concessione in godimento di un determinato appezzamento, dietro il pagamento di un canone periodico.[43] La somiglianza con l'*ager vectigalis* è lampante: in questo caso l'ammontare della tassa poteva essere calcolato sulla base di differenti variabili, quali la produttività del fondo o la sua dimensione. Il mancato pagamento avrebbe causato, almeno in teoria, un'immediata interruzione del rapporto concessorio ma con il tempo andò instaurandosi un sistema di automatica rinnovazione che lo rese perpetuo[44]. Una delle ragioni di questa evoluzione fu la difficoltà con cui si dovette confrontare l'amministrazione nel far rispettare il periodico pagamento del *vectigal* che garantiva il godimento della terra: l'espulsione dei concessionari non paganti sarebbe stata ardua impresa.

Rimane difficile stabilire l'originario termine di durata della concessione vettigalizia. Ad ulteriore conferma della prossimità dell'istituto con le locazioni censorie è verosimile che in età repubblicana il periodo di validità corrispondesse ai cinque anni del mandato dei magistrati che le concedevano. Ma il predetto non era l'unico metodo di locazione simile a quella sottoposta al pagamento del *vectigal* e in altre situazioni la durata poteva variare come testimonia il testo di Igino Maior in proposito:

Hyg. Maior, *De cond. agr.* L. 283.12: *Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani), quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatium aliquarum. qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinentes ex hoste capti*

[42] Ivi, p. 45.
[43] Ivi, p. 47.
[44] Sara Longo, *Locare 'in perpetuum', le concessioni in godimento di ager municipalis*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 12.

partitique ac divisi sunt per centurias, ut adsignarentur militibus, quorum vitute capti erant, amplius quam destinatio modi quamve[ro] militum exigebat numerus: qui superfuerant agri, vectigalibus subiecti sunt, alii per annos (quinos), alii vero mancipibus ementibus, id est conducentibus in annos centenos, plures uero finito illo tempore iterum ueneunt locanturque ita ut uectigalibus est consuetudo.

Il commento del gromatico permette inoltre di comprendere che la locazione dei terreni sia stata resa possibile dal disavanzo di lotti centuriati lasciati nella disponibilità del *Populus Romanus*, delle colonie o dei municipi. Le terre non assegnate ai soldati che coraggiosamente avevano combattuto per conquistarle avrebbero potuto essere concesse a soggetti diversi, dietro pagamento di un *vectigal*.

1.7 La divisione della terra secondo i gromatici

Altro criterio distintivo e più propriamente agrimensorio delle varie tipologie di terreni, di cui fa menzione Giulio Frontino nel suo *De Agrorum Qualitate*, è quella tra agri *divisi et adsignati*, *per extremitatem comprehensi* e *arcifinii*. L'autore definisce così i primi:

Jul. Front. *De Agr. qual.*, L 1.1: *Ager ergo divisus adsignatus est coloniarum. Hie habet condiciones duas: unam qua plerumque limitibus continetur, alteram qua per proximos possessionum rigores adsignatum est, sicut in Campania Suessae A(u)runcae. quidquid autem secundum hanc condicionem in longitudinem est delimitatum, per strigas appellatur; quidquid per latitudinem, per scamna. ager ergo limitatus hac similitudine decimanis et cardinibus continetur. ager per strigas et per scamna divisus et adsignatus est more antiquo in hanc similitudinem, qua in provinciis arva publica coluntur.*

Gli elementi centrali che emergono dal testo sono, innanzitutto che tale tipologia di terre è di esclusiva proprietà delle colonie. Inoltre vengono menzionati i sistemi di divisione per *scamnae* e *strigae*, più risalente, e quello sulla base di cardini e decumani, più largamente diffuso.

I secondi, sempre secondo la definizione frontiniana, consistono in terre divise e assegnate a comunità cittadine ma i cui confini interni non sono stati precisamente definiti:

Jul. Front. *De agr. qualit.* L. 1.13: *Ager est mensura conprehensus, cuius modus universus civitati est adsignatus, sicut in Lusitania Salma(n)ticensibus aut Hispania citeriore Pala(n)tinis et in conpluribus provinciis tributarium solum per universitatem populis est definitum. eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur (Ill. 4). hunc agrum multis locis mensores, quamvis extremum mensura conprehenderint, in formam in modum limitati condiderunt.*

È interessante notare che, stando alla ricostruzione dell'agrimensore, talvolta tali terreni venivano iscritti nei mappali come se avessero ricevuto i *limites* e quindi ricompresi nella categoria dei terreni *divisi et adsignati*, pur non essendolo propriamente.

Gli ultimi, chiamati *arcifinii*, consistono in porzioni di suolo che non sono state sottoposte ad alcuna pratica agrimensoria ed i cui confini sono dettati dalla presenza di ostacoli naturali od artificiali quali fiumi, fossati, montagne, strade ecc…:

Jul. Front. *De agr. qual.*, L. 1.18: *Ager est arcifinius, qui nulla mensura continetur. finitur secundum antiquam observationem fluminibus, fossis, montibus, viis, arboribus ante missis, aquarum divergiis et si qua loca ante a possessore potuerunt optineri. nam ager arcifinius, sicut ait Varro, ab arcendis hostibus est appellatus: qui postea interventu litium per ea loca quibus finit terminos accipere coepit. in his agris nullum ius subsicivorum intervenit.*

Il passo è piuttosto conosciuto per la menzione del tentativo di interpretazione etimologica proposto da Varrone, il quale sostiene che *arcifinius* sarebbe derivato *ab arcendis hostibus* e pertanto dall'allontanamento dei nemici. Inoltre emerge l'incompatibilità tra il suolo arcifinale, i cui confini venivano determinati soltanto al sorgere di una controversia ad essi inerenti - o, nella migliore delle ipotesi, proprio per evitarla - e la categoria dei *subseciva*: questi terreni pur rientranti nel territorio sottoposto a *limitatio* non erano stati assegnati a nessuno. Come fa notare l'autore gromatico queste due tipologie non avrebbero potuto essere sovrapposte da un punto di vista del regime applicabile, nonostante alcuni apparenti tratti di somiglianza sostanziale:

Jul Front. *De agr. qual.*, L. 1.24: *Subsicivum est, quod a subsecante linea nomen accepit [subsicivum]. subsicivorum genera sunt duo: unum quod in extremis adsignatorum agrorum finibus centuria expleri non potuit; aliud genus subsicivorum, quod in mediis adsignationibus et integris centuriis intervenit. quidquid enim inter IIII limites minus quam intra clusum est fuerit adsignatum, in hac remanet appellatione, ideo quod is modus, qui adsignationi superest, linea cludatur et subsecetur. nam et reliquarum mensurarum actu quidquid inter normalem lineam et extremitatem interest subsicivum appellamus.*

L'autore, inoltre, differenzia tra due tipologie di *subseciva:* i primi, come si è detto poche righe sopra, sorgevano nel caso in cui una centuria non potesse essere completata e rimanessero dei "ritagli" di suolo non perfettamente quadrangolari. I secondi avevano luogo negli spazi tra due centurie, l'una adiacente all'altra.

1.8. I testi degli agrimensori arrivati alla posterità

Come si ha già avuto modo di accennare, il primo tentativo (1848-1852) di edizione critica dei testi agrimensori si deve ai filologi tedeschi Karl Lachmann e Friedrich Blume che pubblicarono l'opera "*Gromatici Veteres*" divisa in due sezioni: la prima parte consiste nella collazione e riordino di tutti gli scritti della materia gromatica e la seconda riporta una serie di contributi di eminenti studiosi dell'epoca, tra cui Theodor Mommsen e Adolf Rudorff.

Una sessantina di anni più tardi, nel 1913, Carl Thulin ampliò gli orizzonti della materia con la sua opera intitolata "*Corpus Agrimensorum Romanorum*". Pur avendo il filologo svedese attinto a più fonti manoscritte correlandole tra loro, il lavoro è rimasto incompiuto ed è attendibile esclusivamente in relazione ai testi attribuibili ai gromatici latini più illustri.

Il primo è *Julius Frontinus*, più celebre in ragione dell'associazione con quel Sesto Giulio Frontino già senatore, console e governatore di Britannia che sotto Nerva ricoprì la carica di *curator aquarum*. Ci sono avvisi discordanti riguardo alla coincidenza tra l'autore gromatico e il noto personaggio politico nato sotto il principato di Tiberio. Principalmente le perplessità sorgono in ragione del ceto di provenienza di quest'ultimo: raramente personaggi di tale rango si erano trovati a vestire i panni dell'agrimensore e, nonostante Sesto Giulio Frontino possa annoverare tra le sue opere anche il trattato *De aquae ductu urbis Romae*, certamente scritto per via dell'incarico assegnatogli, e lo "*Stratagemata",* in tema di strategia militare, i tratti di prossimità di queste due opere con l'agrimensura potrebbero non essere sufficienti per giustificare una perfetta sovrapposizione. Una spiegazione plausibile sarebbe la provenienza dei trattati da manoscritti contenenti anche materiale agrimensorio: l'omonimia degli autori ne avrebbe facilitato l'attribuzione di paternità[45]. Diversa corrente di pensiero sul punto propende per la coincidenza delle due figure, trovando svariati elementi condivisi tra le materie oggetto dei trattati e la disciplina

[45] Sul tema vedasi Campbell, *The Writings*, op. cit., p. xxvii e ss.

agrimensoria. Inoltre, riportando il parere di chi verte in questa direzione, la completa assenza di riferimenti alla gromatica all'interno dei trattati in tema di acquedotti e strategia militare dovrebbe essere interpretata come una deliberata scelta dell'autore di evitare l'argomento agrimensorio, riservandolo ad una trattazione specifica[46]. A parer di chi scrive, questo quadro rischia di risultare contraddittorio: se, infatti, si ritiene che i temi dei trattati siano parzialmente sovrapponibili con quelli propri dell'*ars gromatica*, l'assunto che l'autore abbia scientemente omesso di farvi riferimento per dedicarvisi in uno scritto *ad hoc* sembra logicamente insostenibile.

Ad ogni modo, seguendo l'opinione prevalente che vuole il gromatico ed il politico racchiusi in una sola figura, i testi ad egli attribuiti sono numerosi sebbene arrivati alla disponibilità dei moderni in condizioni piuttosto frammentarie e di faticosa comprensione. Un primo scritto, dal titolo "*De agrorum qualitate*" tratta delle categorie gromatiche in rapporto alla suddivisione del suolo agricolo; a seguire il "*de controversiis*" si occupa delle dispute fondiarie, il "*de limitibus*" verte sul tema della *limitatio*, attraverso cui, come si ha già avuto modo di accennare, venivano stabiliti i confini; da ultimo il *"De arte mensoria"* tratta di *cultellatio*[47].

Hyginus Maior è un agrimensore che viene comunemente fatto risalire all'epoca di Traiano in ragione degli espressi riferimenti fatti al suo tempo[48]. È inoltre possibile datare l'intervallo di produzione degli scritti di Igino I tra il 98 d.C., anno in cui Traiano sarebbe stato insignito del titolo di *Dacicus,* appellativo che nella titolatura del testo dell'agrimensore non compare, e il 102 d.C., momento dell'effettiva ascesa ad imperatore[49]. Il tentativo di sovrapposizione del gromatico con Gaio Giulio Igino, liberto di Augusto e amministratore della Biblioteca Palatina è da scartare anche semplicemente per un divario temporale troppo ampio. Della sua produzione si annoverano il "*De limitibus*" che si occupa della tecnica del tracciamento dei confini;

[46] L. Alexandratos, op. cit, p.14.
[47] Trattasi di una tecnica che consentiva di misurare i terreni scoscesi in rapporto al suolo pianeggiante.
[48] Hyg. Maior, *De cond. agr.* L. 120.17: *Nuper ecce quidam evocatus Augusti, vir militaris disciplinae, professionis quoque nostrae capacissimus, cum in Pannonia[m] agros ueteranis ex uoluntate et liberalitate imperatoris Traiani Augusti Germanici adsignaret…*
[49] L. Alexandratos, op. cit., p.19.

il "*De condicionibus agrorum*" che descrive le varie tipologie di *agri* anche sotto il profilo giuridico, e, infine, il "*De generibus controversiarum*" inerente alle controversie fondiarie.

Igino Maior, attraverso le sue opere, ha dimostrato approfondite conoscenze tecniche nei vari ambiti della disciplina; dai testi si riesce a cogliere il suo coinvolgimento diretto con l'"*opus nostrum*"[50] ed un interesse rivolto all'evoluzione dell'agrimensura, sotto il profilo sia pratico che amministrativo e giuridico. Rimane, dunque, uno degli autori più utili per gli studiosi moderni, offrendo loro una vasta panoramica di argomenti, tra tutti lo sviluppo del sistema centuriale e le criticità che potevano presentarsi durante la sua creazione.

Questa molteplicità di approcci alla materia gromatica fu di fondamentale importanza per i giovani addetti ai lavori del tempo che poterono utilizzare la produzione iginana come strumento didattico. L'autore dispensa consigli di carattere metodologico: il *mensor* avrebbe dovuto conoscere la storia del terreno e dei suoi dintorni prima di iniziare una divisione; avrebbe dovuto approfondire il contesto normativo vigente per la specifica area di intervento e, in assenza di un quadro sufficientemente completo, si sarebbe dovuto affidare alla propria capacità di osservazione[51].

La produzione letteraria di *Agennius Urbicus* è arrivata sino ai giorni nostri senza lasciare tracce o indizi circa la sua identità. Le caratteristiche dei suoi testi portano a collocarlo nel periodo tardo imperiale nonostante alcuni tendano a avvicinarlo all'epoca domizianea. La tradizione manoscritta dei testi non contribuisce a sgomberare il campo dall'incertezza, essendo particolarmente lacunosa e frammentaria. L'unica opera attribuibile ad Agennio Urbico è il "*De controversiis agrorum*"; Lachmann sosteneva che anche il "*Commentum*" gli appartenesse ma questa ricostruzione è stata presto scartata ritenendola frutto di un errore dei copisti medievali.

[50] Così l'agrimensore chiama la professione in L. 130.1.
[51] B. Campbell, op. cit. p. xxxvi.

Effettuando una riorganizzazione del materiale a sua disposizione l'autore gromatico dimostra un intento meramente didattico, al punto da offrire dettagliate spiegazioni sulla terminologia tecnica più ricorrente. Questa operazione non è rinvenibile in altri autori e tale dovizia di particolari porta a ritenere che Agennio scriva in un periodo in cui la pratica agrimensoria stia perdendo importanza ed il suo lessico non sia più di dominio comune o, quantomeno, largamente diffuso. Non potendo fare affidamento su di una lunga esperienza sul campo, è ragionevole pensare che il gromatico d'epoca tarda abbia dedicato una maggior attenzione agli aspetti teorici della disciplina. È tuttavia improbabile che una produzione così impostata sia stata considerata utile dagli addetti ai lavori del tempo[52].

Il sopracitato "*Commentum*" è un trattato che prende in esame gli scritti di diversi agrimensori - tra cui Frontino, i due Igini, Siculo Flacco e Balbo – per quanto di attinente alle categorie di suoli agricoli e delle controversie ad essi inerenti. L'attribuzione del testo ad Agennio Urbico è da ritenersi scorretta. Il Thulin ha offerto una ricostruzione secondo cui l'autore sarebbe stato un educatore cristiano della seconda metà del V secolo d.C. Tale ipotesi è stata avversata da Campbell che ha ritenuto il testo interpolato e, perciò, i riferimenti alla religione cristiana introdotti successivamente da copisti devoti.

L'anonimo commentatore cita i testi dei suoi soggetti in maniera letterale, riservandosi poi lo spazio per un'analisi. Il suo interesse si concentra primariamente sul tema delle dispute fondiarie di cui intende offrire una panoramica a fini didattici. Il più grande limite del *Commentum* resta però il grande numero di travisamenti lessicali commessi dal suo sconosciuto autore[53].

Anche di *Igino Minor* non disponiamo di alcuna notizia biografica, anzi, non v'è nemmeno certezza riguardo al fatto che sia realmente esistito. Tale ipotesi, che al momento risulta prevalente, poggia però le sue fondamenta su di un terreno assai accidentato: I titoli dei capitoli del manoscritto da cui i testi di Igino Minor dovrebbero

[52] B. Campbell, op. cit. p. xxxiii.

[53] Il più celebre attiene al lessico di Agennio Urbico come nota Campbell in op. cit., p. 356, n. 41.

provenire sono confusi e quasi mai coincidenti. È proprio partendo dall'ultimo di questi titoli che Lachmann e Thulin lo hanno chiamato *Hyginus Gromaticus* per differenziarlo dal Maior. La collocazione temporale prevalente è quella offerta da Campbell che, in ragione della mancata considerazione da parte di Igino Minor dei testi del suo omonimo traianeo, vorrebbe il primo cronologicamente posposto al II o al III sec. d.C. A tal proposito, ci si permette di considerare che, proprio in ragione della sua posteriorità, la scelta di citare Frontino e non il suo omonimo predecessore potrebbe essere deliberata e non frutto della mancanza di testi a disposizione, nonostante la disponibilità di essi potesse non essere scontata.

Balbus, autore dell'opera "*Ad Celsum expositio et ratio omnium formarum",* come la maggior parte dei suoi colleghi, ha creato non poche difficoltà di identificazione agli studiosi moderni. I resti, piuttosto frammentari, della sua opera permettono di circoscriverlo temporalmente tra la reggenza dell'imperatore Domiziano e quella del suo successore Traiano. I personaggi appartenenti a tale epoca con i quali è stata tentata un'associazione sono Q. Giulio Balbo, console nel 85 d.C. ed un suo quasi omonimo che ricoprì la stessa carica nel 129 d.C. Nella stesura del trattato, l'autore sfrutta l'espediente retorico dell'epistola per riportare al suo maestro *Celsus* gli sviluppi della campagna di Dacia, alla quale il gromatico avrebbe partecipato prestando la sua opera professionale al servizio dell'Imperatore.

Non è meno complesso l'accertamento della figura di Celso che alcuni tendono a far corrispondere con *Publius Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus*, giurista, governatore di Tracia nel 114 d.C. nonché figlio di quel Publio Iuventio Celso capostipite della scuola proculiana; altri preferiscono *T. Iulius Candidus Marius Celsus* che fu console nel 86 d.C. e rientrerebbe nelle date delle reggenze domizianee o traianee[54].

Campbell esprime però un particolare scetticismo nei confronti di queste ricostruzioni, sia per quanto attiene alla figura di Balbo che a quella di Celso: entrambi verrebbero accomunati con personaggi di lignaggio troppo elevato per ricoprire il ruolo degli

[54] B. Campbell, op.cit, p. xxxix e ss.

agrimensori che notoriamente appartenevano a classi più umili della società romana. Questa posizione è condivisibile se non si considera la prossimità delle date in cui ipotetici allievo e maestro avrebbero ricoperto la carica di console: il loro avvicendarsi tra l'85 e l'86 d.C. potrebbe essere un indizio, per quanto labile, della vicinanza non soltanto temporale dei due, oltre che ricomprenderli entrambi nel periodo della vigenza del principato di Domiziano. Dilke è infatti convinto che sia quest'ultimo l'imperatore al cui seguito Balbo sarebbe partito: più precisamente intorno all'89 d.C. per la campagna di Germania contro Marcomanni e Quadi[55]. Tale ricostruzione anticiperebbe leggermente il riferimento cronologico permettendo l'associazione con le due figure elette consoli pochi anni prima.

Concludendo la panoramica dei molteplici e tortuosi tentativi di identificazione dell'agrimensore, l'opera di Balbo, nonostante non ci sia pervenuta intatta, risulta di particolare interesse per due ordini di motivi: primariamente, grazie al suo lavoro sulle forme geometriche e sulle tecniche di misurazione del suolo agricolo è stato possibile comprendere sino a che punto dovessero effettivamente spingersi i gromatici nell'apprendimento della geometria; in secondo luogo, dove il testo è carente di parole o interi periodi riesce a compensare con un vasto numero di figure molto esplicative. A tal proposito non deve sorprendere che il termine *forma* presente nel titolo del trattato venga tradotto con "forma" o "misura" piuttosto che con "mappa" come comunemente avviene nei testi agrimensori[56]. Il pregio di questo autore sta nell'aver dimostrato il valore pratico dell'*ars gromatica* in ambito militare, di costruzione di strade e attraversamento di fiumi[57].

Sulla base di un passo della sua opera - *De condicionibus agrorum* - nella quale allude ad un rescritto domizianeo, si tende a collocare temporalmente *Siculus Flaccus* successivamente all'assassinio dell'imperatore, avvenuto nel 96 d.C.

Il trattato di questo autore viene considerato uno dei più pregevoli esempi di produzione letteraria di settore. È chiaro l'intento di contribuire allo sviluppo della

[55] O. A. W. Dilke, op. cit, p. 42.
[56] B. Campbell, ivi, p. xl.
[57] Ivi.

categoria, offrendo informazioni e spunti preziosi per i futuri gromatici, non solo dal punto di vista teorico, con una dettagliata ricostruzione storica della tecnica agrimensoria ed una rassegna delle varie categorie di terreno agricolo, ma anche con consigli pratici, come quello riguardante il comportamento da tenere nell'esecuzione di una divisione: fare affidamento sulla propria capacità d'osservazione, conoscere i costumi locali e le eccezioni che essi comportano, non utilizzare ciecamente le mappe senza confrontarle con i luoghi reali e soprattutto lavorare per ottenere l'accordo tra i concessionari del suolo coltivabile[58].

Il *Liber Coloniarum* consiste in una compilazione, di cui non è noto l'autore, che cataloga le varie aree geografiche dell'Italia centro-meridionale. Campbell è dell'opinione che il redattore di questo documento si sia trovato a confrontarsi con lo scenario amministrativo della penisola della metà del IV sec. d.C. e pertanto che l'opera sia databile intorno a quel periodo. Esiste anche una sezione che tratta i territori della Dalmazia, legittimando a pensare che ce ne fossero altre ad oggi, però, andate perdute. Inoltre, secondo la ricostruzione dello studioso inglese, la fonte primaria del testo agrimensorio sarebbe il *Liber Augusti Caesaris et Neronis* che compare in intestazione: esso consiste in un commentario commissionato da Augusto a seguito della riorganizzazione delle regioni italiane dallo stesso voluta. Ulteriore materiale sarebbe poi stato aggiunto con il passare del tempo e l'avvicendarsi degli imperatori, come testimonia il fatto che molti compaiano nel testo. Altra particolarità sta nel fatto che venga menzionato due volte Balbo[59]. Il nome dell'agrimensore compare prima nell'intestazione "*ex libro Balbi Provincia Piceni*" e successivamente al seguente punto:

Lib. Col. L. 239.15: *huic addendas mensuras limitum et terminorum ex libris Augusti et Neronis Caesarum, sed et Balbi mensoris, qui temporibus augusti omnium*

[58] B. Campbell, op. cit., p xxxviii.
[59] L 225.14, 239.15.

provinciarum et formas civitatium et mensuras compertas in commentariis contulit et legem agrariam per diversitates provinciarum distinxit a e declaravit.

Il primo Balbo che viene citato è comunemente collegato al gromatico del periodo traianeo di cui si è parlato precedentemente; il secondo *mensor* viene però fatto risalire dal testo latino al periodo di Augusto, creando uno scenario per cui sarebbero esistiti due colleghi omonimi che avrebbero prestato i loro servigi, a due differenti imperatori, a cent'anni di distanza l'uno dall'altro.

Ulteriore elemento per la comprensione nonché per la collocazione temporale di questo compendio di testi amministrativi agrimensori sta nella considerazione che i territori censiti non vanno oltre la Tuscia ed il Piceno: queste due regioni rappresenterebbero il limite entro cui si estendeva il vicariato italico al tempo di Diocleziano. Augusto, secoli prima, avrebbe avuto interesse ad una scansione completa del territorio della penisola e non si sarebbe fermato al centro[60]. Ciò minerebbe l'affidabilità storica di questo testo che rimane però di estrema utilità per lo studio della prassi gromatica. Uno degli elementi più significativi riscontrabili consiste nella menzione, in riferimento a diversi contesti agricoli, delle servitù di passo da garantire alle strade pubbliche, a testimonianza dell'associazione che secondo Campbell si sarebbe creata tra *limites* e arterie stradali. Ma tra tutti, il tema più ricorrente è sicuramente la marcatura dei confini, cruciale per la continuità dell'opera degli agrimensori che subentrando ai loro predecessori avrebbero potuto contare su dei chiari riferimenti.

In conclusione, così come venne pubblicato e, soprattutto, partendo dalla datazione del IV sec. d.C., rimane incerto il proposito del *Liber Coloniarum*: il trattato aveva visto la luce in un momento storico in cui le divisioni cui faceva riferimento non sarebbero più state attuali. Le congetture riguardo alla sua effettiva funzione sono molteplici; da un testo didattico per agrimensori che fosse corredato di esempi pratici, a documento per dare lustro all'origine delle città che, nel periodo della pubblicazione

[60] B. Campbell, op. cit., p.xli.

del *Liber*, si sarebbero confrontate con una nuova organizzazione del territorio peninsulare necessitando di un atto a controprova della loro nobiltà di fondazione[61].

Oltre ai trattati appena menzionati, il *corpus* degli scritti agrimensori è composto da numerosi *excerpta* e testi frammentari che rimangono ad oggi di difficile datazione ed attribuzione. Lachmann li ha, ciononostante, inclusi tutti nella sua opera.

Il filologo tedesco ha ritenuto appartenere a *Marcus Iunius Nipsus* la paternità di tre testi - *Fluminis variatio*, *Limitis repositio* e *Posidimus*[62] – le cui condizioni non permettono però di risalire con certezza all'identità dell'autore. Vissuto probabilmente nel periodo tardo imperiale, ha rivolto le sue attenzioni ai temi dei *limites* della centuriazione e del metodo per calcolare l'ampiezza dei fiumi[63].

A seguire, il testo più lineare e coerente, nonostante le numerose interpolazioni, è quello delle *Casae Litterarum* che consiste in una serie di quattro o cinque elenchi di proprietà fondiarie – c'è dibattito riguardo al numero complessivo – di cui due hanno un titolo: *De litteris et notis iuris exponendis* e *De casis litterarum montium*. Qualora si ritenesse Innocenzo l'autore del primo testo, tale interpretazione sarebbe da considerarsi errata visto lo scarto tra la collocazione temporale dell'opera e la menzione dell'agrimensore fatta da Ammiano Marcellino nelle sue "Storie"[64]. La vaghezza che circonda l'opera deporrebbe a favore di un suo utilizzo come testo scolastico per apprendisti agrimensori che permettesse loro di familiarizzare con i termini propri della disciplina[65].

È compreso nel *corpus* anche un testo dal titolo "*Ex libris Dolabellae*" che tratta di misurazioni ed il cui autore è di difficile identificazione; l'omonimia non può in alcun modo permettere di associarlo al celebre Publio Cornelio Dolabella vissuto nel I sec. a.C.

---

[61] Ivi, p. xliv.
[62] M. H. Crawford, *The Lex Iulia Agraria*, in Athenaeum, Vol. 67, Pavia, 1989, p.179 e ss.
[63] B. Campbell, op. cit, p. xliv.
[64] L. Alexandratos, op. cit., p. 27.
[65] B. Campbell, ivi, p. xliv.

Ancora, il *De Sepulchris* che, come il nome può lasciar intendere, si occupa di luoghi adibiti alla sepoltura.

Il breve scritto intestato "*Latinus et Mysrontius togati Augustorum auctores*" si occupa dell'utilizzo delle pietre miliari e di segnali alternativi per la demarcazione dei confini.

All'interno della collazione del Lachmann è presente anche un piccolo estratto del *Codex Theodosianus* che verte, anch'esso, sul tema del tracciamento dei limiti fondiari.

Vanno poi menzionati i trattati di *Mago* e *Vegoia*: Per quanto attiene al testo di Magone si ha già avuto modo di menzionare la sua opera parzialmente inerente alla materia agrimensoria di cui nel *Corpus* viene riportata soltanto una parte infinitesimale rispetto ai ventotto libri da cui doveva essere originariamente composta. L'attenzione dell'*excerptum* si rivolge alla materia dei confini e degli acquedotti. Lo scritto intitolato *Idem Vegoiae arrunti Veltymno* sarebbe invece una testimonianza dell'origine etrusca dell'agrimensura romana e tratta dell'inviolabilità dei confini. Nonostante il sistema religioso etrusco sia rimasto, sino a presente, materia piuttosto oscura, il fatto che la ninfa Vegoia venga raffigurata come una giovane donna con una spiga di grano in mano, permette di comprendere lo stretto legame tra la sfera sacrale e la terra. Il testo esula completamente dal resto dei trattati presenti nella collazione proprio in virtù del suo carattere antologico e atecnico e l'unica ragione di una sua collocazione prossima al testo di Magone potrebbe essere la provenienza non romana di entrambi gli *excerpta*.

Esiste anche uno scritto incluso dal Lachmann nella raccolta con il titolo "*Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia"*. È grazie al processo ricostruttivo di Crawford che si può comprendere l'errore di associazione commesso dal filologo tedesco: la *Lex Mamilia* a cui fanno ripetutamente riferimento diversi autori dei *Gromatici Veteres*[66] non corrisponde con il testo normativo che dà il titolo al trattato

[66] Frontio in L. 11.5; Agennio Urbico in L. 66.15; L 74.17; Commento di Agennio a Frontino in L. 12.12; Siculo Flacco in L 144.19; Igino Gromatico in L. 169.7.

presente nel *corpus*. La legge di cui parlano gli agrimensori sanciva la necessaria esistenza di uno spazio perpetuo e non soggetto ad usucapione, di ampiezza minima di cinque piedi, tra i confini fondiari. Di contro la *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* si occupava di fondazione di colonie, di municipi e di distribuzione delle terre. Una soluzione interpretativa vuole far coincidere quest'ultima legge con il prodotto della normativa di Giulio Cesare in materia agraria del 59 a.C. ma restano forti dubbi circa il processo formativo del testo[67]. Campbell avanza l'ipotesi che i tre capitoli citati facciano parte della *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia Agraria* anche se il suo contenuto si discosterebbe largamente dalle prescrizioni cui fanno spesso allusione i gromatici.

"Arcadius Augustus Auctor de terminibus et lineis partium orientalium" è un breve paragrafo in cui l'Imperatore d'oriente illustra agli agrimensori quali siano i simboli posti a demarcazione dei confini e come essi differiscano per colore e specie nelle regioni orientali: il testo fa riferimento alle colorazioni del marmo delle pietre miliari e alle tipologie di legno. Per segnalare i *limites* venivano comunemente utilizzati alberi da frutto come mandorli, olivi o palme da dattero.

Compaiono anche alcuni *excerpta*, a loro volta attinenti al tema del tracciamento e della segnalazione dei confini i cui autori sono *Vitalis*, *Faustus* e *Valerius*.

Il *corpus* contiene poi una vasta gamma di testi, alcuni dei quali non attengono strettamente alla materia agrimensoria ma sono utili per un approfondimento

[67] Cfr. Campbell sul punto: "It is also necessary to take into account Digest 47.21.3 pr. where Callistratus refers to a lex agraria of Gaius Caesar (almost certainly Julius Caesar), quoting a clause which is very similar in content and intention to chapter 5 of the law quoted in the Corpus Agrimensorum. Mommsen (Lachmann, Feldmesser II, 223-6) argued that the Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia was associated with Julius Caesar's agrarian legislation of 59 B.C., and was a decision of a five-man commission (the five men mentioned in the title) set up as a subdivision of the origi- nal twenty-man commission established by Caesar in 59 to oversee the distribution of common land in Italy. But this seems implausible because the text carries the distinc- tive features of a law passed by the assembly of the people. Moreover, the twenty members of the commission, as far as they can be identified, come from distinguished families, whereas four of the five names associated with the Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia seem to be of obscure origin".

multidisciplinare: ad esempio gli estratti dei trattati di geometria di Euclide, Cassiodoro e Boezio.

Questo elenco non ha pretesa di completezza. Sono stati tralasciati i testi considerati mere ripetizioni delle fonti già citate e che non offrono ulteriori strumenti d'analisi nello studio dell'agrimensura romana.

1.9 Unità di misura, strumenti e orientamento della pratica agrimensoria

La metrologia antica insegna che i primi strumenti di misura traevano spunto dalle lunghezze di parti anatomiche o di gesti umani. Non a caso l'unità convenzionale utilizzata a Roma era il piede, per la precisione il *pes monetalis*, chiamato così poiché il campione che faceva da riferimento fededegno della sua esatta lunghezza era custodito nel tempio di Giunone Ammonitrice - *moneta* in latino che deriva dal verbo monere il cui significato è appunto ammonire -[68]. Se il piede romano corrispondeva a circa 29 centimetri e mezzo, l'unità di riferimento del contesto agrario era un suo multiplo che corrispondeva a 120 volte la misura base: l'*actus*. Plinio[69], nella sua *Naturalis Historia* lo definisce come:

G. Plin. *Natur. Hist.* 28.9 *…actus, in quo boves agerentur cum aratro uno impetus iusto.*

e cioè la distanza che i buoi aggiogati dall'aratro potevano coprire in un solo slancio.

Ricollegandosi a quanto accennato in apertura di paragrafo, dall'utilizzo di riferimenti di misurazione umani, sia di carattere statico, come il piede, che dinamico come il passo, in ambito agricolo si assisté ad una sostituzione in favore del tiro degli

[68] G. Rosada, *Arte (mestiere) dell'*agrimensor, in Historia Antiqua, 19/2010, p. 125.
[69] G. Plinio Secondo, *Naturalis Historia*, Lib. 28, edizione italiana tradotta da Umberto Capitani e Ivan Garofalo, Vol. IV, Einaudi, 1986.

animali, non venendo mai comunque meno il carattere di empiricità proprio del mondo romano. Continuando questa sequenza crescente di unità di misura si arriva allo *iugerum* che consisteva in un rettangolo di 240 per 120 piedi, in sostanza due *actus* per uno. Grazie a Varrone[70] ne conosciamo la definizione che anche in questo caso consiste in una misurazione del movimento animale.

Varro, *De re rustica*, I,10.1: *iugum vocant quod iuncti boves uno die exarare possint*.

La distanza coperta nell'unità di tempo, in questo caso, si amplia e da uno slancio si passa ad un'intera giornata.

Due *iugera* formavano un *heredium*: il nome non è casuale, esso infatti corrispondeva alla porzione di suolo che, stando alla tradizione, Romolo avrebbe assegnato a ciascun individuo appartenente alla comunità della Roma degli albori, ed il cui tratto distintivo stava nell'ereditarietà[71]. Ci si permettere di dissentire dalla traduzione dell'autore citato in nota che, al posto di "individuo", utilizza il termine "proprietario": all'epoca romulea il concetto di proprietà non aveva ancora preso forma compiuta e certamente la trasmissibilità *mortis causa* non può essere utilizzata come elemento a favore di una sua esistenza anche embrionale. Nel periodo romano arcaico diritto e prassi coincidevano ed il passaggio transgenerazionale della terra prescindeva dalla compiutezza del concetto di signoria esclusiva su di essa.

I *bina iugera* costituiscono il simbolo della stretta ed ancestrale connessione tra il popolo romano e la terra che traspare chiaramente nella pratica del maggese: modo di concepire la turnazione delle colture volta a favorire il riposo del suolo. Uno dei due appezzamenti sarebbe stato lasciato incolto e talvolta adibito al pascolo del bestiame che lo avrebbe così reso più fertile. L'agricoltore romano conosceva i tempi della natura e rispettava la terra in quanto primaria fonte del suo sostentamento. Da qui il rapporto di dualità, sia materiale, essendo l'*heredium* di fatto una coppia di

[70] M. T. Varrone, *De Re rustica*, edizione a cura di Antonio Traglia, Classici Utet, Torino, 1974.
[71] Ivi, p. 127.

terreni, sia culturale ed antropologico, conoscendo l'uomo quando trarre dal suolo ma anche quando allentare il suo sfruttamento, in un equilibrio "avere-dare" ben architettato.

Per quanto attiene agli strumenti a disposizione dell'agrimensore, la "groma" è indubbiamente il più celebre, non foss'altro che da essa deriva il nome dell'intera categoria. Festo[72] attribuisce la paternità di questo strumento, sostanzialmente utilizzato per il traguardo a distanza, al mondo ellenico:

Festus, *De Verb. Signif.* 86.1-3: *groma apppellatur genus machinulae cuiusdam quo regiones agri cuiusque cognosci possun, quod genus Graeci gnomona dicunt.*

Il passaggio dal vocabolo greco a quello romano si dovrebbe, secondo la tesi maggiormente accreditata, alla mediazione della cultura e della lingua etrusca che avrebbero indurito le consonanti nasali portando il termine originario a "*cruma"* e da lì a groma una volta varcata la soglia dell'Urbe.

Gli studiosi moderni sono riusciti nell'opera di ricostruzione dell'attrezzo attraverso due reperti di differente natura ma eguale importanza archeologica: il primo, anche per ordine cronologico di scoperta, consiste nella stele funeraria dell'agrimensore *L. Aebutius Faustus,* risalente al I sec. a.C., sulla quale la groma viene chiaramente rappresentata[73]. Nel 1912, Della Corte effettuò ritrovamento di straordinaria importanza: all'interno della bottega di un artigiano di via dell'Abbondanza a Pompei, gli scavi restituirono numerosi attrezzi e, tra di essi, venne rinvenuta una groma in ottimo stato di conservazione. Fu così possibile procedere ad una fedele ricostruzione dello strumento utilizzato nel periodo immediatamente precedente all'eruzione vesuviana del 79 d.C.[74]. Le sue componenti erano:

- Il *ferramentum*: il bastone di supporto la cui punta era rivestita di ferro o bronzo per facilitarne l'infissione nel terreno;

[72] S. P. Festo, *De verborum significatione,* op. cit.
[73] La stele epigrafica, ritrovata nei pressi di Ivrea, è oggi conservata nel museo archeologico della città.
[74] H. Lyons, *Ancient Surveying Instruments*, in The Geographical Journal, vol 69, n. 2, 1927.

- Il *rostrum* che era fissato sull'estremità superiore del *ferramentum* e da esso pendeva un filo piombato atto ad individuare *l'umbilicus soli*, cioè il punto centrale da cui far partire l'incrocio delle direttrici;
- La *stella*: una croce a bracci di eguale lunghezza e alle cui estremità erano appesi quattro fili a loro volta gravati da piombi di forma conica.

Così concepita, la groma permetteva di tracciare confini centuriali lunghi chilometri con un bassissimo grado di deviazione nonostante la presenza di eventuali ostacoli dovuti alla morfologia dei luoghi[75].

Lo strumento base poteva poi rispondere a particolari esigenze attraverso l'addizione di alcuni inserti tra cui: I *decempeda*, due aste graduate della lunghezza di dieci piedi, il *circinus*, l'antenato del compasso e l'*instrumentum scriptorum*, cioè tutto l'occorrente per riportare su di un supporto materiale le misurazioni. Esso poteva essere una tavola cerata da incidere o una tela di lino sulla quale scrivere con dell'inchiostro.

Oltre alla groma e al suo corredo, è attestato l'utilizzo di altri strumenti come il *chorobates*, generalmente costruito in legno, che veniva utilizzato, nell'ambito della costruzione di acquedotti o dello scavo di canali, per determinare la pendenza del suolo o della *libella*, che, seppur con un metodo più rudimentale, perseguiva il fine dello strumento moderno di ricerca della perfetta orizzontalità di una superficie; la *dioptra*, strumento inventato da Erone di Alessandria, secondo cui essa sarebbe stata preferibile per precisione persino alla groma. In sostanza consisteva in un traguardo ottico graduato. Da ultimo l'*hodometron,* composto da ingranaggi dentati che, applicati ad un carro, permettevano di calcolare la distanza per percorsa in base al numero di giri compiuti dalle ruote[76].

È evidente che gli strumenti appena descritti rispondessero ad un'esigenza di inquadramento del terreno nella tipica struttura centuriale. Con la groma, in particolare, l'agrimensore avrebbe dovuto fissare il punto di esordio della divisione e

[75] G. Rosada, op. cit., p. 132.
[76] Ivi, p.133.

nel farlo si sarebbe avvalso del riferimento più efficace per orientarsi: il sorgere del sole. Tale metodo era particolarmente diffuso, sicuramente per via della precisione che l'alba avrebbe garantito nell'individuazione del cardinale Est. Ma dividere *secundum caelum*[77] avrebbe significato, inoltre, adeguarsi all'applicazione di un criterio connotato da elementi di sacralità: la volta celeste rappresentava, infatti, lo scenario di svolgimento delle pratiche aruspicine, trasmesse alla cultura romana dalla vicina Etruria ed embrionali manifestazioni dell'interesse umano per gli astri. Tale giustificazione avrebbe messo al riparo l'operato dell'agrimensore da eventuali critiche o disaccordi, essendosi egli appellato ad un metodo che promanava da un'entità trascendente.

Poteva però verificarsi che lo stato dei luoghi non fosse confacente all'orientamento secondo l'asse dei punti cardinali e che una costruzione umana preesistente alla divisione obbligasse tale pratica a seguire strategie di attuazione differenti. Spesso i decumani maximi venivano fatti corrispondere con le principali arterie stradali; Igino Gromatico, a tal proposito fa menzione della via Appia nel caso di Terracina. Ancora, pur rimanendo tuttora incerto se tali risultanze siano il risultato di una pratica cosciente o frutto del caso, sono annoverabili centuriazioni adiacenti che differiscono per inclinazione. Si può ipotizzare che lo scarto tra di esse derivi da una scelta deliberata di distinguere le varie divisioni ma è altrettanto probabile che l'arretratezza dei mezzi a disposizione dei gromatici non garantisse univocità di risultati. Altro aspetto menzionato dal Rosada, e che ha suscitato particolare interesse nello scrivente, consiste nell'adeguamento dell'inclinazione alla morfologia dei luoghi: riporta lo storico che, nel caso di un terreno in lieve declivio, l'agrimensore avrebbe scelto di disporre i decumani lungo la linea di pendenza, rendendo più agevole l'andamento delle acque; di contro, al cospetto di un dislivello più pronunciato, la soluzione sarebbe stata quella di disporre le direttrici in maniera obliqua, con l'intento di frenare un deflusso altrimenti troppo impetuoso[78].

[77] Ivi.
[78] Ivi, p. 134.

L'intervento dell'agrimensore non era dunque inquadrato in parametri fissi ma anzi, gli veniva lasciato un ampio spazio interpretativo durante lo svolgimento della sua opera. Questo quadro sembrerebbe testimoniare l'accuratezza del trattato *de condicionibus agrorum* di Siculo Flacco, tra le cui righe l'autore ha raccolto le "*best practices*" agrimensorie ed impartito consigli alle giovani leve della professione proprio a proposito dei temi della capacità di osservazione e del non fare esclusivamente affidamento sulle mappe catastali perché spesso inaccurate. Così il gromatico si sarebbe destreggiato senza problemi tra le diverse situazioni, dividendo il suolo secondo il criterio più efficace e corretto, senza perdere di vista l'interesse primario degli assegnatari a beneficiare di terreni equamente spartiti. Talvolta orientando la centuria parallelamente ad una strada di ampio afflusso o ruotandone di qualche grado l'inclinazione in ragione di una scarpata piuttosto che l'ansa di un fiume. Probabilmente lo scrittore d'epoca domizianea scriveva sulla base di prassi ormai ampiamente consolidate, risultato della sedimentazione di secoli di *ars gromatica* che dal periodo arcaico avevano via via preso forma e favorito l'autonomizzazione della disciplina. Gli interpreti arcaici e le loro opere rimangono però fumosi reperti di un tempo in cui la tradizione scritta non era assai diffusa e quanto di poco in nostro possesso sconta l'innegabile difetto di pervenire alla modernità *de relato*.

Come si ha già avuto modo di accennare, l'incrocio delle due linee maestre, individuato con l'uso della groma, avrebbe costituito il punto di partenza del sistema centuriale. L'acquisizione di territori sottratti ai nemici sconfitti in battaglia presupponeva una loro organizzazione e le città coloniali di nuova formazione sarebbero sorte in corrispondenza degli originari centri urbani conquistati. La centuriazione serviva quindi come modello di suddivisione dell'intera area sottoposta al dominio romano e l'assegnazione dei lotti ai soldati che avevano combattuto a tal fine permetteva di attuare un efficace controllo politico, primo passo per una permeazione *dell'habitus romanus* nei costumi locali. In proposito è stato Gabba a sostenere che la pratica di centuriare l'*ager publicus* rispondesse primariamente ad

un'esigenza di carattere tecnico-politico prima ancora che di attuazione di un criterio di equa spartizione del suolo[79].

Nelle prime fasi di espansione dell'influenza romana nella penisola italica, gli episodi di centuriazione raramente seguirono un criterio di perfetto allineamento tra la colonia ed il circondario agricolo: la morfologia dei luoghi e le preesistenti suddivisioni messe a punto dai popoli spossessati incisero fortemente sulla perfetta ortogonalità rispetto ai cardini ed ai decumani massimi. Il quadro cambiò drasticamente con l'acquisizione della Pianura Padana da parte dell'Urbe. I romani aggredirono le copiose risorse di cui la vasta area pianeggiante era provvista, peraltro allontanando o riducendo in stato di totale assoggettamento le popolazioni locali. La suddivisione delle terre progredì a colpi di bonifiche, canalizzazioni e disboscamenti che permisero di espandere la centuriazione per lunghissimi tratti ed assegnare terre ad un numero sempre crescente di coloni. Non è un caso che i maggiori centri abitati dell'odierna Emilia Romagna sorgano tutti sulla stessa direttrice, da Rimini a Piacenza: essi nacquero come colonie militari, rispondenti, perciò, ai criteri della *castrematio* e avendo tutti il *decumanus maximus* coincidente con la via *Aemilia*[80]. Non solo per quanto attiene agli insediamenti poi diventati vere e proprie città, lo sviluppo della centuriazione rimane ben visibile attraverso le riprese aeree della regione che mostrano i resti più o meno preservati delle griglie centuriali. Il loro stato di conservazione dipende da molteplici fattori tra cui sono certamente di prim'ordine il progressivo spopolamento delle campagne ed il conseguente abbandono della manutenzione degli argini dei fiumi[81]. Le anse dei corsi d'acqua costituivano un elemento di interruzione dell'ortogonalità propria del sistema di divisione del suolo, obbligando i tecnici ad effettuare adeguamenti o perfino a lasciare i campi in regime arcifinale. Ma le eventualità che maggiormente preoccupavano gli agrimensori - il tema ricorre spesso nei loro scritti – erano le esondazioni: delle sponde ben conservate e regolarmente pulite, unitamente ad un sofisticato sistema di canalizzazioni per il

[79] E. Gabba, op.cit., p.272.
[80] L. Alexandratos, op. cit., p. 53.
[81] Ivi, p. 57.

deflusso delle acque durante le piene avrebbero preservato lo stato dei campi circostanti e la loro centuriazione. Restava però una percentuale di casi in cui il debordare delle acque si sarebbe comunque verificato ed in tale circostanza l'opera di mappatura eseguita dai gromatici avrebbe dimostrato tutta la sua utilità nel ristabilire lo *status quo ante*.

In conclusione il sistema centuriale risulta essere il prodotto più versatile e duraturo dell'attività degli agrimensori romani, soprattutto se si considera che in alcune aree – non a caso le più distanti dai corsi d'acqua – i suoi resti rimangono tutt'ora perfettamente visibili. Il suo studio è di vitale importanza per la perfetta comprensione del sistema di regolamentazione agricola del suolo, così come della struttura burocratica che ne ha permesso la creazione e lo sviluppo. In questo elemento risiede la vera essenza dell'interdisciplinarietà della tecnica agrimensoria, capace di trattare trasversalmente temi provenienti dai più disparati campi dello scibile umano, mai trascurando però l'esigenza di praticità alla base della cultura romana, capace di raggiungere, anche grazie alla centuriazione, i luoghi più remoti del mondo allora conosciuto.

2. I DIRITTI REALI NASCONO E SI SVILUPPANO ATTORNO ALLA TERRA.

Sommario: 2.1 *Ager* e *Terra* sono concetti differenti. 2.2 Il quadro della legislazione agraria in età repubblicana. 2.3 Le Colonie romane: la gestione delle popolazioni assoggettate al potere dell'Urbe. 2.4 L'*ager* nell'esperienza proprietaria romana. 2.5 La concezione della proprietà romana. 2.6 Diritti reali e agrimensura, dove sta il trait d'union? 2.7 *Iter*, *via* e *actus*. *Iura praediorum* o strumenti di viabilità pubblica? 2.8 Le servitù prediali come strumento di passaggio dalla comunione terriera alla proprietà individuale. 2.9 L'occupazione abusiva dei *subseciva*. Usucapione di suolo pubblico? 2.10 Il regime giuridico dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua secondo l'esperienza agrimensoria. 2.11 La progressiva scomparsa della *Limitatio*.

2.1 *Ager* e *terra* sono concetti differenti.

L'importanza della terra nel mondo romano è stata efficacemente colta da Karl Marx che tra le pagine della sua famosa introduzione al *Zur Kritik der politischen Ökonomie*[82] descriveva il profondo legame intercorrente tra la condizione di cittadino romano e la proprietà del suolo coltivabile. Quasi come se fosse parte del corredo derivante dalla cittadinanza, l'individuo in quanto tale aveva il diritto di poter sfruttare un proprio appezzamento di suolo per il beneficio suo e dei suoi prossimi. La ragione per cui Marx poggiava la sua argomentazione su questa prassi della Roma delle origini - basti pensare ai già citati *bina iugera* romulei - è di natura prettamente ideologica. L'autore doveva giustificare il suo percorso argomentativo di demonizzazione del processo di accentramento della ricchezza e sfruttava il momento incipiente della società romana per ergerlo a formante della sua intera storia. È però ben noto come questo quadro di perfetto equilibrio tra individui e lotti loro assegnati sia andato col tempo naufragando in uno schema latifondistico e prossimo alla mentalità capitalista che il pensatore tedesco rifuggiva. Non soffermandosi sul motivo per cui egli si sia

[82] K. Marx, *Zur Kritik der politischen Ökonomie*, edizione tedesca curata da Dietz Verlag, Berlino, 1958.

servito della storia fondiaria romana, è essenziale l'emersione del concetto di "doppia appartenenza": in senso oggettivo alla *civitas* e, in senso soggettivo, della terra. Va da sé che Marx mancò di cogliere tutte le sfumature del termine proprietà che caratterizzavano l'istituto nel contesto storico-giuridico dell'antica Roma ma centrò il suo elemento primigenio che collocava il diritto all'utilizzazione incondizionata del suolo nella sfera pubblica, almeno in termini di legittimazione. La proprietà fondiaria in Roma, infatti, nacque in concomitanza con lo sviluppo dell'*ager publicus* e dovettero passare secoli prima di arrivare alla diffusione del termine *proprietas* che più è familiare alla modernità.

Anche Max Weber rimase profondamente affascinato dalla storia fondiaria romana, al punto da dedicare al tema una delle sue prime opere[83] dove, già dal titolo, si riesce a cogliere uno degli elementi centrali che hanno caratterizzato la parabola dell'istituto proprietario nell'arco della quasi millenaria storia dell'Urbe, e cioè il progressivo slittamento verso una sua privatizzazione e avvicinamento a quella concezione individualista che ben si sposa con la matrice ideologica di stampo post illuministico ottocentesco.

La dicotomia tra sfera pubblica e privata non è l'unica che divide il tema della proprietà fondiaria: se questa costituisce uno spostamento da una macro-area giuridica ad un'altra, quale risultato dell'evoluzione storica dell'istituto, ne esiste anche una che attiene al vocabolario pratico e quindi al campo lessicale operativo che definisce il suolo agricolo: la differenza tra *ager* e *terra*. Per le definizioni dei due concetti è utile servirsi di alcuni passi del *De Lingua Latina* di Varrone[84], tra le cui pagine emergono chiaramente le differenti sfumature semantiche. Se *terra* afferisce ad un significato

[83] M. Weber, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht,* 1891, Stoccarda.
[84] M. T. Varrone, *De Lingua Latina*, edizione a cura di Maria Rosa De Lucia, Guido Miano Editore, Milano, 2020.

generico, ricomprendente l'idea di un'intera località geografica, *ager* è invece il termine utilizzato dai romani per designare un luogo specifico, ben individuato[85]:

Varro, *De Lin. Lat.* 7.2.18*: Pacuius: - Calydonia altrix terra exuperantum virum -. Ut ager Tusculanus, sic Calydonius ager est, non terra; sed lege poetica, quod terra Aetolica in qua Calydon, a parte totam accipi Aetoliam voluit*.

Ecco perché l'autore non si trova d'accordo con la scelta lessicale di Pacuvio a proposito della Calidonia, anch'essa da considerare più propriamente *ager* piuttosto che *terra*, in quanto parte circoscritta della più vasta regione dell'Etolia.

È evidente che il motivo della differenziazione semantica delle due parole risponda ad un'esigenza di carattere pratico oltre che per far fronte a necessità di chiarezza geografica[86]:

Varro, *De Lin. Lat.* 6.34: *ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa*.

In un sistema di economia agricola precapitalistica come quello della Roma del diritto augurale l'*ager* costituiva l'unità di produzione per eccellenza e veniva inteso, per l'appunto, come *fructus causa*. Lo strumento di sostentamento a disposizione del singolo trovava come contraltare la *terra* che, soprattutto a partire dal periodo di espansione dei confini dell'urbe, entrò a far parte del vocabolario politico con l'accezione di preda bellica[87].

Questa disamina del valore lessicale di due dei vocaboli più ricorrenti in argomento agrario non può concludersi prima di un confronto con l'utilizzo che degli

[85] O. Sacchi, "*Ager est, non terra*" (Varro, L.L. 7.2.18). La Proprietà quiritaria tra natura e diritto con qualche riflessione in prospettiva attuale, in Covegno Da Roma alla Terza Roma XXXV Seminario Internazionale di studi storici, Roma 21-22 aprile 2015.
[86] O. Sacchi, op. cit.
[87] O. Sacchi, op. cit.

stessi termini facevano gli esperti di suolo agricolo per eccellenza, gli agrimensori. Se per *ager* non sembra esserci un particolare discostamento dal suo significato proprio e tecnico, come possono testimoniare innumerevoli testi tra cui il più celebre è forse il decalogo di Frontino all'esordio del suo *De Agrorum Qualitate*, è *terra* che in ambito gromatico prende tutt'altra accezione:

Hyg. Grom., *Const. limit*, L. 170: *nam antiqui architecti in occidentem templa recte spectare scripserunt: postea placuit omnem religionem eo convertere, ex qua parte caeli terra inluminatur. sic et limites in orientem constituuntur.*

In questo passo di Igino Gromatico *terra* è contrapposta a *caelum*, prendendo il significato di massa terrestre emersa dalle acque.
Ancora, nello stesso testo ma con significato diverso Igino afferma:

Hyg. Grom., *Const. limit*, L. 183: *ortum enim aut occasum ne ab extrema quidem parte orbis terrarum pervidere quisquam potest, cum a sapientibus tradatur terram punctum esse caeli et infra solem amplo diastemate spiritum sumere.*

In questo caso il riferimento è alla Terra, il pianeta che l'autore dimostra di saper collocare negli astri ed in relazione al sole.

L'accezione Varroniana di *terra*, probabilmente più tecnica e vicina a quella locuzione – *terra Italia* – rinvenuta nella *lex agraria* del 111 a.C. è ben lontana dal lessico gromatico che, pur dando riprova di una raffinata conoscenza del diritto e della terminologia amministrativa, in questo caso preferisce utilizzare *ager* corredandolo di aggettivi per specificarne le caratteristiche piuttosto che ricorrere ad un termine che può prestarsi a fraintendimenti perché appartenente a diversi ambiti semantici. Non è da escludere che si tratti di una scelta deliberata, atta ad evitare confusioni ed errori terminologici, soprattutto considerando la funzione didattica che quei testi sarebbero stati chiamati a svolgere.

2.2 Il quadro della legislazione agraria in età repubblicana.

L'importanza delle leggi agrarie è direttamente proporzionale al peso economico dell'oggetto che si proponevano di normare: la terra coltivabile. La promulgazione di numerosi di questi provvedimenti normativi non avvenne senza aspre dispute sociali, frequentemente conclusesi in sanguinosi scontri tra plebe e patriziato come tra cittadini romani e popolazioni italiche. La causa è primariamente imputabile all'intento modificatorio degli assetti d'uso della terra con cui queste *leges* venivano sovente concepite: spesse volte l'indirizzo era deliberatamente contrario alle esigenze di una compagine sociale ed a favore di un'altra. Le *rogationes* erano presentabili esclusivamente da magistrati aventi il diritto di convocare i comizi e, inoltre, tutti i testi sarebbero dovuti passare al preliminare vaglio del Senato, dato che avrebbero disposto sulla destinazione del territorio pubblico. Nella pratica però, i più assidui promotori di nuove proposte di riforma furono i tribuni della plebe che, soprattutto nel periodo della tarda repubblica, aggirarono frequentemente il consenso senatorio[88]. Nel caso i provvedimenti disponessero assegnazioni demaniali o la fondazione di nuove colonie sarebbe stato richiesto l'intervento di commissioni composte da diversi magistrati specializzati al cui seguito venivano appuntati esperti di settore, segnatamente gli agrimensori. A proposito di quest'ultima eventualità è interessante riportare l'episodio della *lex Sicinia* presentata nell'arco di tempo tra il 395 ed il 359 a.C.: il tribuno della plebe da cui il provvedimento prende il nome aveva avanzato la proposta di fondare una nuova città, strutturalmente uguale a Roma, nei territori di Veio. Essa sarebbe stata popolata da un gruppo di cittadini equamente diviso tra patrizi e plebei. Tale disegno di legge venne osteggiato per due anni dai tribuni opponenti e, quando questi non vennero rieletti, il suo ideatore rinunciò a presentarlo nuovamente soltanto perché, nel frattempo era riuscito ad ottenere che ad ogni famiglia indigente venisse assegnato un terreno di ventotto iugeri nella stessa area originariamente adibita alla creazione del nuovo centro urbano.

[88] P. Terruzzi, *Leggi agrarie,* Enciclopedia Italiana, 1929.

Contemporanea ma indubbiamente molto più celebre fu la *lex Licinia Sextia* che rimase addirittura otto anni ai varchi di partenza a causa del veto apposto da alcuni magistrati non favorevoli. Sembra che nemmeno il Senato fosse particolarmente incline a consentire la promulgazione della norma ma le contingenze belliche del momento - Roma si trovava a dover fronteggiare i Galli e l'apporto della plebe sarebbe stato essenziale in battaglia - imposero una scelta di convenienza politica. Il provvedimento avrebbe introdotto un limite al possesso di porzioni di *ager publicus* entro i cinquecento iugeri nonché delle restrizioni in tema di bestiame pascolante. Avrebbe inoltre fatto divieto di impiegare schiavi nella lavorazione dei campi se quelle stesse mansioni fossero state ricopribili da contadini liberi[89]. Il varo di questa disposizione non riuscì però a consolidare una situazione di duraturo equilibrio tra gli interessi economici delle varie parti sociali e con il passare del tempo i grandi latifondisti riuscirono a impadronirsi nuovamente di enormi porzioni di territorio italico a scapito delle classi meno abbienti. Inoltre, l'epoca del III e del II secolo a.C. fu segnata da un drastico calo demografico che incise pesantemente sulla capacità della *res publica* di sostenere un contingente militare adeguato alla difesa dei propri confini. A questo quadro tutt'altro che roseo tentò di porre rimedio Tiberio Gracco, eletto tribuno della plebe nel 134. a.C., con una nuova proposta di legge che, per ovvi motivi di interesse di classe, venne duramente osteggiata da tutto il rango senatorio. Ciononostante, il nipote di Scipione l'Africano riuscì a forzare la mano proponendo la destituzione del collega Marco Ottavio che sino ad allora si era opposto all'approvazione della norma con un atteggiamento deliberatamente ostruzionistico e contrario alle istanze popolari. Così, liberatosi il campo dagli oppositori, Tiberio riuscì a far approvare la sua riforma agraria. Essa, in sostanza, pur rivisitandolo, ribadiva il criterio di ripartizione *pro capite* sancito dalla *lex Licinia Sextia*: ogni singolo possidente non avrebbe potuto detenere più di cinquecento iugeri di terreno pubblico, e ad ogni figlio ne sarebbero stati permessi ulteriori duecentocinquanta sino ad un massimo complessivo di mille. L'*ager publicus* eccendente sarebbe rientrato nella

[89] P. Terruzzi, op.cit.

disponibilità del governo della Repubblica che, attraverso una commissione composta da tre membri, si sarebbe occupato di redistribuirlo al popolo romano e italico sotto forma di una concessione inalienabile, trasmissibile ereditariamente e di estensione non superiore a trenta iugeri, a fronte della corresponsione periodica di un *vectigal*. La legge implicò l'istituzione di un sistema amministrativo di gestione delle assegnazioni dei lotti assai complesso da gestire: sorsero numerose liti e proteste pur riuscendo la macchina ad incedere senza particolari intoppi sino a quando Tiberio, candidatosi per la rielezione a tribuno della plebe venne assassinato su mandato dell'aristocrazia terriera.

Dell'opera del primogenito raccolse il testimone, circa dieci anni più tardi, Gaio che tentò di reintrodurre un testo normativo con un'ossatura quasi del tutto analoga alla prima *lex Sempronia* ed introducendo una proposta di allargamento della cittadinanza romana agli italici. L'iniziativa fu talmente mal vista che presto il pluri candidato tribuno andò incontro alla stessa fine del fratello maggiore.

Nei successivi anni, tutti gli elementi della riforma graccana che avevano dimostrato particolare attenzione alle istanze del ceto agricolo vennero progressivamente accantonati in favore di un ritorno alla legge del latifondo: oltre agli esoneri fiscali, incise molto sull'assetto complessivo la reintrodotta possibilità di alienare i fondi assegnati in concessione, rendendoli facili prede dei ricchi possidenti.

Il provvedimento che comportò la definitiva chiusura del sipario sul tentativo di riforma portato avanti dai Gracchi fu la *lex agraria* del 111 a.C. di cui si parlerà nel prosieguo della trattazione a proposito dell'introduzione del concetto di *ager privatus*. Sostanzialmente la legge introduceva una lunga lista di tipologie di terreni che, con una terminologia moderna, si potrebbero definire in regime di proprietà privata, essendo essi scevri da qualsiasi tipo di implicazione di natura concessoria e non dovendo i loro beneficiari sottostare al pagamento di alcun tributo. *Ex multis* figuravano i terreni legittimamente occupati nei limiti della legge Sempronia, quelli assegnati ai cittadini romani dai triumviri e quelli occupati con l'intento di coltivarli ma entro il limite di trenta iugeri.

È presto riscontrabile come le categorie agrarie di riferimento siano rimaste quelle dell'impianto graccano ma rispetto a quell'impostazione che voleva il *Populus Romanus* al centro della vicenda amministrativa, svolgendosi essa sulla base di un regime concessorio, la *lex* a cui il Rudorff attribuì il nome di Thoria sembrerebbe aver creato uno iato tra la natura pubblica e quella privata della gestione del suolo coltivabile dando inizio ad un processo di irreversibile allontanamento dalla concezione collettivistica propria della Roma delle origini verso un contesto segnato da un crescente individualismo poi consolidatosi in epoca imperiale e soprattutto giustinianea.

A chiosa finale di questa breve rappresentazione del contesto economico-sociale della Roma repubblicana, fortemente condizionato da una politica agraria ricca di eventi modificativi del complessivo assetto di gestione della terra pubblica, e per non perdere di vista il fulcro tematico di questo lavoro, non resta che riflettere sull'importanza degli agrimensori. Sicuramente richiesti per dare corso al programma di assegnazioni di terra pubblica e per cercare di dirimere le controversie da esso scaturenti, per i *mensores* era essenziale una formidabile conoscenza del quadro legislativo di settore, così spesso suscettibile di modificazioni. E chissà che, date le loro vaste conoscenze della materia giuridica, non venissero consultati anche in occasione della stesura delle proposte di legge, ricoprendo così un ruolo attivo nella politica che sarebbe poi andata ad incidere direttamente sullo svolgimento della loro opera professionale.

2.3 Le Colonie romane. La gestione delle popolazioni assoggettate al potere dell'Urbe.

Quali tecnici emissari dell'amministrazione centrale, gli agrimensori venivano inviati nelle varie aree territoriali via via sottoposte al potere romano per espletare le funzioni di divisione del terreno agricolo. Il dominio sulle regioni appena conquistate veniva consolidato attraverso la fondazione di colonie. Queste consistevano in

comunità autonome, composte da cittadini romani o latini, legate a Roma da un eterno vincolo di alleanza. Talvolta la loro *deductio* veniva disposta in aree spoglie e disabitate; molto più sovente, però, venivano sfruttate le strutture urbane degli insediamenti preesistenti, nonché le aree agricole circostanti, in cui le colture erano già state avviate. Igino riporta di questa prassi in un passo della sua *Constitutio limitum* attinente al caso in cui le linee portanti della *limitatio* sorgessero in prossimità della città:

Hyg. Grom., *Constit. limit.* L. 178.10: *Multis ergo generibus limitum constitutiones inchoatae sunt. quibusdam coloniis kardo maximus et decimanus non longe a civitate oriuntur. nam in proximo esse debent, immo, si fieri potest, ex ipsa colonia inchoari: sed quoniam vetusta municipia in ius coloniae transferuntur, stantibus iam muris et ceteris moenibus limites primos nisi a foris accipere non possunt.*

Il caso appena citato non prevedeva la sopraffazione di un popolo nemico, essendo il municipio già legato a Roma. Si sarebbe trattato di una conversione dello *status* giuridico con i dovuti adeguamenti in tema di centuriazione dei lotti limitrofi.

Il reale problema, che avrebbe in parte condizionato anche l'opera dei gromatici, sarebbe stata la gestione delle popolazioni indigene sconfitte militarmente e rimaste espropriate dall'imposizione della struttura ordinamentale delle colonie. Siculo Flacco tratta il tema in un frammento del suo *De condicionibus agrorum* nel quale parla diffusamente delle vicende relative alle assegnazioni riservate ai veterani:

Sic. Flac. *De cond. agr.* L. 159.15: *Illud praeterea comperimus, deficiente numero militum ueteranorum agro qui territorio eius loci continetur, in quo veterani milites deducebantur, sumptos agros ex vicinis territoriis divisisse et assignasse; horum etiam agrorum, qui ex vicinis populis sumpti sunt, proprias factas esse formas.*

Gli originari proprietari venivano allontanati definitivamente dai lotti destinati ai coloni e soltanto in rari casi si verificava che ricevessero una qualche forma di compensazione monetaria. Poche righe più avanti Siculo ne fa parola:

Sic. Flac. *De cond. agr.* L. 160.22: *ut etiam in aliquibus regionibus comperimus, quibus, ut supra diximus, redditi sunt agri: iussi professi sunt quantum quoque loco possiderent. aliquibus vero ita contigit, ut iussi aestimatione facta profiterentur; quibus secundum aestimationem pecunia data est, pulsique agris suis sunt, veteranusque victor eo deductus est.*

Alternativamente era previsto che gli sconfitti rimanessero in stato di soggezione e asservimento ai conquistatori[90] o, nello scenario diametralmente opposto, venisse loro esteso il beneficio della cittadinanza romana, con la conseguente assegnazione di un terreno secondo il regime del *Dominium ex Iure Quiritium*[91].

L'avviso del Gagliardi è che esistesse anche un'ulteriore possibilità, ben più frequente, e cioè "che gli indigeni continuassero a risiedere, con l'autorizzazione dei Romani, entro i confini della colonia, nello *status* personale di libertà e mantenendo la loro propria cittadinanza"[92]. Ed è ancora lo stesso Siculo Flacco a dar notizia di questa prassi:

Sic. Flac., *De cond. agr.* L. 155.3: *Causam autem dividendorum agrorum bella fecerunt. captus enim ager ex hoste victori militia veteranoque [est] assignatus hostibus pulsis aequalis in modo manipuli datus est. nec tamen omnibus personis victis*

[90] Cfr L. Gagliardi, *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni,* in *Mélanges de l'École française de Rome,* 127-2, 2015, in cui l'autore fonda la sua considerazione su di un passo degli Annali di Tacito, 14.31: "*Qua contumelia et metu graviorum, quando in formam provinciae cesserant, rapiunt arma, commotis ad rebellationem Trinobantibus et qui alii nondum servitio fracti resumere libertatem occultis coniurationibus pepigerant, acerrimo in veteranos odio. quippe in coloniam Camulodunum recens deducti pellebant domibus, exturbabant agris, captivos, servos appellando…*".

[91] T. Livio, op. cit., Vol. 8, 14.8: *et Antium nova colonia missa, cum eo ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni vellent.* Che testimonia l'episodio della concessione della *civitas* alla colonia di Anzio.

[92] L. Gagliardi, *Fondazione*, op. cit.

ablati sunt agri; nam quorundam dignitas aut gratia aut amicitia victorem ducem movit, ut ei(s) concederet agros suos.

Non tutti coloro che erano stati allontanati dai propri terreni li avrebbero poi riottenuti. Solo alcuni, in ragione della loro *dignitas*, o del rapporto che li legava ai colonizzatori, sarebbero stati in grado di beneficiare di questa concessione. In altri passi lo stesso autore gromatico specifica le circostanze per le quali si erano verificate simili restituzioni:

Sic. Flac., *De cond. agr*. L. 162.20: *aliquibus vero auctores divisionis reliquerunt aliquid agri, id est quibus abstulerunt, quatenus haberent iuris dictionem: aliquos intra muros cohibuerunt*.

Innanzitutto succedeva che gli incaricati delle divisioni lasciassero alcune porzioni di suolo a chi se le era viste confiscare. Alternativamente poteva verificarsi che lasciassero nelle mani degli originari proprietari i piccoli centri abitati, pur privati della giurisdizione sulla campagna circostante che era invece riservata alla colonia.

Capitava anche che alcune aree della *limitatio* non venissero assegnate perché prossime a rilievi montuosi o ad altre asperità e quindi difficilmente coltivabili:

Sic. Flac., *De cond. agr* L. 164.16: *Cum non potuerit universus ager in assignationem cadere propter aut asperitatem locorum aut praerupta montium, quamvis excederent fines lege datos, tamen, quoniam vacabant, concessi sunt his quorum finibus sumpti erant, nec tamen iuris dictio concessa est*.

In virtù di queste condizioni, tali aree, ricomprese nelle colonie, erano spesso restituite ai *veteres possessores*. Igino usa proprio questa espressione per definire gli originari abitanti delle terre conquistate, i quali, in seguito alla centuriazione, pur sempre a

condizioni deteriori rispetto ai coloni, potevano ambire ad ottenere una porzione di suolo divenuto romano:

Hyg. Maior., *De cond agr*. L. 117.12: *Hi autem quibus adsignati sunt, deducebantur intra centuriationem: et quae superfuerant subsiciva his concessa <sunt>, id est eorum rei publicae, ex quorum territorio sumpserant agros, ita ut in eos quos donaverant r(ei) p(ublicae) agros, et in eos qui redditi erant veteribus possessoribus, iuris dictio salva esset eis, ex quorum territorio sumpti erant agri*.

La restituzione non era individuale ma a beneficio della comunità assoggettata al dominio dell'Urbe che, ritornando nella disponibilità delle terre, le sottraeva *in toto* alla giurisdizione della colonia.

Resta da comprendere a quale categoria giuridica fosse ascrivibile il rapporto degli originari possessori con le estensioni di suolo agricolo che venivano reimmesse nella loro disponibilità, avendo esse subito il processo di riforma da parte della tecnica gromatica e trattandosi quindi di terreni sottoposti a regime concessorio. Le fonti agrimensorie non sono precise nell'utilizzo dei termini proprietà e possesso, sovrapponendone spesso il significato. È però certo che gli indigeni colonizzati fossero estranei alla cittadinanza romana e quindi "titolari di una sorta di proprietà pellegrina"[93].

2.4 L'*ager* nell'esperienza proprietaria romana.

Restando in tema di *ager*, una delle più significative contrapposizioni tra complementi di specificazione ad esso attribuibili è quella tra *publicus* e *privatus*. Tra i due esiste un divario cronologico di all'incirca un secolo, essendo il secondo

[93]L. Gagliardi, *Fondazione*, op. cit.

comparso per la prima volta il alcune righe della celebre *lex agraria* epigrafica del 111 a.C[94]:

Linea 14: *in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: [i]s ager privatus esto*.

il testo normativo disciplina il regime giuridico dei *trientabula* che, come si evince dal nome, erano appezzamenti di dimensioni non superiori a trenta iugeri di cui i singoli si erano, sino a quel momento, abusivamente serviti, dopo averli occupati. Non è del tutto chiaro se, a seguito del riconoscimento, gli utilizzatori dovessero corrispondere una qualche forma di canone periodico[95]; elemento che, se realmente riscontrato, non farebbe che confermare le peculiari caratteristiche della proprietà in ambito romano. Il pagamento cadenzato porterebbe ad un inquadramento dell'istituto nel novero della *locatio*, geneticamente diversa dal *dominium*, se non altro per l'aspetto dell'*animus* con cui il singolo si rapporta al bene. È difficile riuscire a capire se, nel momento in cui la legge sancisce l'esistenza e l'applicazione di un regime a carattere privatistico, il legame con il sistema collettivistico "statale" venga completamente meno. Sul punto è illuminante la testimonianza di Festo, tratta dall'epitome di Paolo a cui fa riferimento il Sacchi:

Paulus-Festus, L. 252,20: *Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quae uniuscuiusque sint; hinc et privilegium et privatus; dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum*.

[94] O. Sacchi, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.*C., Napoli 2006, 72-83.
[95] C. Moatti, *Étude sur l'occupation des terres publiques à la fin de la République Romaine*, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 3, 1992. P. 71.

A *privatus*, che sta a significare ciò che appartiene al singolo, si contrappone il termine *ademptum* e cioè "sottratto"[96]. Non è un caso che il verbo italiano privare abbia esattamente il medesimo significato dell'*adimere* latino: il concetto di privato, e con esso l'idea di disposizione incondizionata su di un bene di qualsiasi natura, non è autonomo ma esiste solo in funzione del sacrificio della totalità dei consociati. In questo quadro, non così peregrina sarebbe l'interpretazione del canone periodico quale lascito della proprietà pubblica in quella privata, sintomo di tempi non ancora maturi per una definitiva divisione delle due sfere, soprattutto in riferimento ad una *res* come la terra coltivabile, pregna di significato sia pratico che simbolico per un'Urbe in fase di continua espansione.

Non è un caso che anche una fonte extra giuridica del calibro di Cicerone[97] sia orientata su una visione della proprietà legata alla struttura statale:

Cic., *De off*. 1.7.21: *Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevis] sibi appetet, violabit ius humanae societatis*.

questo frammento lascia intendere come, secondo l'Arpinate, non esistendo in natura il concetto di proprietà privata, risiederebbe nello Stato - termine che secondo la più parte della dottrina andrebbe utilizzato con cautela in ambito romano - la base legittimante del diritto all'esclusivo godimento dei beni. E oltre a garantire la struttura normativa o negoziale perché di esso il singolo possa effettivamente beneficiare, si frappone anche alla sua violazione: per essa sancisce la contrarietà al *ius humanae societatis*.

[96] O. Sacchi, "Ager est, non terra", op. cit.
[97] M. T. Cicerone, *De Officiis*, Vol. 1, edizione italiana a cura di Giusto Picone e Rosa Rita Marchese, ET classici Einaudi, 2019.

Questa impostazione ha condizionato lungamente il rapporto tra *possessio* dell'*ager publicus* e *dominium*[98] comportando una progressiva separazione dell'istituto di *ius civile* dal contraltare bonitario. È solo, però, in virtù della concezione duale del diritto romano, in cui, parallelamente allo *ius antiquum,* si affermò il crescente potere del Pretore, che si deve una distinzione dei caratteri formali delle due forme di godimento del suolo: come da un punto di vista sostanziale - sia per quanto attiene alla disponibilità che alla trasmissibilità *mortis causa* - così processuale - con delle guarentigie prima interdittali e poi attraverso strumenti *ex fide bona* – l'effetto pratico nei confronti del singolo era sovrapponibile. Se quindi, sotto l'aspetto sostanziale, le due forme di controllo della terra coltivabile si equivalevano, la differenza risiedeva primariamente nel grado di autonomia che gli istituti riuscirono a frammettere tra loro e l'ordinamento statuale. Per il sistema dell'*ager publicus* il legame con il Popolo romano e le sue istituzioni rimase profondo e difficilmente eliminabile; la proprietà, di contro, fatti salvi i naturali limiti posti al suo legittimo esercizio, divenne un istituto individuale ed esclusivo, al riparo da forme di collettivismo o ingerenze pubbliche.

Dunque, volendo ridurre all'essenziale la sequenza evolutiva delle forme di godimento della terra coltivabile, dall'originario *ager Romanus,* contrapposto al *peregrinus* e all'*hosticus* - i cui territori appartenevano in un caso a popoli alleati o riconosciuti e nell'altro a Stati contro cui Roma era in guerra – sorsero prima il *publicus populi Romani* e successivamente il *privatus*. Quest'ultimo, come si è tentato di riportare, costituì la porta d'accesso alla proprietà privata. Non senza eccezioni però: basti pensare all'*ager privatus vectigalisque* che nonostante ammettesse una perpetua signoria dei singoli sul bene, esigeva il pagamento di un canone periodico, appunto chiamato *vectigal*, da intendere come strascico dell'origine pubblica del sistema di gestione della terra coltivabile.

Ad avvalorare quanto appena affermato si riporta l'avviso del professor Capogrossi Colognesi a proposito delle varie tipologie di *ager:* "Resta però il fatto che

[98] O. Sacchi, ivi.

per varie situazioni appropriative rientranti in questa vasta categoria, sotto alcuni aspetti centrali, quali l'estensione del godimento, la rilevanza rispetto ai terzi, le forme di trasmissione del bene e la sostanziale persistenza nel tempo del rapporto appropriativo, si possa riconoscere che ci si trova piuttosto di fronte a forme di semiproprietà che non a precarie concessioni da parte dello stato. E non a caso, del resto, sul piano stesso della rappresentazione formale, terre provinciali e *ager publicus* tendono a fondersi nel quadro di uno stesso schema: la signoria eminente dello stato e la titolarità effettiva da parte dei concessionari. Questo è vero soprattutto in relazione ad alcune figure di *ager publicus*: ci riferiamo in particolare all'*ager quaestorius*, nonché alla figura più significativa, sotto questo profilo, costituita dall'*ager vectigalis* (e dall'*ager privatus vectigalisque*)"[99].

Vengono quindi delineandosi i momenti salienti del percorso di trasformazione dell'*ager* da terreno appartenente all'intero popolo romano a cespite patrimoniale rientrante nella proprietà privata del singolo. Uno dei momenti cruciali di questa evoluzione è rappresentata dalla nascita dell'*ager privatus* quale anello di congiunzione tra l'antico rapporto di natura pubblica ed i successivi concetti giuridici afferenti alla sfera dell'appartenenza individuale.

In linea con la definizione capogrossiana di "semiproprietà" o "proprietà *sui generis"*, tutti gli altri studiosi che si siano trovati di fronte alla necessità di trovare una locuzione definitoria di *ager privatus* hanno utilizzato formulazioni simili, come "*possessio* extragiuridica in regime di concessione sempre revocabile"[100] o "proprietà relativa[101]" senza mai spingersi a riconoscere in esso una forma compiuta dell'istituto proprietario. È pur vero che nella *lex agraria* il termine *dominium* non compare proprio; se ne rinvengono le prime attestazioni in epoca tardo repubblicana tra i testi di alcuni autori, tra cui Cicerone, Livio e Varrone, che però lo usano nella sua

[99] L. Capogrossi Colognesi, voce *Proprietà* (dir. rom.), in Enc. dir., 37, 1988, p. 205.
[100] A. Guarino, *Ragguaglio di Diritto Privato Romano*, Napoli, 2002, p. 127 e ss.
[101] M. Kaser, *Über 'relatives Eigentum' im altrömischen Recht*, in *ZSS*, 102, 1985, 1 e ss.

accezione di potere monarchico – il "dominio" – e pertanto con una rilevanza politico costituzionale, distante dal diritto privato sostanziale[102].

2.5 La concezione della proprietà a Roma.

Nella Roma delle origini il concetto di proprietà venne inizialmente espresso attraverso lo schema del *mancipium*, secondo cui un soggetto poteva esercitare il suo potere su beni ed individui in ragione del suo ruolo gerarchicamente sovraordinato nel contesto sociale di appartenenza. Questo potere di disposizione è ben individuabile nella *potestas* del *pater familias* che oltre ad avere il pieno controllo delle *res* decideva arbitrariamente delle sorti dei componenti del nucleo familiare, fossero essi schiavi, donne o figli.

Se quindi il *mancipium* delineava i limiti di esercizio dell'*imperium* di un individuo, è probabile che esprimesse una concezione di natura potestativa e non patrimoniale [103].

Il potere sul bene è evidentemente manifestato anche nell'eventualità che il suo proprietario intenda alienarla e, a tal proposito, è perfettamente lineare che l'unico strumento di trasferimento della proprietà nella prima fase della storia del diritto romano fosse l'istituto della *mancipatio*. Essa consisteva in un rito solenne durante il quale emergeva appieno la concezione arcaica dell'appartenenza. La *res* oggetto del negozio doveva essere materialmente presente: ciò a significare la stretta correlazione tra l'idea di signoria sul bene e la sua disponibilità materiale. Questo concetto andrà successivamente differenziandosi quando l'istituto proprietario si comporrà di una fisionomia autonoma non essendo più necessaria la contemporaneità del diritto e della materiale disponibilità del bene sul quale esso si esplica. A tale livello di sensibilità

[102] O. Sacchi, *L'ager privatus della lex del 111 a.C. come proprietà fondiaria nella prospettiva giuridica del suo tempo*, in Teoria e Storia del Diritto Privato, N. XVI, 2023, p. 13.
[103] R. Robaye, *Du "dominium ex iure Quiritium" à la propriété du Code civil des Français*, in Revue internationale des droits de l'antiquité, n.44, 1997, p. 322.

giuridica i romani arrivarono con un approccio casistico, senza mai sistematicizzare l'istituto, portandolo ad una nozione compiuta. Tale compito fu assolto dai giuristi medievali che utilizzarono un passo del Digesto giustinianeo per ricavarne una definizione:

D. 5, 3, 25, 11: *Consuluit senatus bonae fidei possessoribus, ne in totum damno adficiantur, sed in id dumtaxat teneantur, in quo locupletiores facti sunt. quemcumque igitur sumptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt. nec si donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt. plane si ἀντίδωρα acceperunt, dicendum est eatenus locupletiores factos, quatenus acceperunt: velut genus quoddam hoc esset permutationis.*

Il frammento del testo utile allo scopo definitorio è quel *dum re sua se abuti putant* dal quale venne ricavato lo *ius utendi et abutendi* inteso come il diritto del singolo di disporre liberamente di una *res* appartenentegli o di non disporne, dimenticando persino di esserne proprietario, come anche di utilizzarla in modo non conforme all'effettiva destinazione d'uso ad essa assegnata.

È del tutto singolare che la nozione venga ricavata da un testo giustinianeo in materia successoria che di proprietà non parla esplicitamente: il senatoconsulto si riferisce ai possessori di buonafede e questo elemento testuale permette di capire come le categorie giuridiche dell'epoca arcaica non avrebbero potuto permettere il raggiungimento di un'idea evoluta di proprietà, proprio per l'evidente mancanza di strumenti giuridici che concorressero alla formazione dell'istituto. In primo luogo, il possesso in buona fede avrebbe permesso il raggiungimento del diritto di proprietà sul bene grazie all'*usus*. Inoltre, la concezione di *fide bona* a cui fa riferimento il testo è di natura soggettiva, pertanto attiene all'*animus* con cui il possessore dispone del bene, credendo in cuor suo che esso gli appartenga. Quindi l'intervento del diritto pretorio è stato di fondamentale importanza per la nascita di un concetto compiuto di signoria

individuale: a *latere* del rigido schema del *ius civile,* venne a consolidarsi un'alternativa pratica e fruibile da tutti i componenti della società anche al di fuori del sistema chiuso della cittadinanza romana.

Parlare di una sola forma, per di più definitiva e immobile, di proprietà a Roma è impossibile, innanzitutto per una questione sistemica. Con l'avvento della figura del Pretore, si verificò una spaccatura dell'unità dell'ordinamento giuridico romano, dettata da esigenze di elasticità che sino a quel momento il castello di regole del diritto civile *antiquus* non aveva dimostrato di avere. Fu così che accanto al *dominium ex iure Quiritium* nacque la *possessio ex fide bona* che grazie all'usucapione sarebbe potuta diventare proprietà riconosciuta anche secondo i criteri del diritto civile; allo stesso scopo venne concepita l'*actio Publiciana* che simulava l'esistenza dei requisiti formali necessari per essere considerati proprietari di un bene pur non essendo stati essi ancora raggiunti. Divenuto quindi il possesso non soltanto la situazione fattuale dell'istituto proprietario ma anche quella prodromica al suo raggiungimento, ciò permise alla *traditio* di diffondersi ben al di là del limitato utilizzo entro cui era stata confinata dalla struttura tipica ed esageratamente formale dei negozi *per aes et libram*. Essa si dimostrò preferibile principalmente per la non necessarietà di tutti gli adempimenti richiesti nella *mancipatio* o nell'*in iure cessio* al fine di trasmettere la *res*.

Alla luce di queste precisazioni risulta sicuramente più intelligibile un contesto fondiario romano nel quale si trovarono a coesistere per secoli diverse forme di godimento individuale della terra coltivabile non inquadrabili sotto un'unica categoria giuridica ma piuttosto tra una pletora di alternative dipendenti dalla multipolarità del sistema giuridico che ne era alla base. La frammentazione dei sistemi di gestione del suolo derivava da un contesto amministrativo incline al decentramento e da un quadro di diritto sostanziale non univoco. La conseguenza fu il raggiungimento di una sovrapproduzione di categorie classificatorie che in epoca tarda vennero accorpate e ridotte per esigenza di chiarezza e semplicità procedurale. Per i beneficiari dei terreni lo schema di riferimento divenne unico, perpetuo e condizionato dal pagamento di un canone annuale.

E ancora per via dell'evoluzione degli istituti afferenti al novero dei diritti reali nacque il termine *proprietas*, il più recente dei modi di definire la signoria individuale su di un bene, giunto sino alla modernità. Il sostantivo ebbe origine nell'ambito dell'usufrutto per designare il soggetto che pur mantenendo il diritto sul bene non poteva goderne sino al venir meno del diritto reale limitato gravante su di esso. Anche se pure in questo caso il legame con la parola *dominium* rimase forte essendo la figura del nudo proprietario definita inizialmente con la locuzione "*dominus proprietatis*"[104].

Contrariamente a *dominium*, però, la parola *proprietas* non ebbe una genesi, per così dire, autonoma ma, al contrario, funzionale all'inquadramento giuridico dell'istituto dell'usufrutto. Pensare che il termine utilizzato per designare il diritto reale assoluto ricoprisse un ruolo subalterno rispetto a quello di uno *ius in re aliena* è quanto meno singolare. Ma ciò non può che offrire lo spunto per menzionare la caratteristica forse più peculiare della proprietà: l'elasticità. Intesa come corollario del tratto di assolutezza della signoria sui beni, l'elasticità conferisce alla *proprietas* il potere di resistere alle compressioni portate da altri diritti reali limitati, rimanendo latente e ritornando alla sua ampiezza originale al momento della loro estinzione. Esattamente come nell'usufrutto, dove il nudo proprietario vedrà fortemente, per non dire completamente, limitato il suo diritto sino alla morte dell'usufruttuario, perché poi esso possa tornare ad essere esercitato nella sua interezza. Queste eventualità modificative che prevenivano al diritto di proprietà di dispiegare integralmente i suoi effetti oltre che *ex lege* potevano essere di origine socio-economica. E la presenza di limiti del *dominium* romano è sempre stato un elemento di netto distanziamento dalla concezione ottocentesca dell'istituto. Dalle XII tavole sino ad arrivare ai codici Giustinianei, tale diritto è stato inquadrato entro confini che ne hanno limitato l'espressione di quelle caratteristiche di completezza ed inviolabilità incondizionatamente attribuitegli dalla concezione moderna. Si pensi al frammento

[104] J.P. Coriat, *La notion romaine de propriété: une vue d'ensemble*, in Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècle), 1995, n. 206, p. 18.

delle Istituzioni di Giustiniano nel quale viene affrontato il tema del maltrattamento degli schiavi da parte dei padroni:

Iust. *Institutiones* 1, 8, 2: *Sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio nostro sunt, licet sine causa legibus cognita et supra modum in servos suos saevire. nam ex constitutione divi Pii Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur quam qui servum alienum occiderit. sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur. nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos bonis condicionibus vendere, ut pretium dominis daretur: et recte; expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur.*

Si evince dal testo che l'autorità giudiziaria che venisse a conoscenza di tali sevizie disponesse dell'autorizzazione alla vendita dei servi per strapparli alle violenze dei propri *domini*. Il rescritto di Antonino Pio da cui proviene la decisione è del II secolo d.C. e la sua collocazione temporale consente di comprendere come già in quell'epoca fosse manifesto un interesse sociale a che i componenti della comunità non abusassero della proprietà dei loro beni[105].

Nelle sue Istituzioni, Gaio, citando lo stesso testo della costituzione antoniniana menzionata poche righe sopra, interpreta quel *male enim nostro iure uti non debemus* applicandolo al caso del prodigo, colui che è incapace di gestire oculatamente le sue disponibilità:

Gai inst. 1, 53: *Et utrumque recte fit: Male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio.*

[105] O. Diliberto, *Il diritto di proprietà: estensione e limiti. Dal diritto romano ai codici contemporanei. Cenni critici*, Roma e America. Diritto romano comune, Vol. 28, Roma, 2009, p. 64.

Anche in questo caso il fine stava nell'evitare che i singoli facessero un uso socialmente scorretto di ciò che era loro. Volterra, a tal proposito, parlava di "importanza sociale della proprietà"[106].

Infine, in ambito di proprietà fondiaria, è significativo menzionare la disciplina degli *agri deserti* secondo cui i terreni abbandonati o lasciati in disuso da un proprietario potevano essergli sottratti per concederli in assegnazione a chi fosse interessato a coltivarli.

Nondimeno si pensi al rimedio processuale offerto dalla *longi temporis praescriptio* che pur essendo caratterizzato da effetti diversi da quelli dell'usucapione consisteva in uno strumento giudiziale a favore del possessore del campo che lo avesse coltivato, contro il legittimo proprietario.

Questi esempi così variegati permettono di comprendere come la concezione della proprietà in epoca romana non coincidesse con un'assoluta libertà patrimoniale talvolta soggetta a delle compressioni *ex lege* ma, piuttosto, con un diritto del privato sottoposto ad un controllo tale da parte della collettività che essa poteva addirittura causarne la perdita[107].

2.6 Diritti reali e agrimensura, dove sta il trait d'union?

I terreni arcifinali, nella disciplina agrimensoria, costituivano l'opposto logico degli *agri limitati*. Nel caso dei primi, il suolo, infatti, non era stato sottoposto ad alcuna divisione e apposizione di confini. Nell'espletamento della pratica gli agrimensori dovevano attenersi a dei criteri di frazionamento che comprendessero lo spazio necessario per il raggiungimento dei campi non accessibili mediante una via pubblica o comunque circondati da altri lotti. Così da prevenire l'altrimenti inevitabile transito di individui e bestiame su quelle porzioni di suolo posizionate in aree di

[106] E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano,* Roma, 1972, p. 302 ss.
[107] O. Diliberto, *Il diritto*, op. cit., p. 66.

"passo". Quando il territorio agricolo non diveniva oggetto di divisione standardizzata sulla base delle regole della *limitatio* il problema del raggiungimento dei terreni interclusi si manifestava con maggior frequenza. Questa conseguenza è presto spiegata in ragione del fatto che i terreni arcifinali non possedevano confini stabiliti e quindi neppure spazi formalmente adibiti al passaggio. La viabilità stradale, inoltre, non era sufficientemente capillare da poter garantire accessi autonomi a tutti gli appezzamenti e nonostante esistesse una fitta rete di percorsi cosiddetti "interpoderali" di natura privata, alcuni campi rimanevano circondati e non autonomi. Siculo Flacco è stato l'autore gromatico ad interessarsi in maniera più approfondita delle tipologie di *viae* presenti nel panorama agricolo romano:

Sic. Flacc. *De cond. agr.*, L. 145.26: *quaedam ergo uiae aliquando fines transeunt possessionum. quarum tamen non omnium una eademque est condicio. nam sunt viae publicae [regales], quae publice muniuntur et auctorum nomina optinent. nam et curatores accipiunt, et per redemptores muniuntur, et in quarundam tutelam a possessoribus per tempora summa certa exigitur. vicinales autem viae, de publicis quae devertuntur in agros, et saepe ipsae ad alteras publicas perveniunt, aliter muniuntur, per pagos, id est per magistros pagorum, qui operas a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt. aut, ut comperimus, uni cuique possessori per singulos agros certa spatia adsignantur, quae suis inpensis tueantur. etiam titulos finitis spatiis positos habent, qui indicent cuius agri quis dominus quod spatium tueatur. ad omnes autem agros semper iter liberum est. nam aliquando deficientibus vicinalibus viis per agros alienos iter praestatur. quidam etiam conueniunt specialiter uti servitutem prestent his agris ad quos necesse habent transmittere per suum. nam et his verbis conprehenditur, ITA VT OPTIMVS MAXIMVSQVE EST.*

L'agrimensore menziona le varie *viae* che passavano attraverso terreni di proprietà differenziandole tra *publicae* e *vicinales*: le prime venivano realizzate con denari della collettività e prendevano il nome di chi aveva voluto la loro costruzione.

Le seconde svolgevano la funzione di collegare due vie pubbliche tra loro o una di esse ad un campo[108]. Ma la possibilità di accedere al proprio terreno doveva essere garantita e, pertanto, in carenza di strade vicinali che lo permettessero, era necessario ricavare un passaggio *ad hoc* a scapito dei proprietari dei fondi che si trovavano tra la via di accesso più prossima e l'area interclusa. Veniva così concepita una servitù di passo che, a parere del gromatico, permetteva all'appezzamento di essere considerato *optimus maximus*. Su questa espressione sembra utile il confronto con un passo del giureconsulto Paolo contenuto nel cinquantesimo libro del digesto:

Paul. 5 *ad Sab*. D. 50.16.169: *Non tantum in traditionibus, sed et in emptionibus et stipulationibus et testamentis adiectio haec 'uti optimus maximusque est' hoc significat, ut liberum praestetur praedium, non ut etiam servitutes ei debeantur*.

Si evince dal frammento paolino che nel contesto delle compravendite immobiliari, qualora l'acquirente avesse scoperto l'esistenza di una servitù gravante sul terreno oggetto del negozio, avrebbe potuto ritenere responsabile il venditore tranne nel caso in cui quest'ultimo avesse mancipato il fondo *uti optimus maximusque*. Tale formula metteva al riparo chi acquistava da eventuali soprese che potessero sorgere in seguito al perfezionamento del negozio transattivo. Siculo Falcco attribuiva però alla locuzione un significato ben diverso: l'agrimensore considerava "ottimo e massimo" il suolo a cui, proprio attraverso la costituzione di una servitù, era permesso l'accesso, segnando una netta cesura con la definizione avanzata dal giurista. Sul tema la dottrina si è divisa, avanzando una parte di essa – segnatamente rappresentata dalla romanistica – un'interpretazione che vorrebbe l'agrimensore conscio del significato tecnico di quell'*ita maximus optimusque est* utilizzando piuttosto il *mensor* l'espressione con un'accezione volutamente impropria, connotata da tratti di praticità e finalizzata a garantire un pieno utilizzo del suolo[109]. Campbell, al contrario, si è

[108] Cfr. L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, Giuffrè, Milano, 1969.
[109] M.P. Pavese, *'Iter actus'. Ricerche sulla viabilità privata nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2013, pp. 94 e ss.

dimostrato nettamente più dubbioso delle conoscenze giuridiche dell'autore gromatico affermando che Siculo Flacco abbia usato tale locuzione perché normalmente associata al linguaggio giuridico ma senza conoscerne il significato tecnico[110].

Il testo di Siculo Flacco prosegue proponendo un ordine genetico delle varie tipologie di *viae* comunemente utilizzate per passare attraverso i campi altrui:

Sic. Flacc., *De cond. agr.*, L. 145.8: *nam et aquarum ductus solent per alienos agros iure transmittere. itaque, ut diximus, viae saepe necessario per alienos agros transeunt; quae non universo populo itinera praestari videntur, sed eis ad quorum opera, et eis ad quorum agros per eas vias peruenire necesse est. hae ergo de vicinalibus solent nasci. nam et communes uiae ex vicinalibus nascuntur; quae aliquando inter binos possessores in extremis finibus, pari utrimque modo sumpto, communique inpensa, iter praestant. privatae itaque viae ad finitiones agrorum non pertinent, sed ad itinera eis praestanda: quae sub exceptione nominari in emptionibus agrorum solent. ergo viae publicae et vicinales et communes in finibus incidunt: non enim finium causa diriguntur, sed itinerum. ita tam fas est finem facere quam et transire viam.*

Viene ribadita la necessità di realizzare delle vie di accesso che passassero attraverso altri campi e percorribili esclusivamente da chi ne avesse effettivo interesse, per integrare il tessuto interpoderale pubblico. Tali percorsi sarebbero rientrati, secondo il gromatico nel novero delle vie vicinali. Da esse sarebbe poi sorta la categoria delle vie comuni quando due proprietari di fondi finitimi avessero deciso, di comune accordo, di devolvere una porzione laterale di essi al passaggio di individui e armenti. Le vie comuni, quindi, come quelle pubbliche assolvevano indirettamente all'esigenza di tracciare i confini tra gli appezzamenti e venivano evidenziate nei mappali nonché espressamente menzionate negli atti di compravendita. Diversa era la

[110] B. Campbell, op. cit., p. 375.

considerazione delle vie private che permettevano l'accesso ai campi senza individuare i limiti tra di essi.

Secondo l'opinione di autorevole dottrina, è probabile che siano state le *viae communes* a costituire l'antecedente logico delle servitù di passo poiché le loro prime manifestazioni avrebbero presentato una struttura comproprietaria[111]. È qui che entra in gioco il ruolo degli agrimensori: nell'epoca delle procedure di assegnazione delle frazioni di *ager publicus* i terreni concessi ai coltivatori, a seguito della *limitatio*, erano di modeste dimensioni ed è improbabile che ciascuno di essi potesse essere direttamente raggiunto grazie a strade pubbliche o vicinali già esistenti. A ciò si aggiunga che il progressivo venir meno dei limiti alla possibilità di alienare quelle porzioni di suolo aveva portato ad un'enorme frammentazione del paesaggio agricolo[112]. Da lì l'esigenza di concepire passaggi condivisi sul fianco dei terreni che entrambi i possessori confinanti potessero sfruttare per accedervi.

Tuttavia non si può far a meno di rilevare che le due categorie non siano perfettamente sovrapponibili[113]: se nella fattispecie delle vie comuni, infatti, il sacrificio di terra gravava su entrambi i proprietari, nel caso della servitù il peso non era equamente ripartito ed uno dei due acconsentiva a cedere una porzione della sua signoria per permettere al vicino di raggiungere la strada più prossima. Basti pensare che una delle cause di estinzione delle servitù era - ed è rimasta - il venir meno dell'utilità del passaggio sul fondo servente, riconoscendo l'ordinamento, anche con la terminologia, il peso che uno dei due lotti coinvolti nella vicenda giuridica doveva sopportare. Ancora si pensi alla duplice funzione delle vie comuni che oltre a costituire un percorso utile segnavano i confini tra le proprietà. Questa seconda utilità ha una matrice sia di natura privata, per prevenire che i possessori dei terreni avanzassero pretese illegittime gli uni sugli altri, che pubblica, essendo i tributi fondiari calcolati in funzione dell'estensione dei terreni. Le *servitutes viae*, di contro, ebbero una genesi

[111] G. Grosso, *Le servitù prediali nel Diritto Romano*, S.P.E., Torino, 1969.
[112] cfr. B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali I*, in *AG*, XXV, 1880.
[113] A. Turetta, *L'autonomia privata nei* iura praediorum, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Milano, 2019.

squisitamente negoziale tant'è che lo strumento più adatto per la loro costituzione era la *mancipatio,* all'atto della quale il *mancipio dans* condizionava il trasferimento di una porzione del terreno al diritto di potervi transitare per raggiungere quella di cui era rimasto proprietario. Per altro, quella che costituiva a tutti gli effetti un diritto reale su cosa altrui entrò a far parte del novero delle *res mancipi* pur non essendo un'entità materiale. Qui risiede una peculiarità del diritto romano che, come considerava un *unicum* il diritto di proprietà ed il bene su cui esso veniva esercitato, così concepiva il rapporto tra la servitù ed il terreno da essa gravato. In sostanza, pur rientrando il diritto reale nel genere delle *res immateriales* l'oggetto su cui esso poteva essere esercitato ne condizionava persino la natura, in ragione della sua intrinseca e profonda realità. In fondo, il bene sul quale si esplicava primariamente il concetto di appartenenza tipico della società arcaica era la terra coltivabile e così collateralmente ad essa gli altri diritti "minori" che potevano in parte condizionarne la disposizione.

2.7 *Iter*, *via* e *actus*. *Iura praediorum* o strumenti di viabilità pubblica?

Nel lessico del mondo agricolo romano questi termini indicavano diverse forme di passaggio su di un fondo vicino: a piedi, con il carro o con il bestiame. Ad esse si aggiunga quella di *aquae ductus*, che permetteva il deflusso o l'afflusso di acque per l'irrigazione dei campi. Tale terminologia era sorta sulla base delle esigenze pratiche di una società arcaica dove la "facoltà d'uso dell'altrui bene" costituiva un elemento naturale del rapporto cittadino-*res publica*. Seguendo il ragionamento di Marx che è stato brevemente esposto in apertura di capitolo, se la *civitas* romana era condizione necessaria e sufficiente per l'ottenimento di un terreno coltivabile di proprietà, corollario di questa relazione biunivoca era anche la possibilità che quel terreno venisse temporaneamente percorso dal vicino, per una sorta di compressione

di natura pubblica della signoria sul fondo[114]. Così si spiegherebbe il perché della locuzione varroniana *"limitare iter"* che Brugi[115] sostiene afferire al piano della viabilità necessaria piuttosto che al mondo delle servitù. In buona sostanza, questi termini nacquero prima con una sfera semantica generica, per poi essere importati teleologicamente dal diritto, specificamente per qualificare e distinguere le servitù che attenevano ai *praedia*.

Ora non resta che rivolgere l'attenzione alla letteratura gromatica per capire se i suoi autori utilizzassero queste parole nella loro accezione comune o, piuttosto, con un significato tecnico-giuridico, dando dimostrazione, una volta ancora, di una vasta conoscenza della materia.

Per quanto riguarda il termine *iter*, il testo di riferimento è da rinvenire nel *De generibus controversiarum* di Igino, nel quale l'autore discute dell'impossibilità di acquisire il passaggio attraverso usucapione:

Hyg. Maior, *De gen. contr.*, L. 126.3-8.: *De fine si ageretur. quae res intra pedum quinque aut sex latitudinem quaestionem habet, quoniam hanc latitudinem vel iter culturas accedentium occupat vel circumactus aratri. quod usu capi non potest: iter enim non, quia ad culturas perveniatur, capitur usu, sed id quod in usu biennio fuit.*

Nonostante il gromatico specifichi che *l'iter* non poteva essere oggetto di acquisizione attraverso *usus* biennale poiché necessario al raggiungimento dei campi, questo elemento non fuga i dubbi riguardanti l'accezione che egli intendeva dare al termine stante l'altrettanta impossibilità di acquisire una servitù prediale attraverso prescrizione acquisitiva. A riguardo vale la pena di citare la posizione del Rudorff[116]

[114] Cfr G. Grosso, *Le servitù prediali*, III edizione, Utet, Torino, 1963 in cui l'autore afferma: "Le necessità dei fondi sono soddisfatte dal regime stabilito dall'ordinamento giuridico, mentre le servitú [...] rispondono ad uno scopo di mera utilità, che non involge la necessità".

[115] B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto,* Verona-Padova 1897, F.lli Drucker Editori, p.353.

[116] A. Rudorff, *Die Schriften Der Romischen Feldmesser: Erlauterungen Zu Den Schriften Der Romischen Feldmesser, Von F. Blume, K. Lachmann,* Vol. II, Berlino 1852, p. 433 ss.

che avrebbe ritenuto di interpretare le parole di Igino di modo che, al posto di ritenere inapplicabile l'usucapione perché in presenza di una servitù, avrebbe giustificato tale impossibilità per una mancanza di alcuni requisiti essenziali al perfezionamento del meccanismo di acquisizione: la buona fede e la continuità del possesso. Tale ipotesi è stata duramente avversata dal Brugi[117] che, di contro, ha seguito un ragionamento logico meno esposto: L'autore latino avrebbe composto l'opera a seguito della promulgazione della *lex Scribonia* che, appunto, aveva proibito formalmente l'usucapione delle servitù, e, perciò, negando la possibilità di acquisire tramite *usus* biennale l'*iter*, avrebbe dato dimostrazione di intenderlo come uno *ius praediorum* e non un semplice termine indicante l'accesso ai campi: l'*iter culturas accedentium*, diverso dal primo, non doveva sottostare a nessuna limitazione imposta dal provvedimento di legge. Medesimo rapporto di dipendenza esisteva tra l'*actus* della *limitatio* e la *servitus actus*: il primo ricompreso nel lessico tecnico agrimensorio; la seconda il prodotto dello sviluppo storico che portò alla configurazione delle servitù come *iura in re aliena*[118]. Resta però radicato il dubbio che la categoria dei *mensores*, dovendo spesso rispondere a necessità di natura pratica nell'espletamento delle funzioni legate alla regolamentazione della rete viaria, non prestasse particolare attenzione alla distinzione tra significato giuridico o "agrimensorio" dei termini. Conclusivamente, per citare le parole della Tuccillo: "l'*iter*, l'*actus* e la *via*, ancora noti alla giurisprudenza in un'epoca in cui si era già affermata la categoria dei *iura in re aliena*, sembrerebbero, quindi, tre tipi di strade campestri di diversa struttura e ampiezza a seconda della possibilità di utilizzazione – passaggio a piedi, a cavallo e con veicoli – piuttosto che delle servitù".

[117] B. Brugi, *Le dottrine giuridiche, op. cit., p. 363;*

[118] F. Tuccillo, *L'"iter culturas accedentium*" e le servitù di passaggio: ancora su Grom. Vet. 126.3-8 L., in Quaderni camerti di studi romanistici, n. 35, Jovene editore, Napoli, 2007.

2.8 Le servitù prediali come strumento di passaggio dalla comunione terriera alla proprietà individuale.

Già il Weber, nella sua analisi della storia agraria romana, aveva avuto modo di evidenziare il tratto collettivistico dello sfruttamento del suolo agricolo adottato dall'impianto gentilizio[119]. Tale modello aveva lasciato l'impronta pure nella successiva fase di formazione dell'*ager colonicus*, nonché nella concessione dell'*ager compascuus* sul quale intere comunità di cittadini avrebbero beneficiato dell'uso pascolivo condiviso[120]. Ma l'elemento più saliente della disamina weberiana è da rinvenire nell'individuazione del più plausibile punto di cesura e discontinuità tra l'organizzazione collettiva di sfruttamento dell'*ager* e l'inizio della sua graduale individualizzazione: esso risiederebbe nella capillare opera di centuriazione portata avanti dagli agrimensori [121].

Aspetto che, al contrario, lo studioso di Erfurt ha mancato di porre in risalto, consisterebbe nel ruolo determinante giocato dalle servitù nel raggiungimento di questa "singolarizzazione" culminata con la nascita del *Dominium ex iure Quiritium*[122]. Se nel contesto collettivo, il raggiungimento di un punto coltivabile dell'estensione terriera sarebbe stato permesso in ragione della mancanza di una qualsiasi delimitazione, la stessa facilità di accesso avrebbe giocoforza risentito dell'apposizione dei termini fisici che la lottizzazione aveva comportato. E proprio l'utilità della costituzione degli *iura praediorum* avrebbe permesso di aggirare il problema congenito alla privatizzazione della terra.

Esiste, per altro, una differente linea interpretativa che individua l'origine di alcune servitù negli istituti resistiti all'allontanamento dal modello collettivistico[123],

---

[119] M. Weber, *Die römische Agrargeschichte,* op. cit., p. 40 e ss.
[120] L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà*, op. cit., p. 371 ss.
[121] G. Santucci, *Gli usi civici: note minime fra "Diritto romano dei Romani" e tradizione romanistica*, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, a. CLII, fasc. 4, Bologna, 2020, p. 1065.
[122] G. Santucci, *Gli usi civici,* op cit., p. 1065.
[123] A. Rudorff, *Die Schriften Der Romischen Feldmesser*, op. cit. p. 395.

fra tutti il già menzionato *ager compascuus* o il *saltus*[124]: come se il diritto di far pascolare gli armenti o di raccogliere il legname venisse concesso a guisa di peso reale sul terreno boschivo o pascolivo. Questo orientamento pecca di considerare che la concezione romana mai avrebbe ammesso l'instaurarsi di una compressione della pubblica proprietà del suolo a favore di un privato. Ma come ha rilevato Riccardo Orestano a proposito di un tema sovrapponibile allo *ius compascendi*[125], sarebbe sorta una confusione terminologica tra servitù e concessione reale «come una conseguenza necessaria, logica e direi inevitabile di aver concepito queste concessioni come aventi talvolta inerenza reale, anziché sempre e soltanto personale». Le indicazioni delle fonti antiche rinvenibili sul tema non presentano carattere univoco e la difficoltà d'inquadramento giuridico permane anche in ragione del fatto che i *compascua* venivano disposti a favore dei fondi e non di chi ne deteneva la proprietà o il diritto di godimento. Sul punto la letteratura gromatica si dimostra allineata:

Hygin. Grom., *Constit. limit.* L. 200.11*: siqua compascua aut silvae fundis concessae fuerint, quo iure datae sint formis inscribemus. multis coloniis inmanitas agri uicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in com- mune nomine compascuorum. haec in forma similiter conprehensa ostendemus (Ill. 130). haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberent. multis locis, quae in adsignatione sunt concessa, et ex his compascua fundi acceperunt*.

È chiaro che il rapporto tra i terreni agricoli e i *pascua* avesse natura reale. Un dubbio a riguardo potrebbe essere instillato dalla locuzione *certis personis* usata da

[124] Per la definizione di *saltus* vedasi V. Arangio Ruiz, in Enciclopedia Italiana, a. 1936: "*Nella terminologia fondiaria latina, è un terreno tenuto a bosco od a pascolo, situato generalmente in collina ed escluso dalle assegnazioni viritane in piena proprietà, che normalmente sono riservate alla terra da arare e da coltivare a cereali. In relazione alla loro principale funzione, si distinguono in* saltus hiberni *ed* aestivi*, secondo che le greggi e gli armenti vi dimorino d'inverno o d'estate: da ciò anche la regola, accolta ben presto dalla giurisprudenza, per cui il possesso non si perde se durante la stagione morta il* saltus *rimane abbandonato […]".*

[125] R. Orestano, *Concessione personale e concessione reale dello 'ius aquae ducendae ex castello'* (contributo all'esegesi del fr. 1. 38-44 D. 43. 20 di Ulpiano), in BIDR, XLIII, 1935, 310.

Frontino qualche riga più tardi[126], fugato dall'indirizzo dottrinale prevalente che la ritiene un elemento significativo della natura esclusiva della concessione, nulla avendo a che fare con un ipotetico carattere personale di essa[127].
Inerente al tema è sicuramente un passo del IV libro dei digesti di Cervidio Scevola nel quale il giureconsulto si confronta con un quesito circa le sorti del diritto di concessione del pascolo a seguito della compravendita di un terreno agricolo ad esso collegato:

D. 8.5.20.1: *Plures ex municipibus, qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius compascendi haberent, mercati sunt idque etiam a successoribus eorum est observatum: sed non nulli ex his qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero, an in venditione etiam ius illud secutum sit praedia, cum eius voluntatis venditores fuerint, utet hoc alienarent. respondit id observandum quod actum inter con trahentes esset: sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores transire. item quaero, an, cum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid iuris secum huius compascui traxerit. respondit, cum id quoque ius fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario.*

Qualora la volontà delle parti contraenti non avesse stabilito espressamente di escludere il diritto di pascolo dalla compravendita, esso avrebbe seguito naturalmente le sorti del terreno alienato. Il nesso persisteva, quindi, anche a seguito di un negozio traslativo, proprio come nel caso delle servitù. Non è un caso che i compilatori dell'opera giustinianea, forse fuorviati dal fatto che Scevola parlasse del medesimo istituto proprio nel IV libro dei suoi digesti, avessero inserito il passo nella sezione dedicata agli *iura praediorum*. Questo dato non può di certo essere ritenuto rilevante ai fini della qualificazione giuridica dello *ius compascendi*, considerata la vasta

[126] Front. *De Contr. agr.* L. 78.40: *haec fere pascua certis personis data sunt depascenda tunc, cum agn' adsignati sunt.*
[127] U. Laffi. *L'ager compascuus*, op. cit., 538.

casistica di frammenti ai quali i redattori delle Pandette avevano riservato un'errata ubicazione[128]. Piuttosto, il perché in dottrina si sia verificato un frequente avvicinamento di questo *ius* alla categoria delle servitù sarebbe spiegabile sulla base dell'inscindibilità del nesso tra fondo agricolo e concessione pascoliva. Fra le varie testimonianze spicca un passo del *De controversiae agrorum* di Frontino che si pone in netta continuità con il responso scevoliano testé riportato:

Jul. Front., *De contr*. L. 8.7: *De proprietate controversia est plerumque, ut in Campania cultorum agrorum siluae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte uicinum. propterea proprietas ad quos fundos pertinere debeat disputatur. est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea conpascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiuiso. nam et per hereditates aut emptiones eius generis controuersiae fiunt, de quibus iure ordinario litigatur.*

In diversi punti del testo si comprende la solidità del legame tra il fondo ed il suo connesso diritto di pascolo ma l'avvicinamento alla categoria delle servitù sembra precluso in ragione della natura legittimante il regime concessorio: "[…] a ben vedere, gli *agri compascui*, pur legati preminentemente alle singole terre, esteriormente avevano tutti i requisiti per sembrare terreni sui quali lo stato avesse semplicemente istituito un diritto personale, permettendo ad alcuni coltivatori di far pascolare le proprie greggi[129]". Parzialmente in linea con la ricostruzione "personalistica", Burdese arrivò a ritenere il *compascuus* come un diritto di compossesso[130] tutelato mediante comuni interdetti possessori. L'ipotesi presupporrebbe una qualsiasi forma di riconoscimento dello *status* dei fruitori - e non del fondo collegato - da parte di una

[128] B. Brugi, *Dei pascoli accessori ai fondi alienati secondo i libri degli agrimensori romani commentati col Digesto. Saggio giuridico sui gromatici veteres,* Bologna, 1886, p. 11.
[129] M. F. Merotto, '*Ager compascuus': un esempio di vincolo di destinazione di interesse pubblico,* in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana,* Tomo I, Jovene Editore, Napoli, 2016, p. 201 e ss.
[130] A. Burdese, *Studi sull'ager publicus,* Giappichelli, Torino, 1952, p. 108-109.

pubblica autorità. Le fonti gromatiche accostano in più occasioni i *compascua* ai *subseciva* ed ai *loca relicta*: porzioni di suolo che l'ente pubblico aveva deciso di non dividere in ragione della loro improduttività e pertanto facilmente concedibili al godimento condiviso di più soggetti.

Differente avviso venne manifestato dalla dottrina tardo ottocentesca che vide nel rapporto tra i fondi e il pascolo ad essi assegnato un "diritto reale *sui generis,* affine alla servitù prediale"[131]. Tale orientamento fu in grado di condizionare anche la posizione del Brugi che, a distanza di una decina d'anni dalla pubblicazione della sua opera in tema di pascoli comuni, nella quale aveva propeso per un rapporto di pertinenza[132], dovette convenire che l'affinità con gli *iura praediorum* era ben più evidente[133].

In conclusione, nonostante le numerose alternative offerte dagli studiosi, un inquadramento giuridico netto si rivela irraggiungibile. È però innegabile che, tralasciando l'elemento di realtà, sarebbe più semplice spiegare la natura dello *ius compascendi* senza doverlo necessariamente ascrivere ad una categoria definita, come spesse volte è successo nell'evoluzione degli istituti del diritto romano che attenevano alla gestione del suolo agricolo. Soltanto alcuni tra l'"inesauribile miniera di modi d'essere economici e sociali e giuridici" hanno finito per positivizzarsi, altri sono rimasti "sotto forma di costumanze sociali o morali"[134].

[131] M. Voigt, *Über die staatsrechtliche possessio*, Lipsia, 1887, p. 231-233.
[132] B. Brugi, *Dei pascoli accessori ai fondi alienati,* op.cit., p. 13.
[133] B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori,* op. cit., p. 326-329.
[134] Tibiletti, *'Ager publicus' e suolo provinciale*, in I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo, Roma, 1974, p. 97.

2.9 L'occupazione abusiva dei *subseciva*. Usucapione di suolo pubblico?

La *forma*, il supporto cartaceo o ligneo di cui si avvaleva l'agrimensore per annotare gli esiti del sorteggio per l'assegnazione dei lotti divisi, forniva tutte le informazioni utili per risalire all'ubicazione e alla natura di un determinato appezzamento, ne evidenziava l'estensione, il suo far parte di una centuria oppure no, l'appartenenza alla categoria delle terre date in concessione, di proprietà dello Stato, di quelle pascolive o boschive, dei luoghi sacri e dei *subseciva*.
I terreni che, al contrario, non erano stati sottoposti al processo di delimitazione centuriale e, quindi, non erano vincolati a delle *formae* rientravano nella categoria dell'*ager arcifinius*, di cui Siculo Flacco offre una definizione utile per l'inquadramento giuridico:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 138.14: *Horum ergo agrorum nullum (est) aes, nulla forma, quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat, quoniam non ex mensuris actis unus quisque modum accepit, sed quod aut excoluit aut in spem colendi occupavit. quidam vero possessionum suarum privatim formas fecerunt, quae nec ipsos vicinis nec sibi vicinos obligant, quoniam res est voluntaria.*

L'agrimensore faceva riferimento al fatto che per i lotti arcifinali non esistesse nessuna tipologia di assegnazione pubblica e la loro apprensione da parte dei privati avvenisse nei limiti del loro auspicio di riuscire a coltivarli. Ma attenendosi alla definizione che lo stesso autore gromatico dava di questa tipologia di terreni, essi costituirebbero un *genus* dell'*ager occupatorius* conquistato in battaglia e occupato:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 138. 1: *Occupatorii autem dicuntur agri, quos quidam arcifinales vocant, [hi autem arci finales dici debent.] quibus agris victor populus occupando nomen dedit. bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus*

victos eiecerunt, publicavere, atque universaliter territorium dixerunt, intra quos fines iuris dicendi ius esset. deinde ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo [vero] vicinum arcifinale[m] dixit.

L'analisi etimologica proposta da Siculo Flacco, per la quale il termine *arcifinius* deriverebbe da "*arcere vicinum"*, trasmetterebbe la legittimità dell'occupazione del suolo. A ben vedere, tralasciando la correttezza del tentativo di ricostruzione semantica proposto dal gromatico, l'ottenimento del suolo per il mezzo della forza bellica lo renderebbe parte del patrimonio immobiliare del *populus* e, come ha fatto notare il Brugi, "nella coscienza popolare romana era vivo il sentimento della origine della proprietà dalla conquista"[135].

Appurato che nelle aree sia romane che italiche - tralasciando le gradazioni d'intensità dell'istituto proprietario a seconda dell'area geografica in cui l'individuo potesse dello stesso disporre - l'occupazione dei terreni arcifinali era considerata legittima, è interessante osservare come nel caso di altre tipologie di terreni, diversi perché ricompresi nell'ordinamento della centuria, la medesima pratica di appropriazione d'uso fosse considerata abusiva.

I *subseciva* costituivano quei ritagli irregolari di terreno derivanti dalla centuriazione che potevano trovarsi o *in mediis centuris* o, in alternativa, nello iato tra di essa e il *limes arcifinalis*. Questi appezzamenti rimanevano vuoti ed incolti, estranei al processo di assegnazione, suscitando le aspirazioni di chi si trovava nei loro pressi. Non è difficile immaginare che un cospicuo numero di essi venisse invaso, vuoi dai privati titolari di un'assegnazione centuriale, vuoi da chi aveva già occupato i terreni al di fuori dei confini della *limitatio*. Nei suoi scritti Agennio Urbico riporta che la reiterazione di questa violazione aveva costretto la pubblica autorità a vendere i terreni o a sottoporre il godimento degli stessi al pagamento di un canone periodico:

[135] B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana della proprietà*, In Archivio Giuridico, Vol. XLII, Pisa, 1889, p. 291.

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 53.16: *pecuniam etiam quarundam coloniarum imp. Vespasianus exegit, quae non haberent subsiciva concessa: non enim fieri poterat, ut solum illud, quod nemini erat adsignatum, alterius esse posset quam qui poterat adsignare. non enim exiguum pecuniae fisco contulit venditis subsicivis.*

Il passo fa menzione dell'interesse che tale prassi aveva suscitato in Vespasiano[136], obbligato da un momento di ristrettezza economica dell'erario a disporre la cernita del *tabularium* imperiale al fine di individuare tutti quei terreni che la divisione aveva sottratto all'*adsignatio* ma di cui i singoli si erano impunemente impossessati. Imporre loro di acquistare quei lotti avrebbe immesso un cospicuo ammontare di denari nelle casse dello Stato.

L'abuso, in fin dei conti, stava proprio nell'appropriarsi indebitamente del suolo pubblico. L'atto di invadere una porzione di suolo sottoposto alle regole centuriali era mal visto in ragione del fatto che, come osservava il Kuntze, la *limitatio* "rispondeva all'energico idealismo dei medesimi [i Romani], cui piaceva d'imprimere anche sul territorio e sul suolo l'impronta degli interessi nazionali"[137].

Piuttosto, il Brugi rinviene nel *limes* un fine non tanto ideologico quanto più pratico, atto a distinguere il suolo privato da quello pubblico. La scelta di non assegnare i *subseciva* non permettendo una loro eventuale circolazione tra privati, li faceva rientrare nella proprietà del popolo romano, quindi demaniale, e la loro occupazione abusiva consisteva in un evento che non poteva produrre effetti giuridici a favore dell'occupante[138]. Un'applicazione rigida delle regole di diritto avrebbe quindi precluso ogni possibilità di usucapione e Agennio, trattando dei casi dell'*alveus derelictus* e dell'isola sorta nel letto del fiume, dimostra di conoscere il regime giuridico della prescrizione acquisitiva nell'ambito dei terreni limitati:

---

[136] A proposito dell'episodio di Vespasiano vedasi la ricostruzione effettuata da O. A. W. Dilke nella sua opera *The Roman Land surveyors*, op. cit. p. 41, dove l'autore fa riferimento ai pochi frammenti delle *formae* agrimensorie ritrovati nel catasto di Orange proprio in occasione dell'indagine fiscale commissionata dall'imperatore intorno al 77 d.C.

[137] J. E. Kuntze, ***E****xcurse über römisches Recht: Hülfsbuch für academische Privatstudien im Gebiet der Institutionsen sowie der äusseren und inneren Rechtsgeschichte***,** Lipsia, 1880, p. 451.

[138] B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana della proprietà,* op. cit., pp. 296 e ss.

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 48.32: *Sunt et multa, de quibus subtiliter tractatur: sed nec uno tantum genere per alluvionem flumina possessoribus iniurias faciunt. sicut Padus relicto alveo suo per cuiuslibet fundum medium inrumpit et facit insulam inter novum et veterem alveum. ideo de hac re tractatur, ad quem pertinere debeat illud quod reliquerit, cum iniuriam proximus possessor non mediocrem patiatur, per cuius solum amnis publicus perfluat. nisi quod iuris periti aliter interpretantur, et negant illud solum, quod solum p(opuli) R(omani) coepit esse, ullo modo usu capi a[t] quoquam mortalium posse. et est verisimile.*

Di contro, il gromatico non manca di testimoniare che questa situazione fattuale ed abusiva si era lungamente protratta. La regola di stretto diritto avrebbe dovuto confrontarsi con gli effetti portati dallo scorrere del tempo:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 53.22*: per longum enim tempus atti[n]gui possessores vacantia loca quasi incitante otiosi (soli) opportunitate[m] inuaserunt et per longum tempus inpune commal(lea)verunt. horum subsiciuorum multae res p. etiam si sero mensuram repetierunt, non minimum aerario publico contulerunt.*

E quell'"*interventus longe oblvionis"* che lo stesso agrimensore utilizza per testimoniare l'appropriazione da parte dei privati di terreni sacri[139], sarebbe uno dei "modi popolari per accennare a quella *vetustas*, che i possessori illegittimi di fondi pubblici sapevano sempre invocare"[140]. La vetustà non era un criterio giuridico, quanto piuttosto un formante socio-culturale: nelle menti delle generazioni che si erano avvicendate nello sfruttamento abusivo del suolo agricolo demaniale, il ricordo di quel vincolo ineliminabile di pubblica proprietà era andato sbiadendo. Talmente tanto tempo era passato che pure la richiesta del pagamento del controvalore ai possessori

[139] L. 57.6: *Sunt et loca sacra, quae re vera privatis finibus rei p. col(on)i debent. Haec plerumque interventu longae oblivionis casu a privatis optinentur, quamquam in tabulariis formae eorum plurimae extent. haec maxime aut in loco urbis aut suburbanis locis a privatis detinentur.*
[140] B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana della proprietà,* op. cit., p. 298.

si sarebbe dimostrata un ingiusto strumento di legittimazione della risalente occupazione, poiché avrebbe sottratto valore al fondo[141].

Il quadro sino ad ora descritto ha ben poco a che vedere con il funzionamento dell'usucapione, non foss'altro che, a parte il passare del tempo - in un caso senza neppure la necessità di stabilire un termine di durata del possesso-, nessun'altra caratteristica sembrerebbe accomunare lo strumento acquisitivo con la *vetustas*. Le due entità avrebbero potuto spartire il criterio della buona fede soggettiva visto che, ormai, chi si era trovato a beneficiare del suolo numerosi anni dopo la materiale apprensione dello stesso, difficilmente avrebbe potuto essere a conoscenza della sua natura pubblica.

Più pertinente è l'accostamento al rimedio processuale della *longi temporis praescriptio,* invocata a tutela del possessore di un fondo provinciale - pertanto inusucapibile - contro chi ne rivendicasse la proprietà: questa forma particolare di eccezione non avrebbe permesso il raggiungimento della condizione proprietaria ma valorizzato l'elemento temporale contro il mero diritto del *dominus* rimasto inerte.

Rivolgendo piuttosto l'attenzione alla parabola storica del sistema della *limitatio*, si potrebbe giungere ad una conclusione facendo a meno di parallelismi tra istituti e forme para-giuridiche di appropriazione della terra che da qualsiasi lato le si approcci, scontano il peso ineliminabile del divario tra terra pubblica e privata. Rarefacendosi la nettezza delle divisioni tra i vari appezzamenti, vuoi perché i *subseciva* non assegnati erano stati completamente occupati in qualsiasi meandro dell'Impero, vuoi perché le linee di demarcazione e i supporti per ristabilirle erano andati progressivamente a perdersi, il panorama delle terre agricole romane finì per tornare alla condizione dell'*ager occupatorius* con tutto quel che ne conseguiva: l'*arcifinalis*[142] era un terreno che ammetteva la sua legittima occupazione e il tempo, i costumi e l'oblio delle antiche regole delimitatorie avevano comportato la progressiva scomparsa dei lotti originariamente non assegnati, rendendo impossibile

[141] B. Brugi, ivi, p. 301.
[142] *Ager arcifinalis* e *occupatorius* possono essere considerati equivalenti.

il loro rintraccio anche da parte delle amministrazioni imperiali desiderose di monetizzarli:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L 54,8: *sed pos(t)quam legationum miseratione commotus est, quia quassabatur universus Italiae possessor, intermisit, non concessit. aeque et Titus imp. aliqua subsiciva in Italia recollegit.*

In sostanza, dato che una delle due parti in causa era rappresentata dalla pubblica autorità, il regime giuridico di un tema sensibile come quello della terra coltivabile era diventato una questione di contemperamento di istanze popolari e attenta gestione di un quadro sociale che, se intransigentemente approcciato, avrebbe potuto causare riverberi di malcontento. La cernita dei terreni non assegnati continuò sino all'ascesa al potere imperiale di Domiziano che, per la gestione delle aree controverse, si discostò dalla linea adottata dai suoi predecessori:

Hyg. Maior, *De cond. agr.* L. 284.10: *Ali[a]qua quoque cum de agri qualitate[m] aut incurvi aut angularis excurrunt et a[d] directis lineis discerpuntur, subsiciva appellantur, hoc est quae a subsecantibus lineis remanent, natura(m) extremitatum servantia quae cum vel(ut) communis iuris aut publici essent, possessionibus vicinis tunc Domitianus imp. profudit, hoc est ut eis line(is) arcifinalem vel occupatoriarn licentia(m) tribueret.*

In questo frammento, Igino riferisce del gesto dell'Imperatore che, nonostante i terreni fossero pubblici, li concesse ai possessori limitrofi, ammettendo per i *subseciva* l'applicazione del regime degli *agri arcifinales*. Ecco che l'usucapione era diventata uno strumento giustificativo dell'illegittima invasione del suolo. E con la conferma dello *ius possessorum*, l'Imperatore ultimò quel processo di trasformazione del regime delle terre non assegnate in *res nullius* a disposizione di chi volesse farne

uso e giuridicamente predisposte ad essere assoggettate al *dominium* grazie al passare imperturbato del tempo[143].

2.10 Il regime giuridico dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua, secondo l'esperienza agrimensoria.

Ancora a proposito della contrapposizione tra proprietà pubblica e privata è interessante approfondire il tema della condizione dei fiumi confrontando gli avvisi di gromatici e giuristi romani, le cui impostazioni non sembrerebbero essere coincidenti. L'approccio agrimensorio, volto all'assegnazione del maggior numero di *sortes*[144] con il minor spreco di suolo possibile, avrebbe incluso il corso d'acqua nella griglia centuriale originando, però, differenze e sperequazioni tra i lotti in ragione dell'irregolarità del suo andamento. Frontino riporta di questa tendenza:

Ag. Urb., *De contr. agr*. L. 82.38: *Multa flumina et non mediocria in adsignationem mensurae antiquae ceciderunt: nam et deductarum coloniarum formae indicant, ut multis fluminibus nulla latitudo sit relicta. sequitur in his fluminibus artem mensoriam aliquem locum sibi vindicare, quando exacto limite accepta finiatur, qua[e] vel aqua(m) vel agrum vel utrumque habere debeat unus…*

[143] Si veda più approfonditamente in B. Brugi, *Sulla dottirna romana*, op. cit, p. 302 in cui l'autore fa riferimento alla vita dell'Imperatore Domitiano raccontata da Svetonio - *Subseciva, quae divisis per veteranos agris carptim superfuerunt veteribus possessoris, ut usucapta, concessit* - e afferma: "La parola *usucapio* ricorre come finzione giuridica per legittimare un'abusiva occupazione: il pensiero cerca quelle forme esteriori che presentano una comoda analogia, il linguaggio giuridico, come è noto, era familiare agli imperatori".

[144] Le *sortes*, nel linguaggio tecnico agrimensorio, erano i terreni distribuiti durante le assegnazioni sulla base di un criterio casuale, perciò "a sorte", da cui il nome. Secondo il Rudorff - in *Die Schriften Der Romischen Feldmesser,* op.cit., p.367 - da questo lemma sarebbe originato il termine *consortium* per indicare il gruppo di assegnatari dei lotti centuriali, i *consortes.*

Di nuovo ricorre l'importanza delle *formae* come strumento ricostruttivo delle *mensurae antiquae* nelle quali non era stato lasciato alcun comporto per il passaggio del fiume:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 83.10: *fuit enim fortasse tunc ratio non simplex, qua deberet quis quid deductorum etiam (a)quae accipere. primum quod exiguitas agrorum conditorem ita suadebat. deinde (quod) non erat ingratum possessori proximum esse aquae commodo. tertio quod, si sors ita tulerat, aequo animo ferendum habebat. in his agris exigitur fere mensura secundum postulationem aeris formarumque. quo pertica cecidit, eatenus acceptae designantur.*

In base al sorteggio, ogni assegnatario avrebbe potuto ricevere un lotto che includesse una porzione dell'alveo del fiume e, pur non essendo la presenza dell'acqua uno svantaggio di per sé, l'assegnazione sarebbe stata sopportata *aequo animo*. Si evince che il principale riferimento gromatico fosse la mappa raffigurante la *pertica*, tracciata rispondendo ad esigenze di ottimizzazione del suolo, reso persino più esiguo dallo scorrere delle acque fluviali.

L'autore riporta però di un episodio che mette in dubbio l'efficacia di tale sistema che scontava un'eccessiva prossimità con le sponde rivierasche:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 83.20 *…in his agris cum subsiciva requirerentur, inpetraverunt possessores a praeside provinciae eius, ut aliquam latitudinem Anae flumini daret. quoniam subsiciva quae quis occupaverat redimere cogebatur, iniquum iudicatum est ut quisquam amnem publicum emeret aut sterilia quae alluebat: modus itaque flumini est constitutus. hoc exempli causa regerendum existimavi.*

Imporre l'acquisto dei *subseciva* agli occupanti abusivi sarebbe stato iniquo viste le condizioni del suolo, sovente compromesso dalle esondazioni del fiume. Per questo i possessori avevano richiesto che fosse lasciata *aliquam latitudinem*, così da

non trovarsi nella sfavorevole condizione di dover pagare per un terreno improduttivo. Si ha già avuto modo di precisare come lo stato di conservazione dei confini stabiliti da una *limitatio* dipendesse in particolar modo dalla loro prossimità ad un corso d'acqua. L'effetto distruttivo delle piene aveva spesso occupato l'attività degli agrimensori, chiamati a dirimere le controversie tra gli assegnatari non più in grado di rinvenire gli originali margini dei loro terreni. Non è un caso che Frontino parli di *mensurae antique* e di *formae* attraverso le quali tentare di ripristinare l'originario reticolato.

È probabile che in sede di *divisio et adsignatio*, la necessità di ricavare dal suolo un considerevole numero di lotti avesse obbligato gli agrimensori, pur consci di questa criticità, a includere il letto dei fiumi nelle centuriazioni. Altrettanto indicativo è, però, il fatto che i terreni adiacenti all'acqua fossero rimasti non assegnati e che, soltanto ad occupazione ormai avvenuta, l'amministrazione fosse stata costretta alla vendita degli stessi. Pertanto, anche alla luce di quanto rilevato nel precedente paragrafo a proposito del regime giuridico dei *subseciva*, si potrebbe propendere per una considerazione pubblica della proprietà delle acque fluviali. A proposito, Siculo Flacco fa espressa menzione dell'eventualità che alcuni terreni rivieraschi non venissero resi disponibili:

Sic. Flac., *De cond. agr.* L. 157.18: *In quibusdam regionibus fluminum modus assignationi cessit, in quibusdam vero tamquam subsecivus relictus est.*

Ulteriormente, il regime giuridico dei fiumi potrebbe essere agevolmente posto a confronto con la disciplina delle *viae publicae* stante il fatto che entrambi attraverserebbero i lotti centuriali, applicando su di essi una sorta di servitù di pubblico passaggio.

E nel "*quoque*" usato da Siculo poche righe più avanti, il Brugi avrebbe rinvenuto il nesso tra il sistema utilizzato per i corsi d'acqua e quello seguito per le vie[145]:

Sic. Flac., *De cond. agr.* L. 158.8: *Limitum quoque modus in quibusdam regionibus per amplum spatium exceptus est, in quibusdam vero modo assignationis cessit. ergo centuriae limitibus clausae, qui a limit(ation)ibus excipiuntur.*

Come le vie imponevano una servitù di pubblico transito sui terreni che si trovavano ad attraversare, lo stesso si dovrebbe quindi supporre per i rivi che, a loro volta comportavano lo scorrere delle acque pubbliche nel mezzo delle *sortes*.

Contrariamente agli agrimensori, l'esperienza giuridica concepiva la disposizione dei terreni in funzione dell'andamento dei fiumi, e non viceversa. Sulla base di questo differente criterio, i fondi non avrebbero seguito la divisione centuriale, rientrando probabilmente nel regime dell'*ager arcifinalis*. Così i proprietari "frontisti" avrebbero diviso equamente l'alveo in due parti di egual misura non dovendosi attenere alla griglia imposta dalle assegnazioni. Tale regime, però, avrebbe scontato un alto tasso di precarietà dovuto alla variabilità degli eventi naturali connessi al letto del fiume che, qualora avesse mutato il suo corso, avrebbe potuto ridurre le superfici dei terreni di entrambi od aumentare quella dell''uno a svantaggio dell'altro possessore. Nessun disponendo delle *formae* che fungessero da supporto materiale con cui raffrontare le modifiche occorse al suolo, gli arcifinalisti sarebbero rimasti esposti a quel novero di eventi che il linguaggio giuridico definisce "incrementi fluviali". La categoria, di elaborazione giurisprudenziale, ricomprendente tutti gli episodi modificativi della proprietà[146] fondiaria rivierasca prese il nome di *ius alluvionis*. da un passo del XVI libro dei *Commentaria* di Paolo *Ad sabinum* raccolti nel Digesto:

---

[145]Dove l'autore - B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana della proprietà,* op. cit., p. 309 – si domanda: "*Se gli agrimensori paragonano il sistema tenuto per le vie con quelle pei fiumi, sarà paradossale il suppore che, malgrado fosser questi compresi nelle sortes, potevano non essere veramente privati? Come il limes, che pur sia suolo incluso nelle sortes, è giuridicamente gravato da una servitù di uso pubblico, non potrebbe darsi che la striscia di suolo sulla quale scorre il fiume nella sors dovesse sopportare il passaggio delle acque pubbliche?".*

[146] Termine, in questo caso, utilizzato con accezione atecnica.

D. 41.1.16 (Paul. 16 ad Sab.): *In agris limitatis ius alluvionis locuin non habere constat*.

Avulsio, *alveus derelictus* e *insula in flumine nata* erano alcuni dei casi di alterazione dell'estensione giuridicamente rilevante dei terreni limitrofi ai corsi d'acqua. I lembi di terra erosi, staccati o sorti dalle acque venivano considerati *res nullius*. Nello specifico caso dell'*avulsio*, in cui un soggetto vedeva il proprio spazio comprimersi a beneficio di un vicino, il passaggio della proprietà del bene avveniva senza contatto tra i due proprietari e ciò in ragione del fatto che l'evento naturale aveva rotto qualsiasi legame tra il bene e l'individuo. Altrettanto naturalmente si sarebbe potuto verificare l'evento contrario, chiamato *alluvio,* accrescitivo della proprietà, chiaro esempio di accessione di un bene accessorio ad uno principale.

Ma lo *ius alluvionis* avrebbe potuto anche corrispondere ad una situazione giuridica espressiva di una *qualitas* del fondo ad esso adiacente[147], caratteristica che lo differenziasse dall'*ager limitatus*, proprio perché in grado di essere liberamente oggetto di quelle situazioni modificative del suo assetto originario.

In conclusione, sia la crescente presenza di *agri occupatori* o *arcifini* sia la progressiva vendita e conseguente privatizzazione dei *subseciva* portò all'aumento di terreni bagnati dalle acque fluviali non più rispondenti ai criteri dell'antica *limitatio*. Le *formae* sarebbero servite a vantaggio degli assegnatari i cui terreni fossero stati modificati dalle esondazioni ma il regime giuridico delle terre era ormai irreversibilmente cambiato.

Igino dà testimonianza di come il sistema che riservava alla pubblica autorità le aree adiacenti alle sponde dei fiumi non fosse stato più applicato a seguito della vendita dei lotti:

Hyg. Maior, *De gen. contr*. L. 125.5: *Scio enim quibusdam regionibus, cum adsignarentur agri, adscriptum aliquid per centurias et flumini. quod ipsum providit*

[147] P. Maddalena, *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica*, Jovene, 1970, p. 47.

auctor dividendorum agrorum, ut quotiens tempestas concitasset fluvium, quo[d] excedens [alpes] alveum per regionem vagaretur sine iniuria cuiusquam deflueret; cum vero ripis suis curreret, proximus quisque utere- tur modum flumini adscriptum. nec erat iniquum, quoniam maiores imbres aliquando excedere aquam iubent ultra modum flumini adscriptum et proximos cuiusque vicini agros inundare. dictos tamen agros, id est hunc omnem modum qui flumini per centurias ascriptus erat, res publica populi quorundam vendidit: in qua regione si de alluvione age[re]tur, magnae quaestiones erunt, ut secundum (a)es quidquid venditum est restituatur emptori.

Era venuto meno quel meccanismo di cautela in base al quale non erano state inizialmente concesse in godimento le strisce di terra ricomprendenti le sponde, in ragione dell'elevato rischio di danneggiamento a cui erano esposte. I periodi di piena avevano, sino ad allora, cadenzato l'andamento delle occupazioni di quei lembi di terra da parte dei possessori limitrofi. E la tolleranza all'invasione abusiva era giustificata sulla base del detrimento che le rotture degli argini avrebbero potuto causare, recando danni anche oltre le parcelle "cuscinetto". Come sostiene il Brugi, "Col tempo il loro uso sarebbesi cambiato per vetustà in dominio […] Così sarebbe caduta in oblio questa, che imponeva doversi riserbare uno spazio al fiume; né invero procurò di mantenerla in vigore la pubblica autorità, la quale anzi vendette lo spazio stesso"[148].

2.11 La progressiva scomparsa della *Limitatio*.

Nei precedenti paragrafi si ha avuto modo di mettere in risalto la preminenza del sistema centuriale nella gestione della prima fase dell'esperienza fondiaria romana. Gli *agri limitati* e i *subseciva* avevano costituito la concreta risposta del governo della *res publica* alle istanze popolari in materia di disponibilità del suolo coltivabile. Ma l'evoluzione degli istituti giuridici ha sempre rispecchiato l'andamento storico della

[148] B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana della proprietà,* op. cit., p. 327.

società e quello che sino all'epoca augustea aveva rappresentato il punto fermo di una politica agraria ancora pronta a contrastare il già dilagante problema del latifondo, dovette con il tempo cedere ad un modello di regolamentazione dello spazio coltivabile che privilegiava il dominio privato. L'allontanamento dal sistema basato sulla concessione di suolo pubblico avvenne con la complicità della nascita di tutti quei regimi alternativi all'*ager publicus* che di esso permettevano più o meno apertamente l'occupazione: le vendite, le permute e le invasioni dei *subseciva* comportarono la nascita di un possesso che, come si è visto, venne acconsentito in ragione della *vetustas*.

L'uso *more arcifinio*, libero da confini ortogonalmente imposti, avrebbe potuto espandersi o comprimersi in dipendenza di diversi fattori, umani e naturali. La nuova origine occupatoria e non più concessoria, pertanto, una volta corredata di un'autonoma forma di legittimità, avrebbe potuto garantire, grazie al passare del tempo, il raggiungimento del *dominium*.

Le opere di letteratura agrimensoria hanno permesso di comprendere con un considerevole grado di approfondimento tale parabola evolutiva, offrendo una chiave prospettica utilissima per il confronto con lo sviluppo giuridico della materia e in grado di colmare quegli angoli ciechi che, in sede di confronto con la tradizione manoscritta giustinianea, sembrerebbero essere stati sottovalutati dai redattori per un'esigenza probabilmente semplificatoria.

3. ANALISI TESTUALE DEL *CORPUS* DELLA LETTERATURA AGRIMENSORIA. UN APPROCCIO FILOLOGICO PER UNA RICERCA SUL LESSICO GIURIDICO.

Sommario: 3.1 *Modus operandi* e istruzioni per l'uso. 3.2 Il *Dominium* e la *possessio*. 3.3 La *Proprietas*. 3.4 L'*usucapio*. 3.5 La *mancipatio* e i *mancipes* 3.6 Le *servitutes*, *iura praediorum* e *aquarum*.

3.1 *Modus operandi* e istruzioni per l'uso.

Il merito della ricostruzione del *Corpus* delle opere agrimensorie è interamente attribuibile all'opera della filologia classica. La seconda metà del XIX e la prima decade del XX secolo hanno visto sorgere le collazioni su cui l'indagine attorno alla materia gromatica poggia ancor oggi le sue fondamenta. I testi, pur presentando diverse imprecisioni e ammanchi, costituiscono una delle fonti extragiuridiche più consistenti per gli studiosi antichisti. Si ha già avuto modo di considerare come l'interesse non sia stato espresso in maniera particolarmente diffusa da parte della romanistica che soltanto in rare occasioni ha avuto modo di dedicarsi ad un'analisi diretta dell'opera letteraria dei *mensores*. Nella più parte dei casi il tema è stato sfruttato come sponda per un più ampio studio sui diritti reali: occupandosi gli agrimensori di questioni attinenti al suolo agricolo, tale materia, in effetti, si prestava meglio di altre ad un confronto[149].

Altro tema per cui è stata riscoperta l'utilità del *Corpus* è sicuramente l'*Ordo iudiciorum privatorum*: in ragione del loro ruolo di periti al servizio giudice, la produzione letteraria in materia di controversie per il regolamento dei confini ha

[149] Si pensi a quella parentesi della dottrina romanistica novecentesca che ha trattato approfonditamente del regime degli *agri* romani: Arangio-Ruiz, Burdese, Bove, Capogrossi Colognesi, per citarne alcuni.

costituito un ricco bacino di approvvigionamento di informazioni di carattere processuale[150].

Per primo, però, fu il Brugi a riscoprire la reale importanza dei contenuti della collazione e a sfruttarla come strumento di confronto con il Digesto[151]. La sua opera riveste ancora oggi la pietra miliare dell'analisi giuridica dei temi analizzati dagli agrimensori. Si ha già avuto modo di menzionare alcuni degli argomenti che lo studioso toscano ha affrontato nell'arco della sua ampia disamina, e non è questa la sede per dilungarvisi ulteriormente.

Dunque, in continuità con il secondo capitolo della presente trattazione, e cercando di analizzare con una diversa lente prospettica quei temi che la dottrina novecentesca aveva soltanto parzialmente ritenuto approcciabili a partire dalle opere di Frontino, Igino, Siculo Flacco etc., nelle prossime pagine, si riporteranno tutti quei frammenti dei testi agrimensori in cui compaiono i termini facenti riferimento al tema dei diritti reali. Selezionando una pletora di parole rilevanti, l'esegesi dei passi che le contengono servirà per comprendere il livello di solidità della trattazione dei *mensores* da un punto di vista giuridico, nonché per analizzare l'evoluzione storica degli istituti, stante il largo arco temporale entro il quale l'attività gromatica è stata svolta e la sua letteratura scritta.

I termini, ad ognuno dei quali verrà dedicato un apposito paragrafo, sono:

- *Dominium* e *possessio*, un dualismo classico del diritto romano;
- *Proprietas*, l'alter *ego* di epoca tarda del *Dominium ex Iure Quiritium*;
- *Usucapio*, lo strumento di passaggio dallo stato di fatto a quello di diritto;
- *Mancipatio*, il metodo di trasferimento del diritto per eccellenza;
- *Servitus*, lo *ius in re aliena* più attinente al tema fondiario.

---

[150] Il riferimento va al volume della Prof.ssa L. Maganzani, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Pontificia Università Lateranense, 1997, nel quale l'autrice analizza i diversi ruoli dell'agrimensore nel processo formulare dell'età classica, fossero essi di carattere interdittale, istruttorio o di ausilio al giudizio.

[151] Si riporta nuovamente, per dovizia di particolari, il volume: B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto,* Verona-Padova 1897, F.lli Drucker Editori.

Talvolta i passi emersi nella ricerca di un vocabolo includeranno anche parole significative per altri punti della lista appena indicata. Si voglia accordare una ripetizione per permettere un'esposizione compartimentata e che, altrimenti, rischierebbe di essere troppo confusionaria.

Inoltre, va precisato che la raccolta non si limiterà alla forma lemmatica dei suesposti vocaboli ma ne comprenderà anche tutte le derivazioni nominali, verbali ed eventualmente anche aggettivali, così da poter presentare un'analisi su di una sfera semantica più estesa e significativa.

Da ultimo preme specificare che, come testo di riferimento per l'individuazione dei frammenti, è stata utilizzata, fin dove possibile, l'opera del Thulin che aveva rivisto e corretto l'edizione berlinese del Lachmann e del quale, però, viene utilizzata la numerazione.

3.2 Il *dominium* e la *possessio*.

Dalla ricerca testuale sono emersi numerosi brani contenenti la radice *domin**:

Agen. Urb., *De controv*. L. 13.11: … *solent quidam complurium fundorum suorum* ***domini*** *duos aut tres agros uni velle contribuere, terminos qui finiebant singulos agros relinquere praeterea cui contributi sunt. vicini non contenti suis finibus tollunt terminos, quibus* ***possessio*** *eorum finitur, et eos qui inter fundos unius* ***domini*** *sunt sibi defendunt. ita et haec despicienda erunt.*

In questo frammento Agennio Urbico tratta dell'eventualità che i proprietari di più fondi attigui derivanti da una precedente *divisio* intendessero farli afferire alla medesima *villa*, non alterando gli originari termini che li delimitavano. In alcuni casi, accadeva che i vicini, scontenti delle dimensioni dei loro lotti, li allargassero arbitrariamente rivendicando come propri i confini delle aree appartenenti ai domini di *duos aut tres agros.*

Il passo non lascia spazio ad equivoci terminologici: l'agrimensore usa il termine *dominus* nella sua accezione giuridica propria, indicando con esso il proprietario del terreno. È altrettanto vero che l'antico *ius civile* ammetteva che il *dominium* nella sua pienezza potesse essere esercitato esclusivamente sui *fundi in agro romano*. Questa norma venne poi ampliata anche al territorio italico ma la testimonianza di Agennio non permette di stabilire a quale periodo risalisse la prassi dell'appropriazione dei terreni limitati. A ben vedere, Igino Maior, che ha preceduto temporalmente Agennio di diversi secoli, si è trovato a trattare del medesimo argomento:

Hyg. Maior, *De gener. controv*. L. 129.18: *Praeterea solent quidam complurium fundorum continuorum* ***domini****, ut fere fit, duos aut tres agros uni villae contribuere et terminos qui finiebant singulos agros relinquere: desertisque villis ceteris praeter ea(m), cui contributi sunt, vicini non contenti suis finibus tollunt terminos, quibus* ***possessio*** *ipsorum finitur, et eos, quibus inter fundos unius* ***domini*** *fines observa(n)tur, sibi defendunt. ita et haec respicienda erunt. […]*

Questo passo oltre che a generare il sospetto che Agennio abbia attinto a piene mani dalla produzione iginana, può essere preso a testimonianza della corretta accezione in cui entrambi gli autori utilizzavano il termine *dominus* nel contesto di questa disputa.

Continuando nella disamina dei frammenti, qualche riga sotto, Igino formula un periodo in cui compaiono le parole *possessoribus* e *dominus*:

Hyg. Maior, *De gener. controv*. L. 129.18: *Respiciendum et hoc, si duobus* ***possessoribus*** *conveniat aliquid ex modo illo, qui aere et in scriptura formae continetur, licet* ***dominus*** *aliquid vendidit.*

Questo caso è da ascrivere al novero delle sovrapposizioni terminologiche che per il diritto costituiscono una scorrettezza e che la letteratura gromatica è solita commettere. Il dubbio che, però, l'autore intendesse differenziare i due termini sorge

leggendo il paragrafo immediatamente precedente in cui si parla di *agri divisi et adsignati*, *questorii* e *vectigalibus subiecti*, tutti sottoposti ad un regime concessorio che esclude la proprietà[152].

Proseguendo nella cernita si incontra un passo dello stesso autore che parla del caso in cui gli alberi d'olivo crescano nei campi senza un ordine preciso:

Hyg. Maior, *De cond agr*. L. 281.6: *Solent etiam arbores olivarum, quotiens in utroque agro sunt vel utriusque vicinae, ordines non habere ad unam lineam constitutos: ut cum sibi (non) consentiunt lineae, utriusque agri* ***dominium*** *sui iuris esse testentur*.

La loro ubicazione starebbe a testimoniare l'esistenza di differenti e autonomi diritti proprietari sui fondi. Ed in ragione di ciò l'autore utilizza una formulazione tipicamente giuridica - *sui iuris* - che conferisce determinatezza alla sua valutazione. Anche in questo caso non sorgono particolari dubbi riguardo al fatto che Igino utilizzi in modo proprio la terminologia.

In un successivo brano, invece, la scelta dei vocaboli si fa più variegata non permettendo di capire compiutamente se Igino avesse diversificato di proposito la proprietà dal possesso:

Hyg. Maior, *De cond agr*. L. 116.13: *In quo tamen genere agrorum sunt aliquibus nominatim redditae* ***possessiones****, (qui) id habeant inscriptum [que] in formis, quantum cuique eorum restitutum sit. hi agri qui redditi sunt, non obligantur vectigalibus, quoniam scilicet prioribus* ***dominis*** *redditi sunt*.

Si trattava di terreni non sottoposti a tributo vettigalizio giacché il loro godimento era stato restituito ai "precedenti proprietari". I *prioribus dominis* vantavano una forma di diritto di disposizione sulle terre di intensità paradossalmente maggiore rispetto a coloro che avevano beneficiato della divisione centuriale. La ragione è presto spiegata in base alla loro preesistenza al sistema coloniale romano. Pertanto il perimetro di

[152] Hyg. Maior, *De gen. contr*., L.130.5: *De modo quaestiones fere in agris divisis et adsignatis nascuntur, item quaestoriis, [et] vectigalibus subiectis, quoniam scilicet in aere (et) in scriptura modus conprehensus est. quod semper erit ad formam.*

questo diritto dovrebbe corrispondere a quello della proprietà peregrina, garantita da azioni pretorie fittizie che simulavano la presenza del requisito della cittadinanza. In sostanza, alcuni abitanti delle regioni via via sottoposte al potere romano, mantenendo la piena disponibilità delle terre anche a seguito dell'insediamento di una colonia, non avrebbero dovuto sottostare alla giurisdizione di quest'ultima perché proprietari di lotti, non rientrati nella procedura di assegnazione:

Hyg. Maior, *De cond agr*. L. 118.16: *item quidam putaverunt, quod iam supra quidem dixeram, sed iterum repetendum arbitror, ut eis agris, qui redditi sunt veteribus* ***possessoribus****, iuris dictio esset coloniae eius, cuius cives agros adsignatos accipiebant. non autem videtur; quoniam (ait), ut dixi, in lege QVOS AGROS, QVAE LOCA QVAEVE AEDIFICIA DEDERO ADSIGNAVERO, IN EIS IVRIS DICTIO COHERCITIOQVE ESTO, quo ueterani deducti sunt, quibus hi agri adsignati sunt. alioqui(n), cum ceteros* ***possessores*** *expelleret et pararet agros quos divideret, quos* ***dominos*** *in* ***possessionibus*** *suis remanere passus est, eorum condicionem mutasse non videtur: nam neque cives coloniae accedere iussit*.

Questa quota di indigeni non avrebbe potuto beneficiare della concessione della *civitas* romana e quindi sarebbe rimasta impossibilitata all'esercizio del pieno *Dominium ex Iure Quiritium*. Ciononostante, l'agrimensore li considerava proprietari, sicuramente conscio della caratteristica dualità del diritto romano nell'epoca delle campagne espansionistiche.

Se poi si bada al termine *possessiones*, che Igino usava in relazione ai proprietari appena descritti, non si deve restar sorpresi della ricorrente maniera di rendere la traduzione con la parola "possedimenti" o "propriedades"[153] valicando la

[153] Cfr. G. Libertini, *Gli Antichi Agrimensori (raccolta di opere degli agrimensori romani) nella ricognizione di Karl Lachmann. Traduzione in italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni*, Istituto di Studi Atellani, 2018, p. 161; e M. J. Castillo Pascual, *Hyginus et Siculus Flaccus. Opuscula Agrimensorum Veterum,* Biblioteca de Texots Latinos, Universidad de la Rioja, 2011, pp. 18 e ss.

compartimentazione del linguaggio giuridico verso una maggiore comprensibilità e fruibilità del testo.

Il prossimo frammento di Siculo, che descrive la procedura di apposizione delle pietre miliari di delimitazione dei terreni, conferma la tesi avanzata a proposito dell'incompatibilità tra terreni limitati e l'utilizzo del termine *dominus*. L'agrimensore arriva a parlare delle pratiche sacrali che attenevano alla posa dei cippi dopo aver riportato che per queste aree l'apposizione dei confini non veniva eseguita sulla base delle *formae*. Mancando i supporti mappali non poteva che trattarsi di *agri arcifinales*, esclusi dalla centuriazione:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 140. 8: *in fossis autem, in quibus eos posituri erant, sacrificio facto hostiaque inmolata atque incensa facibus ardentibus, in fossa cooperti sanguinem instillabant, eoque tura et fruges iactabant. favos quoque et uinum aliaque, quibus consuetudo est Termini[s] sacrum fieri, in fossis adiciebant. consumptisque igne omnibus dapibus, super calentes reliquias lapides conlocabant atque ita diligenti cura confirmabant. adiectis etiam quibusdam saxorum fragminibus circum calcabant, quo firmius starent. tale ergo sacrificium* ***domini****, inter quos fines dirimebantur, faciebant. nam et si in trifinium, id est in eum locum quem tres* ***possessores*** *adstringebant, si termini ponerentur, omnes tres sacrum faciebant: quotque alii in confinio* ***domini*** *erant, omnes ex convenientia terminos ponebant et sacrum faciebant, terminos autem convenientia possessorum confirmabat. nam in quibusdam regionibus iubemur vertices amphorarum defixos inversos observare pro terminis.*

Il ragionamento perde però di senso quando il gromatico usa poche righe più avanti la parola *possessores* con lo stesso significato di proprietario. Questo è un altro tipico episodio di sovrapposizione che fa dubitare della volontà di Siculo Flacco di attenersi strettamente alla distinzione giuridica tra il *dominium* e il suo stato di fatto.

Qualche paragrafo più tardi lo stesso autore spiega come ci si dovesse comportare nel caso in cui un albero delimitante due lotti fosse condiviso tra i frontisti oppure sul suolo di uno dei due:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 143.14: *et si inter culta in finibus aut prope fines, disponuntur spissi[orib]us et disconvenientes ordinibus arbustorum, si tamen arbusta sint. quae si communes sunt, semper utrimque intactas quidam servant, quidam durantibus stirpibus earum summas frondes ac virgulta communiter caedunt. si propri(a)e alterius partis sint, ut* ***domino*** *libuit aut caedit aut remittit: ex quibus tarhen saepe et materia(m) deiciunt et alias substituunt.*

Al di là della stretta materia agrimensoria, va evidenziato l'uso del pronome *propriae* in riferimento alle fronde degli alberi di cui il *dominus* poteva disporre a suo piacimento. Considerando che si è soliti collocare temporalmente questo agrimensore intorno al II sec. d. C., è peculiare che non sia rinvenibile neppure un singolo utilizzo della parola *proprietas* ma che, di contro, l'idea della stessa venga conferita attraverso un termine che ne contiene soltanto la radice semantica.

Proseguendo con lettura dei passi dell'opera di Siculo Flacco, il lemma *domin** viene usato in alternanza regolare a *possess** per indicare la proprietà, senza particolari *distinguo*:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 143.14: *Si vero notatae arbores in regionibus finales observabuntur, intuendae sunt notae. si enim communes sint mediae, utrimque notatae per totas esse debebunt. si partium frondes spectant in alios fines, plagis, id est latis cicatricibus, signatae inveniri debent, ut intellegantur eorum esse* ***dominorum****, in quas partes integrae e[run]t intactae reservabuntur. signantur autem utrimque, id est ex utraque* ***possessione****, intra pedes quinos, ut legis Mamiliae commemorationem habeant. in versuris quae notatae sunt, aut decus in eis inveniuntur aut gammae, ut manifestum sit, versura(s) suis signis observari debere.*

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 145.8: *aut, ut comperimus, uni cuique* ***possessori*** *per singulos agros certa spatia adsignantur, quae suis inpensis tueantur. etiam titulos finitis spatiis positos habent, qui indicent, cuius agri quis* ***dominus*** *quod spatium tueatur.*

Nel seguente passo, di nuovo si può scorgere l'uso del termine *proprias* che trasmette chiaramente il concetto di personalità del godimento del diritto. I fossi venivano realizzati per lasciar defluire ordinatamente le acque ma non sempre coincidevano con le linee di confine degli appezzamenti: il gromatico precisa infatti che la proprietà si sarebbe estesa sino al *terminus* rinvenuto al di là dello scavo:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 147.16: *sed et proprias qui faciunt ad expediendas aquas, aliquid soli sui extra fossam solent relinquere. aliquando etiam terminos extra fossam positos invenimus, qui et ipsas fossas et soli relicti partes decernant cuius* ***domini*** *sint.*

Nella stessa opera Siculo tratta dell'eventualità che alcuni *limites* centuriali intersecassero gli edifici delle fattorie e spiega come i proprietari organizzassero il passaggio che attraverso di essi doveva essere lasciato libero:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 157.5: *quibusdam regionibus, cum in ipsis incidant villis, portas* ***domini*** *villarum faciunt ianuasque inponunt et servos huic negotio ad transmittendum populum applicant, quoniam utilissimum iter populo servari debeat.*

Si rischia di risultare ripetitivi ma anche in questo caso il gromatico parla di proprietari del suolo in ambito centuriale: la scelta terminologica potrebbe creare qualche perplessità se ancora non si fosse raggiunta la convinzione che nel linguaggio agrimensorio le aree semantiche di proprietà e possesso erano perfettamente interscambiabili.

E tale confusione permane in tutti gli altri frammenti del testo di Siculo Flacco in cui è rinvenibile la radice *domin**, quando l'autore tratta del fatto che un'area uniformemente coltivata potesse sembrare di un solo proprietario mentre esisteva una molteplicità di domini a vantare il diritto sulla stessa:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 160.22: *Illud vero quod saepe respicimus, quod similitudines culturarum comparemus, potest quidem fieri ut similes convenientesque*

culturae etsi (sit) una facies, plures tamen ***domini****. nam cum pulsi essent populi potestatique locupletiorum fuissent lati fundi, qui unius ager fuisse[n]t, pluribus personis hie divisus et assignatus est. ita quamvis ille habuerit culturae faciem, quem plures domini acceperunt, erit quidem inter plures similis facies; tamen quisque suum secundum acceptas habere debebit. item contrario evenit, ut quod pluribus assignatum est ad unum perveniat dominum, et quam(vis) dissimiles sint culturae, ut etiam finitiones appareant quae erant inter eos, id est quibus assignati erant agri, tamen [quoniam], ut saepe inuenimus, uni foco territoria compluri[m]um acceptarum adtribuantur.*

Oppure quando si riferisce ad una *controversia de modo* tra due soggetti, entrambi identificati come *domini* e disputanti riguardo a delle *possessiones*:

Sicul. Flacc., *De cond. agr.* L. 160.22: *Saepe etiam unius eiusdemque nominis duo* ***domini*** *acceptam sibi defendunt. quae res quamvis sit confusa, tamen modus minor in* ***possessione*** *maiorem modum sequitur. aliquando autem monumenta eorum, quibus assignati sunt agri, aut vocabula villarum agrorumque quamvis iusta videntur, tamen, ut supra et saepe commemoravimus, potuerunt aliquando aliqui aliquem numerum, id est aliquantas particulas, remisisse aut vendidisse.*

Neanche nel frammento del *De Sepulchris* riportato all'interno del *Corpus* si riesce a notare un lieve discostamento dalla prassi assimilatoria riscontrata nel resto della collazione dei testi agrimensori: è giuridicamente scorretto assimilare lo *ius possessionis* ai diritti in capo ad un *dominus*:

De Sepulchris, L. 271.26: *Sunt etiam monumenta in itineribus constituta quae fidem publicam tenent: si tamen idem viae publice cursus finitimus repperitur, finalia esse arbitramur. omne enim monumentum* ***dominorum*** *nomina testatur, quaad iura* ***possessionum*** *pertinere noscuntur.*

Nell'ultimo dei passi rinvenuti nell'arco di questa rassegna della vasta opera della letteratura agrimensoria si incontrano due parole accomunate dalla radice *domin** che, però, non hanno alcuna prossimità semantica con il linguaggio giuridico: entrambi i termini attengono alla gerarchia sociale del mondo etrusco, la cui cittadinanza era divisa in due gruppi, *domini* e *servi*, e anche a quest'ultimi era permesso vantare una qualche forma di diritto proprietario:

Id. Veg. Arr.Vel., L. 350.22: *sed qui contigerit moveritque, **possessionem** promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. si servi faciant, **dominio** mutabuntur in deterius. sed si conscientia **dominica** fiet, caelerius domus extirpabitur, gensque eius omnis interiet. motores autem pessimis morbis et uulneribus efficientur membrisque suis debilitabuntur.*

Pertanto, passando al vaglio tutti i brani in cui è rinvenibile la radice del termine *dominium*, si deve convenire che, nel linguaggio agrimensorio, proprietà e possesso tendano ad essere riuniti sotto la stessa sfera di significato senza suscitare perplessità riguardo all'enorme divario che la terminologia giuridica pone tra i due. Probabilmente gli autori gromatici erano consci di tale differenza ma hanno preferito non farla emergere così nettamente in un testo che, per quanto di particolare interesse per la scienza del diritto, rimane una fonte tecnica ad esso estranea. Inoltre, come si ha avuto modo di menzionare in occasione dei *compascua*[154], il diritto di godimento della terra a Roma ha sempre avuto dei contorni piuttosto sfumati e anche nel momento di ultimazione del passaggio da *ager publicus* a *ager privatus* non tutti i dubbi riguardo alla reale natura di alcune situazioni sono stati fugati. Il riferimento va ai conduttori vettigalizi perpetui e a quella serie di situazioni formalmente inassimilabili alla proprietà privata ma che sostanzialmente ne replicavano diritti e doveri in maniera integrale. Un quadro sostanziale così variegato e complesso attenua la gravità dell'imprecisione lessicale dei *mensores* i quali pare alternassero i due concetti in virtù di una mera esigenza stilistica, cercando di evitare ripetizioni.

[154] Cap. 2, par. 2.9.

3.3 La *proprietas*.

La *proprietas* costituisce l'alternativa lessicale d'epoca imperiale al *dominium ex Iure Quiritium*. La radice etimologica di questo termine risiederebbe nel verbo *propio* che significa "avvicinarsi, farsi prossimo". È quindi la vicinanza l'elemento che rende esclusivo il rapporto tra il soggetto e la *res*.

L'indagine dell'uso che la letteratura gromatica ha fatto di questa parola è particolarmente importante in ragione del periodo di appartenenza dei diversi autori, collocati dalla ricostruzione storica in epoca classica o postclassica. Presumibilmente abituati a confrontarsi con un lessico giuridico maturo è interessante domandarsi quale fosse il loro grado di conoscenza delle diverse sfumature di un'area semantica così multiforme, soprattutto in relazione alla tema della terra.

Frontino, all'esordio del paragrafo inerente alle controversie, afferma che uno dei quindici generi di dispute che potevano insorgere in ambito fondiario era proprio quello attinente alla *proprietas:*

Jul. Front., *De controv*. L. 8.7: *Materiae controversiarum sunt duae, finis et locus. harum alterutra continetur quidquid ex agro disconvenit. sed quoniam in his quoque partibus singulae controversiae diversas habent condiciones, proprie sunt nominandae. ut potui ergo conprehendere, genera sunt controversiarum xv: de positione terminorum, de rigore, de fine, de loco, de modo, de* ***proprietate****, de possessione, de alluvione, de iure territorii, de subsicivis, de locis publicis, (de locis relictis et extraclusis,) de locis sacris et religiosis, de aqua pluvia arcenda, de itineribus*.

E dopo un accenno introduttivo, l'autore si concentra su un caso particolare che attiene alla dibattuta proprietà dei terreni boschivi e pascolivi connessi alle assegnazioni dei lotti coltivabili. Già qui, l'attenzione verso il significato attribuito dall'agrimensore al sostantivo oggetto d'analisi dovrebbe intensificarsi:

Jul. Front., *De controv*. L. 8.7: *De* ***proprietate*** *controversia est plerumque, (quom) ut in Campania cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte vicinum. propterea* ***proprietas*** *ad quos fundos pertinere debeat disput[i]atur (Ill. 17). est et pascuorum* ***proprietas*** *pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea conpascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso*.

Quello appena riportato è probabilmente uno dei passi più commentati di tutto il *Corpus agrimensorum*: la sua esegesi ha fatto emergere differenti profili di particolare complessità sui quali la dottrina si è lungamente spesa. La proprietà lo è soltanto marginalmente. Già nella presente trattazione si aveva avuto modo di riportare le parole dell'agrimensore in relazione al tema dei *compascua* e dei fondi comuni[155]. Diversi studiosi sono poi giunti alla conclusione che l'uso di quei "*proprietas"* da parte di Frontino sia avvenuto in modo deliberatamente atecnico, essendo il gromatico un fine conoscitore della materia giuridica[156].

Anche Agennio tratta del tema delle controversie in tema fondiario. La prima apparizione del termine *proprietas*, in questo caso non ha però alcuna attinenza con il linguaggio giuridico:

Agen. Urb., *De contr. agr*., L. 59.1: *Ac (si) instituamus adposita(s) disputationes in trac(ta)tum aut ordine[m] persequamur, quam multa praecedunt, quibus ad hanc disputandam materia(m) instrui debeamus! tali enim operatione[m] naturae regimur, ut universa, ad quae pertinemus aut quae ad nos pertinent, sensibus nostris velut confusa offerantur ipsa[quo]que animi(s) didicerimus dinoscere. quid quod id ipsum,*

[155] Cap. 2, par. 2.8.
[156] A tal proposito si veda B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori,* op. cit. pag. 327 in cui l'autore afferma: "*E vero che Frontino parla di* 'pascuorum proprietas pertinens ad fundos*' [15,4], ma non siamo perciò costretti ad intendere proprietà in senso tecnico, quanto piuttosto spettanza del pascolo a detemrniati fondi* 'sed in commune'". Conclusione questa a cui il Brugi addiviene a seguito delle critiche mossegli dallo Schupfer, (F. Schupfer, *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, in Atti Acc. Lincei, Roma, 1886, pp. 278 ss.) che lo portano a rivedere quanto affermato in una sua precedente opera a riguardo del tema (B. Brugi, *Dei pascoli accessori ai fondi alienati,* op. cit., p. 9) dove sembra essere comvinto che Frontino distingua proprietà del fondo italico e possesso del fondo provinciale con cognizione del linguaggio tecnico giuridico.

quod quid est a(ut) quale, prius qua(da)m in parte videmus, nec statim totam partis ***proprietatem*** *cernimus nisi in singulas portiones avocatum undique visum direximus, ut relicta magnitudinis occupatione paulatim ad notitiam rei animus inducatur*.

Si coglie dal ragionamento dell'autore che le *proprietatem* a cui allude corrispondono alle caratteristiche delle singole porzioni di suolo e non all'incondizionato diritto di godimento su di esse.

È necessario scorrere diverse pagine prima di rinvenire un esempio del termine in analisi utilizzato nella sua accezione propria secondo il diritto romano:

Agen. Urb., *De contr. agr*., L. 73.29: *De [hoc] loco, si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto diligenter peraguntur: magna enim alea est litem ad interdictum deducere, cuius est executio perplexissima. si vero possessio minus firma est, mutata formula iure Quiritium peti debet* ***proprietas*** *loci; iudicari praeterea, si locus de quo agitur aut terminis aut arboribus aut aliquo argumento finem aliquem agri declaret et a continuatione soli quasi quibusdam argumentis eximatur*.

L'autore dà prova delle sue conoscenze e distingue tra il caso in cui un possesso acquisito con valido titolo permetteva di accedere alla tutela interdittale e quello in cui alla situazione di fatto, precaria perché - magari - ottenuta con la mala fede, residuava come unico rimedio processuale un'azione secondo le regole dello *ius Quiritium* che accertasse l'esistenza della proprietà ponendo l'onere della prova in capo all'attore. Se però si considera il frangente temporale di vigenza del processo *per formulas*, è comunque singolare che Agennio parli di *proprietas* e non di *dominium*: proprio grazie a questa scelta lessicale emerge lo scarto cronologico tra il momento di redazione di quest'opera agrimensoria e il periodo preclassico, in cui non era ancora avvenuta la definitiva trasformazione dell'istituto proprietario. Quasi come se all'epoca di Agennio non si percepisse una sostanziale differenza tra i due vocaboli ma anzi, essi venissero usati sinonimicamente. È infatti probabile che le diverse sfumature storico-

giuridiche siano emerse con il successivo apporto esegetico della romanistica moderna.

In un altro passo, Agennio si trova a riprendere il tema della *controversia de proprietate* in relazione ai terreni boschivi e ai cosiddetti lotti *pro indiviso*. Tratta pure del tema delle *publicae personae* e della proprietà riservata ai coloni:

Agen. Urb., *De contr. agr.*, L. 78.28 *De proprietate [mundi] controversia est status effectivi: efficitur enim ex omnibus ante dictis controversiis. sed quarum status in hac propositione inriti habentur, dixi et supra. De* ***proprietate*** *agitur plurimum iure ordinaria, neque est hic mensurarum interventus, nisi cum quaeritur, quatenus agatur.* ***Proprietas*** *(non) uno genere vindicatur. Et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas; quarum silvarum* ***proprietas*** *ad quos pertinere debeat vindicatur. nam et formae antiquae declarant ita esse adsignatum, quoniam solo culto nihil fuit silvestre iunctum quod adsignaretur. Relicta sunt et multa loca, quae veteranis data non sunt. haec variis appellationibus per regiones nominantur: in Etruria communalia vocantur, quibusdam provinciis pro indivisa. haec fere pascua certis personis data sunt depascenda tunc, cum agri adsignati sunt. haec pascua multi per (in)potentiam invaserunt et colunt: et de eorum* ***proprietate*** *solet ius ordinarium moveri non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est, quatenus sit adsignatus ager. Nam per emptiones quasdam solet* ***proprietas*** *quarundam possessionum ad (privatas) personas pertinere. quae iure magis ordinaria quam mensuris explicantur. Nunc ut ad publicas personas respiciamus, coloniae quoque loca quaedam habent adsignata in alienis finibus, quae loca solemus praefecturas appellare. harum praefeturarum* ***proprietas*** *manifeste ad colonos pertinet, non ad eos quorum fines sunt deminuti. solent et privilegia quaedam habere beneficia principum, ut longe et semotis locis saltus quosdam reditus causa acceperint. quorum* ***proprietas*** *indubitate ad eos pertinet, quibus est adsignata. alia beneficia etiam quaedam municipia acceperunt et privatae personae, quae de principibus illis temporibus bene meruerunt. In hac controversia plus potestatis habet ius ordinarium quam ars mensoria. ab eo enim statu*

lis incipit, (ut) de ***proprietate*** *agatur, non de loco: mensura autem nihil amplius quam secundum formam locum declarat. in hac autem controuersia ars mensurarum locum secundum habet, quoniam prius alii vacandum est, an agenda sit mensura.*

Il lemma *proprieta** compare ben otto volte all'interno del paragrafo ma sembra che l'agrimensore prenda le distanze dal tema asserendo che la sua disciplina poco abbia a che fare con il dirimere le controversie in materia, essendo più adatto l'utilizzo del *ius ordinarium*. Questo non significa però che la preponderanza del diritto escludesse il carattere agrimensorio della disputa[157]. Nei casi in cui ci fosse stato bisogno di determinare i confini delle terre assegnate, l'apporto della gromatica sarebbe stato senza dubbio necessario ma, nella fattispecie menzionata nel frammento in esame, il dubbio atteneva allo *status effectivus* e quindi si sarebbe rivelato necessario un giudizio di cognizione volto ad accertare la sussistenza del diritto di proprietà.

Si omette di riportare il passo *sub* L. 13.11 in cui Agennio, commentando l'opera di Frontino, menziona la *controversia de proprietate*.

Resta da analizzare il seguente brano di Igino Maior che utilizza in uno sparuto caso il lemma oggetto della presente rassegna mentre tratta del tema dell'assegnazione dei territori sottoposti a regime coloniale:

Hyg. Maior, *De connd. agr.* L. 118.16: *Hoc quoque aspiciendum erit, quod aliquibus locis inveni, ut cum ex alieno ter- ritorio sumpsisse(t) agros quos adsignaret,* ***proprietatem*** *[quidem] daret scilicet cui adsignabat, sed territorio, intra quod adsignabat, ius non auferret. sunt quoque quaedam divi Augusti edicta, quibus significa[n]t, quotiens ex alienis territoriis agros sumpsisset et adsignasset ueteranis, nihil aliud ad coloniae iuris dictionem (pertine)at quam quod veteranis datum adsignatumque sit. ita non semper quidquid centuriatum erit ad coloniam accedit, sed*

[157] Come fa notare il Brugi in, *Le dottrine giuridiche*, op. cit., p. 204, quando affina anche il concetto stesso di controversia secondo gli antichi giuristi romani: non si trattava necessariamente di un vero caso giudiziario ma poteva semplicemente essere un esempio astratto elaborato a fini didattici.

id tantum quod datum adsignatumque fuerit. sunt nihilo minus quaedam municipia, quibus extra murum nulla sit iuris dictio.

Considerando che negli ultimi periodi della repubblica e nelle fasi incipienti dell'ordinamento imperiale venne esteso ai territori delle *coloniae civium romanorum,* nonché ad alcune comunità provinciali, il beneficio dello *ius italicum* non vale la pena di chiedersi se Igino utilizzasse consciamente il concetto di *proprietas* in riferimento ai terreni assegnati dai fondatori ai cittadini dei nuovi insediamenti sottoposti al potere di Roma, stante la totale equiparazione del regime proprietario. Pare tuttavia remota l'eventualità che Igino, temporalmente ubicato tra la fine del I e l'inizio II sec d.C., in quanto esperto della materia fondiaria, non trattasse con cognizione di causa le differenze tra i vari sistemi di gestione della proprietà vigenti nel periodo in cui la *limitatio* era ancora fortemente praticata.

3.4 L'*usucapio*.

Per quanto attiene all'usucapione la ricerca non può limitarsi alla singola parola così come si è affermata nel lessico giuridico moderno. Nel linguaggio romano il concetto veniva espresso attraverso il verbo *capere* in relazione al termine *usus*. Esistevano, però, altre locuzioni in grado di veicolare il significato proprio dell'istituto. Il seguente passo del *De controversis agrorum* di Agennio Urbico ne è un chiaro esempio:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 62.19: *At si ad prouincias respiciamus, habent agros colonici quidem iuris, [habent et colonicos stipendiarii] qui sunt in[com]munes, habent[em] et coloni(co)s stipendiarios. habent autem provinciae et municipales agros aut civitatium peregrinarum, et stipendiarios, qui nexum non habent neque* ***possidendo*** *ab alio quaeri possunt. possidentur tamen a privtis, sed alia condicione[m]...*

L'autore usa il verbo *possidere* nel modo che più di ogni altro conferisce l'idea dello scorrere del tempo: il gerundio. Così, pur sembrando questa una scelta dettata esclusivamente da regole grammaticali, viene offerto al lettore un chiaro riferimento all'usucapione, secondo la quale, al fine del raggiungimento della proprietà, il possesso della *res* sarebbe dovuto perdurare in maniera ininterrotta per un lasso di tempo stabilito.

In altri casi lo stesso agrimensore fa esplicita menzione della prescrizione acquisitiva nella sua più classica formulazione. Trattando il tema delle esondazioni dei fiumi e dei conseguenti danni che esse recavano ai concessionari dei fondi rivieraschi, Agennio si rifà al parere degli *iuris periti* che negavano la possibilità che quei terreni potessero mai essere usucapiti, in ragione della loro appartenenza al popolo romano:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 81.7 *Sunt et multa, de quibus subtiliter tractatur: sed nec uno tantum genere per alluvionem flumina possessoribus iniurias faciunt. sicut Padus relicto alveo suo per cuiuslibet fundum medium inrumpit et facit insulam inter novum et veterem alveum. ideo de hac re tractatur, ad quem pertinere debeat illud quod reliquerit, cum iniuriam proximus possessor non mediocrem patiatur, per cuius solum amnis publicus perfluat. nisi quod iuris periti aliter interpretantur, et negant illud solum, quod solum p(opuli) R(omani) coepit esse, ullo modo* ***usu capi*** *a[t] quoquam mortalium posse. et est verisimile.*

Il gromatico, pur riportando l'orientamento della giurisprudenza, dà prova - qualora ce ne fosse stata ulteriore necessità - di conoscere il regime giuridico dell'*ager publicus* e delle assegnazioni viritane. Il terreno provinciale che veniva periodicamente annesso al patrimonio della collettività garantiva ai conduttori un diritto di godimento tutelato da specifici strumenti processuali ma, nei singoli individiui, mai si sarebbe potuto ingenerare l'*aniums possidendi* di chi crede candidamente di essere proprietario di un bene e, nemmeno, avrebbero avuto gli stessi un titolo valido al successivo ottenimento della proprietà; ben diversa era la *possessio ad usucapionem* dalla sua variante *ad interdicta*.

Un altro frammento di Agennio è di particolare interesse perché attinente alla possibilità di usucapire i terreni sacri e religiosi:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 86.10 *De locis sacris et religiosis controversia est aeque status iniectivi: agitur enim de locis, sed cum aut sacra aut religiosa nominentur, statum generalem a iure ordinario accipiunt. primum enim quaeritur, an ea loca ullo modo* ***usu capi*** *possint: deinde, quatenus possint, secundum locum habent mensurae.*

L'agrimensore ritiene che le controversie in materia appartengano alla giurisdizione ordinaria e che la *mensura* sia strumento residuale per la loro risoluzione. Il brano è significativo anche per evidenziare alcune espressioni lessicali usate esclusivamente da questo autore gromatico: oltre al già rilevato *status effectivus*[158], Agennio menziona anche lo *status iniectivus* apparentemente descrittivo di dispute in cui venisse avanzata un qualche genere di pretesa[159]. Pur di sicuro interesse per l'analisi di diritto, tali categorie sono difficili da comprendere ed interpretare a causa della natura frammentaria dell'opera.

Profili di criticità emergono anche nella disamina del seguente passo, tratto dal commento di Agennio all'opera di Frontino:

Ag. Urb., *Comm. de contr.* L. 11.19: *De fine enim lex Mamilia quinque aut sex pedum latitudinem praescribit, quoniam hanc latitudinem vel iter ad culturas accidens occupat vel circumactus aratri. quod* ***usu capi*** *non potest: iter enim non, qua ad culturas pervenitur,* ***capitur usu[s]*** *sed id quod in usu biennio fuit. finis enim multis documentis servabitur, terminibus, et arboribus notatis, et fossis, et viis, et rivis, et*

[158] Cap. 3, par. 3.2: lo *status effectivus* coinvolgerebbe i casi in cui si verifichi un evento modificativo della natura del suolo, sia esso di carattere naturale, sia legale: un'alluvione o, assai attinente, l'intervenuta proprietà.
[159] Si ritiene che la pretesa fosse l'assunto di aver ottenuto il *dominium* sul suolo attraverso la prescrizione acquisitiva. Per ulteriori approfondimenti in tema si rimanda alla lettura di T. Levente, *Land Surveying and Law in ancient Rome*, 2015, pp. 85 e ss.

vepribus, et saepe normalibus, et ut comperi aliquibus locis inter arva marginibus quibusdam tamquam pulvinis, saepe etiam limitibus, item petris notatis.

Si discute riguardo alla *lex Mamilia* che prescriveva un'ampiezza minima di cinque o sei piedi per la larghezza dei *fines*, in ragione di esigenze di passaggio. Ebbene, quel lembo di terra non poteva essere oggetto di usucapione, almeno apparentemente: l'incertezza è ingenerata dalla frase *capitur usu[s] sed id quod in usu biennio fuit* che, letteralmente tradotta, significherebbe "ma si ottiene su ciò che è stato in uso per un biennio", contraddicendo quanto appena affermato circa l'inutilizzabilità di tale metodo per l'acquisizione della proprietà dei *termines*. Frontino - per il tramite di Agennio - è criptico e cambia argomento al successivo capoverso ma il tema è stato oggetto di una larga analisi da parte della giurisprudenza. Partendo dall'assunto che l'autore gromatico non considerasse l'*iter ad culturas accidens* appartenente alla categoria delle servitù prediali ma a quella, usucapibile, delle vie pubbliche[160], si riesce a sciogliere l'apparente contraddittorietà della formulazione.

Ancora attingendo dal commento di Agennio all'opera di Frontino è di sicuro interesse la lettura del seguente passo circa la *controversia de loco*: in mancanza di un supporto documentale in grado di riportare fedelmente la divisione originaria dei lotti, l'agrimensore poteva fare affidamento su tutta una serie di criteri utili per valutare la credibilità delle pretese avanzate dalle parti: ad esempio l'uniformità anagrafica del bosco e delle colture o l'equidistanza dei filari nel caso di terreni vitati:

Ag. Urb., *Comm. de contr.* L. 11.19: *De loco si agitur, quae res hanc habet quaestionem, ut nec ad formam nec ad ullum scripturae revertatur exemplum, nisi tantum hunc locum hinc dico esse, et alter e. contrario similiter quaeret, ex similitudine fere culturae comparationem accipit. V id est si silva, cuius sit aetatis par caesurae et aetas arborum, ut solent relinqui quas ante missas vocant, et silvarum quoque aetates an sint pares. si vineae, similes erunt in comparatione; an ordines*

[160] Già è stata fatta menzione dell'opinione del Brugi a riguardo di questa differenza in *Le dottrine giuridiche,* op. cit., p. *363.*

aequidistantes, an pari constitutione, et an simile genus vitium constabit. tamen rem magis esse iuris quam nostri operis, quoniam fere ***usu capiuntur*** *loca quae biennio possessa fuerint. respiciendum erit ne, quem admodum solemus uidere quibusdam regionibus particulas quasdam in mediis aliorum agris, numquid simile huic interveniat. quod in agro diviso accidere non potest, quoniam continuae possessiones et as- signantur et redduntur. et his forte incidit ut tale quid committeretur, ut locus pro loco, ut continua sit possessio.*

Anche Frontino, però, ammette l'attinenza della questione ad un profilo strettamente giuridico poiché, per quanto gli indicatori a disposizione dell'agrimensore avessero potuto indicare in maniera approssimativa da quanto tempo un possessore stesse disponendo di una porzione contesa dell'appezzamento, solo l'uso continuativo e indisturbato per due anni ne avrebbe determinato l'acquisizione della proprietà da parte di uno dei due contendenti, spostando la discussione dal piano agrimensorio a quello del diritto.

Da ultimo, nel corso di questa cernita, Igino riprende l'argomento già affrontato da Frontino per il tramite del commento agenniano a proposito della controversa usucapibilità dell'*iter ad culturas accedens* utilizzando una formulazione diversa da quella del *curator aquarum*:

Hyg. Maior., *De gen. contr.* L. 125.9: *De fine si age[re]tur quae res intra pedum quinque aut sex latitudinem quaestionern hab[er]et quoniam hanc latitudinem vel iter culturas accedentium occupat vel circumactus aratri; quod* ***usu capi*** *non potest: iter enim non, quia ad culturas perveniatur, capitur usu [id est quod in usu biennio fuit]. (finis enim multis documentis servabitur, in quo intuendum), utrum terminibus, aut arboribus notatis, aut fossis, aut viis, aut rivis, aut iugis montium, aut divergiis (a)quarum, aut, ut solet, vepribus, aut superciliis, aut rigoribus et saepe normalibus, aut, ut conperi aliquibus locis, inter arva marginibus quibusdam tamquam [pulvini sunt ex glar(e)a Tib(e)ris limites constituti] puluinis, saepe etiam limitibus. item petras*

notatas, quae in finibus sunt, pro terminis habebitis. his enim fere generibus solent fines observari. [in quo intuendum.].

Differentemente dalla costruzione del testo frontiniano, in questo caso, la mancanza della particella avversativa *sed* ribalta il significato della frase portando a ritenere che Igino propendesse per l'inusucapibilità del l'*iter ad culturas perveniens*, sostanzialmente intendendola come una servitù prediale ed attenendosi alla prescrizione della *lex Scribonia de usucapione servitutibus*, che, come si evince dal titolo della disposizione, impediva la costituzione di uno *ius praediorum* attraverso il mero scorrere del tempo.

Lo stesso Igino, dopo qualche capoverso, ritorna a parlare di usucapione, ancora in merito alle aree che delimitavano i confini:

Hyg. Grom., *De gen. contr.* L. 125.9: *quidquid fuerit et quem admodum cumque observari soliturn fuerit, ita erit derigendum; quoniam, ut dixi, extremus finis intra quinque aut sex (pedes) quaestionem habet: nam intra pedum* VI *possessionem* ***usu*** *nemo* ***capit****; itinera saepe ad culturas pervenientibus tarn latum locum occupant, aut in arat[r]is intra tot pedes aratrum circum arat.*

Viene ribadito il concetto dell'impossibilità di raggiungere il risultato della prescrizione acquisitiva sui quei lembi di terreno adibito ad *extremus finis* che fossero larghi sei piedi. In questo caso si manifesta ancor più evidentemente la classica maniera gromatica di far uso del termine *possessio* per alludere alla proprietà. Non si può far a meno di ritenere che Igino si riferisse alla seconda, essendo il possesso un requisito necessario dell'usucapione, non il fine stesso dell'istituto.
L'ultimo passo in cui si rinviene una locuzione che trasmetta il significato del "fatto giuridicamente rilevante" oggetto di ricerca del presente paragrafo è ancora un frammento di Igino nel quale l'autore si trova a ripercorrere un concetto già espresso da Frontino e successivamente commentato da Agennio Urbico a proposito della controversia *de loco*:

Hyg. Grom., *De gen. Contr.* L. 129.18 *Constabit tamen rem magis esse iuris quam nostri operis, quoniam saepe* ***usu capiuntur*** *loca quae in biennio possessa fuerint. respiciendum erit tamen, quem admodum solemus videre quibusdam regionibus particulas quasdam in mediis aliorum agris, nequis similis huic interveniat. quod in agro diviso accidere non potest, quoniam continuae possessiones et adsignantur et redduntur; et si forte incidit tale aliquid, commutatur locus pro loco, ut continua sit possessio. ita, ut dixi, in adsignatis fieri non potest. argumentum itaque prudentiae est quam professionis.*

Contrariamente all'eventualità che *de fine si ageretur*, in questo caso la formulazione dell'autore non si discosta da quella dei suoi predecessori, osservando egli come la questione attenga maggiormente a profili di diritto che non di agrimensura.

3.5 La *mancipatio* e i *mancipes*.

La scelta di includere la *mancipatio* nella presente rassegna lessicale deriva dalla sua natura di negozio giuridico ad effetti reali. Essa rappresentò, nello sviluppo della prassi giuridica romana, il metodo più comune di trasferimento della proprietà, per poi cedere il passo, soltanto in epoca più avanzata, alla *emptio venditio*. La compravendita, a differenza del più risalente strumento traslativo per *aes et libram*, appartenendo alla categoria dei contratti consensuali, produceva effetti obbligatori inidonei alla costituzione di un diritto reale in capo al soggetto. Di contro, la *mancipatio*, in quanto negozio astratto, avrebbe talvolta rappresentato l'involucro solenne di un atto però privo della *causa venditionis*. Non a caso Gaio, nelle sue Istituzioni, la definì con il celebre adagio *imaginaria venditio*:

Gai. *Ist.*1.119*: Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum ius proprium ci vium Romanorum est, eaque res ita agitur:*

adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit, aes tenens ita dicit hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra; deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii loco.

Il giurista descrive nel dettaglio la procedura formale a cui ci si sarebbe dovuti attenere perché la *mancipatio*, connotata di una specifica "funzione economico-sociale" producesse correttamente i suoi effetti[161]. Ma nessuno avrebbe vietato di impiegare la medesima struttura negoziale nel caso di una donazione o addirittura di un testamento[162]. L' espressione "economia dei mezzi giuridici", coniata da Rudolf von Jhering[163], permette di cogliere la straordinaria capacità dell'esperienza giuridica romana di applicare un unico schema di riferimento, formulato sulla base della *mancipatio*, ad una vasta pletora di atti negoziali *per aes et libram*. Tutto ciò in ragione dell'elevatissima adattabilità di cui era dotato lo strumento di base.

Non sono molti i passi del *Corpus* della letteratura agrimensoria in cui viene fatta menzione di questo negozio astratto. Il primo dei soli due brani in cui è rinvenibile la parola *mancipatio* appartiene ad Agennio Urbico che subito dà prova di conoscere le peculiarità dell'istituto:

Ag. Urb., *De contr. agr.* L. 62.19: *At si ad provincias respiciamus, habent agros colonici quidem iuris, [habent et colonicos stipendiarii] qui sunt in[com]munes, habent[em] et coloni(co)s stipendiarios. habent autem provinciae et municipales agros aut civitatium peregrinarum, et stipendiarios, qui nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri possunt. possidentur tamen a privatis, sed alia*

[161] La traccia sta nella parola *emptus*, embrione della futura transizione verso la compravendita obbligatoria.
[162] Ci si riferisce al caso del *testamentum per aes et libram* di cui Gaio tratta nelle sue Istituzioni in Gai. *Ist.* 2.102: "*Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram agitur. Qui neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipio dabat, eumque rogabat quid cuique post mortem suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.*".
[163] R. Von Jhering, *Geist des römischen Rechts aus den verschieden Stufen seiner Entwicklung*, 3, I, Leipzig, 1877, p. 236 ss.

condicione[m]: et veneunt, sed nec ***mancipatio*** *eorum legitima potest esse. possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et praestandi tributi condicio(ne) concessum est.*

Secondo l'autore la *mancipatio* non avrebbe potuto essere legalmente utilizzata a scopo traslativo per i terreni coloniali. L'affermazione è corretta: il *dominium ex Iure Quiritium* non si sarebbe potuto configurare in capo agli utilizzatori delle aree provinciali escluse dallo *ius italicum*. Trattandosi di uno strumento negoziale concepito *ad hoc* per il trasferimento della proprietà quiritaria, un suo impiego in ambito provinciale sarebbe stato se non privo di *legittimitas*, almeno inutile, soprattutto considerando che al prescritto appesantimento procedurale non sarebbe poi conseguito il raggiungimento di una forma piena di *dominium*.

Il secondo e ultimo frammento in cui compare la parola oggetto della presente cernita è contenuto in quella porzione dell'opera di Isidoro di Siviglia[164] confluita all'interno della collazione agrimensoria sotto il nome di *De Agris*:

De Agris, L. 369.2: *Ager Latine appellari dicitur eo quod in eo agatur aliquid. alii agrum ex Graeco nominare manifestius credunt, unde et villa Graece choragros dicitur. villa a vallo, id est aggere terrae, nuncupata, quod pro limite constitui solet. possessiones sunt agri late patentes publici priuatique, quos initio non* ***mancipatione*** *sed quisque ut potuit occupavit atque possedit; unde et nuncupati. fundus dictus quod in eo fundatur uel stabiliatur patrimonium. fundus autem et urbanum aedificium et rusticum intellegendum est.*

Dopo una ricostruzione etimologica dei termini *ager* e *villa*, l'autore parla di come anticamente i terreni venissero ottenuti tramite occupazione e non attraverso il rito della *mancipatio*. Per quanto tale considerazione possa essere condivisibile occorre considerare l'improprietà lessicale, chissà se volontaria o meno, commessa dallo scrittore: la mancipazione non era strumento utile al conseguimento del possesso ma

[164] Si tratta dell'opera enciclopedica che l'Arcivescovo spagnolo scrisse a nella prima metà del VII sec. d.C. intitolata "*Etymologiae sive Origines*". Cfr Isid. Etym. 15.13.1 per il riferimento testuale corrispondente al brano tratto dal *Corpus agrimensorum.*

della proprietà e il periodo sopra riportato potrebbe essere considerato ammissibile soltanto interpretando il termine *possessiones* nell'accezione di possedimenti, perciò con quel significato ad ampio spettro che includesse anche territori effettivamente appartenuti in regime di proprietà privata. Anche se poi quel *possedit* conferma la sensazione che anche in questo caso l'approssimazione terminologica sia dettata da un'esigenza di speditezza espositiva in un testo con vocazione enciclopedica e non strettamente tecnico-giuridica.

A ben voler guardare, dalla rassegna dei testi agrimensori emerge un termine spesso utilizzato dagli autori in tema di vendite o assegnazioni vettigalizie che spartisce la radice semantica con la *mancipatio* e che proprio da essa trae origine: si tratta di *manceps*. Un passo di Paolo Diacono[165] così lo definisce:

Paul. exc. P. 115 L.: ***Manceps*** *dicitur, qui quid a populo emit conducitve, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promisit, quam is, qui pro eo praes factus est*.

Trattasi di un individuo che acquisti o prenda in locazione qualcosa "dal popolo" e che per mezzo dell'imposizione della mano affermi di essere lui stesso garante dell'acquisto. Così tratteggiato il profilo di questo soggetto è perfettamente rientrante nelle categorie di assegnatari o concessionari di *ager* comunemente utilizzate nel lessico agrimensorio. Per di più, nella pratica materiale di acquisto del bene è rinvenibile quel simulacro dell'arcaico rito attraverso il quale si trasferiva la proprietà e che proprio nell'apposizione della mano ritrova la sua radice etimologica.

Igino fa numerosi riferimenti ai *mancipes* proprio mentre tratta della gestione terreni sottoposti allo *ius vectigalis*:

[165] Paulus Diaconus, *Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum* 115 L, ristampa a cura di Nabu Press, 2011.

Hyg. Maior, *De cond. agr.* L. 116.13: ***Mancipes** autem, qui emerunt lege dicta ius vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus. in his igitur agris quaedam loca propter asperitatem aut sterilitatem non invenerunt emptores. itaque in formis locorum talis adscriptio, id est IN MODVM CONPASCVAE, aliquando facta est, et TANTVM CONPASC VAE; quae pertinerent ad proximos quosque possessores, qui ad ea attingunt finibus suis. quod[que] genus agrorum, id est conpascuorum, etiam nunc in adsignationibus quibusdam incidere potest.*

Trattandosi di un negozio in cui una parte è rappresentata dalla pubblica autorità, il compratore non otterrà la proprietà del bene ma una concessione d'uso. E nel seguente passo viene data notizia della durata di questo rapporto:

Hyg. Grom. *De cond. agr.* L. 116.13: *Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vectigalibus redditi sunt locatim. quorum agrorum formae, ut comperi, plerumque habent quendam modum adscriptum: sed in his extremis lineis conprehensae sunt formae sine ulla quidem norma rectoque angulo. solent vero et hi agri accipere per singula lustra **mancipem**: sed et annua conductione solent locari.*

Nel caso specifico dei terreni appartenenti alle Vergini Vestali o ad altri sacerdoti, lo sfruttamento del suolo era ammesso per un periodo massimo di cinque anni ma la prassi vedeva i concessionari avvicendarsi con cadenza annuale.

Da ultimo in ordine testuale, Siculo Flacco tratta a sua volta del tema quando parla dei *subseciva* che gli esecutori delle divisioni e assegnazioni avevano lasciato nella disponibilità dei governi delle colonie. In questo caso però fa menzione di un caso peculiare:

Sicul. Flacc, *De cond. agr.* L. 162.20: *Subsecivorum mentio repetenda est. auctores enim divisionis assignationisque aliquando subseciva re(bu)s publicis coloniarum concesserunt: aliquando in condicione illorum remanserunt. quae quidam, id est*

coloni, sibi donata vendiderunt, aliqui vectigalibus proximis quibusque adscripserunt, alii per singula lustra locare soliti per ***mancipes*** *reditus percipiunt, alii in plures annos. quae ex monumentis publicis cognosci possunt.*

Le *res publicae coloniarum* avevano concesso quei lotti ai cittadini i quali, a loro volta, ne avevano disposto come meglio ritenevano, chi vendendoli, chi, appunto, locandoli. Ma secondo questa ricostruzione, il rapporto non sarebbe intercorso direttamente tra i governi coloniali e i *mancipes*, venendo meno il carattere di concessione promanante da una pubblica autorità. L'unica spiegazione plausibile è che l'agrimensore non usasse il termine esclusivamente entro dei parametri così rigidi e attraverso di esso si riferisse a tutti coloro che avevano ottenuto il diritto d'uso di un terreno agricolo per almeno cinque anni.

3.6 Le *servitutes*, *iura praediorum* e *aquarum*.

La rassegna dei termini utili per la presente ricerca si conclude con il lemma *servitut**. Della formazione degli *iura praediorum* e dell'impostazione dottrinale che li ha ritenuti il frutto di un'esigenza evolutiva del sistema di pubblica viabilità nel contesto della *limitatio*, si è già detto nel precedente capitolo. In questa sede interessa comprendere come se ne servissero gli autori gromatici e che livello di accuratezza giuridica gli stessi abbiano riservato agli istituti in esame.

Preliminarmente è bene precisare che limitare l'indagine ai frammenti testuali in cui venga rinvenuta la parola "servitù" non permetterebbe di raggiungere un esito soddisfacente per il fine di questa disamina. È necessario un ampliamento della prospettiva ad altri vocaboli o locuzioni, da cui traspaia il riferimento, anche indiretto, della letteratura agrimensoria al tema: saranno utili i verbi che trasmettano l'idea del "servire" secondo la definizione che accetta il peso reale esclusivamente in relazione all'utilità che è in grado di apportare, o quei sostantivi quali *iter*, *actus*, *via* e *aquaeductus*, tutti egualmente afferenti alla medesima sfera semantica.

Il primo brano si pone in perfetta aderenza con la precisazione appena fatta e vede Agennio Urbico riportare commentare le parole di Frontino a proposito della disciplina dell'*iter* limitare:

Ag. Urb. *Comm. de agr. qual.* L. 4.26*: 'In extremis vero assignatorum finium' ut sit assignatum, aut quae sit extremitas, videamus. extremitas finitima linea est, quae intervenit aut per iter publicum, quod transcendi non potest 'secundum legem colonicam, quia omnis limis* ***itineri publico servire*** *debet*'.

L'autore gromatico riferisce di come lo spazio divisorio tra i campi assegnati serva da pubblico diritto di passo. Si tratta di uno scenario preesistente alla comparsa dei veri e prori *iura praediorum*, proprio perché, con la *limitatio,* erano stati concepiti i percorsi attraverso le aree coltivate che evitassero di dover invadere il terreno di un concessionario per raggiungerne un altro. Questa eventualità poteva occorrere nello spazio rimasto indiviso tra due griglie centuriali e proprio di questo caso fa menzione lo stesso autore poche righe più tardi:

Ag. Urb. *Comm. de agr. Qual.*, L. 6.27: *at ubi omnes IIII aequis mensuris centurias continentes uno in loco convenerunt, sicut in subsequenti libello nostro designavimus, quem diazografum nuncupavimus, (et) poterit agnosci, et minus clauserunt agri spatium quam quod centuriae singulae, quibus* ***servitutem*** *praestabant, poterant continere, subsecivum iuste meruit appellari, 'ideo quod is modus qui assignationi superest, linea claudatur et subseceturo nam et reliquarum mensurarum actu[s] quicquid inter normalem lineam et extremitatem interest subsecivum appellatur*'.

Si noti che Agennio individua nei terreni interclusi la corrispondenza con i *subseciva*: pertanto, si potrebbe arrivare ad ipotizzare che, trattandosi la servitù di un peso reale gravante sui fondi e slegato dalla titolarità individuale degli stessi, l'eventuale occupante del *subsecivuum* avrebbe potuto ugualmente beneficiare del diritto di passo, pur avendo ottenuto la disposizione della terra in modo illegittimo.

Esiste poi un passo di Frontino - questa volta non mediato da Agennio - che trattando delle controversie concernenti il diritto di passaggio evidenzia un dettaglio non trascurabile:

Jul. Front. *De contr*. L. 22.7: *De itineribus controversia est quae in arcifiniis agris iure ordinario finitur, in assignatis mensurarum ratione. omnes enim limites secundum legem colonicam itineri publico servire debent: sed multi exigente ratione per clivia et confragosa loca eunt, qua iter fieri non potest, et sunt in usu agrorum eorum locorum, ubi proximus possessor [est], cuius forte silva limitem detinet, transitum inverecunde denegat, cum itineri limitem aut locum limitis debeat.*

Nel caso del terreno arcifinale la disputa sarebbe stata regolarmente svolta sulla base del *ius ordinarium* ma se i terreni fossero stati allocati si sarebbe rivelato necessario l'intervento dell'*ars agrimensoria*. Questo elemento è prezioso per scorgere la linea di demarcazione tra i due ambiti di quella che apparentemente potrebbe sembrare la stessa disciplina ma che in realtà muta in base al regime fondiario di riferimento. In sostanza l'iter limitare e la servitù di passo sono le due facce dello stesso istituto applicate la prima in contesto di diritto pubblico e la seconda senza implicazioni di natura concessoria da parte dell'autorità.

Non sorprende che anche Agennio Urbico avvertisse della sensibilità manifestata riguardo al tema da parte del dibattito giuridico:

Ag. Urb., *De contr. agr*. L. 57.22: *Nam quae sit condicio itinerum, non exigua iuris tractatio est. agitur enim, utrumne actu(s) sit an i[n]ter (an) ambitus. per quae loca quid liceat populo, iure continetur*.

L'autore riporta i dubbi circa la corretta definizione del diritto di passo, che fosse esso ampliato al transito con i carri, soltanto a piedi o attorno agli edifici. In ogni caso si tratta di un diritto esteso all'intera collettività, e non di natura privata. Il tema era molto sentito dalla legislazione del periodo classico: si pensi alla *lex Coloniae Genetivae*

Iuliae del 44 a.C. che garantiva e manteneva in stato di pubblica proprietà tutte quelle strade e quei passaggi tra fondi preesistenti alla fondazione delle città coloniali.

Grazie ad un passo di Siculo Flacco si riesce a rinvenire un lemma che veicoli compiutamente il concetto di servitù di passaggio corrispondente ai criteri definitori del *ius civilis*:

Sic. Flac., *De cond. agr.*, L. 145.8: *aut, ut comperimus, uni cuique possessori per singulos agros certa spatia adsignantur, quae suis inpensis tueantur. etiam titulos finitis spatiis positos habent, qui indicent, cuius agri quis dominus quod spatium tueatur. ad omnes autem agros semper iter liberum est. nam aliquando deficientibus vicinalibus viis per agros alienos iter praestatur. qui(dam) etiam conveniunt specialiter uti* ***servitutem*** *praestent his agris, ad quos necesse habent transmittere per suum. nam et his verbis conprehenditur ITA VT OPTIMVS MAXIMVSQVE EST.*

Il passo è celebre per via della locuzione finale di cui, pare[166], l'autore abbia frainteso il significato di diritto ma ciò che più rileva ai fini della presente indagine è l'elemento volontaristico alla base della costituzione della servitù: i vicini *conveniunt* di lasciare l'uno all'altro una via d'accesso privata e non creata per imposizione governativa.

Ed è ancora Siculo che riporta dell'impiego di servitù nelle aree in cui i possedimenti in capo al medesimo soggetto non fossero contigui ma intervallati da terreni altrui:

Sic. Flac., *De cond. agr.*, L. 151.14: *Praeterea et in multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas habere terras, sed particulas quasdam in diversis locis, intervenientibus compluri[m]um possessionibus; propter quod etiam complures vicinales viae sint, ut unus quisque possit ad particulas suas iure pervenire. sed et de viarum condicionibus locuti sumus. quorundam agri* ***servitutem*** *possessoribus ad particulas suas eundi redeundique praestant. quorundam etiam vicinorum aliquas siluas quasi publicas, immo proprias quasi vicinorum, esse comperimus, nec*

[166] Cap. 2, par. 2.6.

quemquam in eis caedendi pascendique ius habere nisi vicinos quorum sint; ad quas itinera saepe, ut supra diximus, per alienos agros dantur.

Leggendo il testo si deve assumere che la realità della servitù permettesse ad un soggetto che non fosse proprietario di beneficiare ugualmente del diritto di transito. Infatti si parla di *servitutem possessoribus*. Ma se così fosse sorgerebbe un profilo di contrarietà con la *lex Scribonia de usucapione servitutibus* e soprattutto con il principale metodo di costituzione degli *iura praediorum*, rappresentato dalla *mancipatio* che, giocoforza, prescriveva che il disponente vantasse il *dominium* sul fondo.

L'ultimo passo che si ritiene di menzionare a proposito del tema delle servitù prediali è tratto ancora una volta dall'opera di Siculo Flacco:

Sic. Flacc., *De cond. agr*. L. 157.5: *quod est genus quasi subsecivorum siue loca, quae proximi quique vicini, id est qui ea contingunt, pascua ... illud vero ... auctores divisionis assignationisque leges quasdam colonis describunt, ut qui agri delubris sepulchrisue publicisque solis, itinera viae actus ambitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus* ***servierint*** *ad id usque tempus, quo agri divisiones fierent, in eadem condicione essent, qua ante fuerant, nec quicquam utilitatibus publicis derogaverunt*.

L'autore utilizza il verbo *servierint* per fare riferimento a tutti quegli strumenti di pubblica utilità che permettevano a uomini, bestie e acque di transitare attraverso i campi. È ovvio che trattandosi di contesto centuriale la struttura dell'istituto non possedeva i caratteri di privatezza propri delle servitù ma la sostanza del meccanismo di permissione era esattamente la stessa. Quelle soluzioni sarebbero perdurate nel tempo, sopravvivendo persino al venir meno del sistema di assegnazione dei lotti derivanti dalla *limitatio*, quando la preservazione delle stesse sarebbe stata rimessa all'autonomia privata.

4. TERMINI DI COMPARAZIONE E CONSIDERAZIONI FINALI.

Sommario: 4.1 L'agrimensura in epoca medievale e moderna. Un breve confronto con il modello romano. 4.2 La concezione della proprietà ha influenzato la pratica agrimensoria. 4.3 Il medioevo, la porta per la conoscenza. 4.4 Considerazioni sul livello di "giuridicità" dell'agrimensura romana. 4.5 Osservazioni finali.

4.1 L'agrimensura in epoca medievale e moderna. Un breve confronto con il modello romano.

La progressiva scomparsa delle pratiche agrimensorie in epoca alto medievale è da imputare primariamente al sovvertimento dell'ordine sociale e giuridico romano, che seguì alle invasioni barbariche. L'instabilità caratteristica del periodo successivo alla caduta del versante occidentale dell'Impero avviò un percorso di decadenza dell'*ars gromatica*, testimoniato dalla mancanza di nuovi reperti testuali che ne facessero menzione almeno sino al IX secolo d.C.

Un rinnovato interesse nei confronti del calcolo e della misurazione maturò nel milleduecento quando Leonardo Pisano riscoprì e giustificò molte regole di geometria pratica. Intorno alla metà del quindicesimo secolo, Leon Battista Alberti introdusse la tecnica della triangolazione[167] e più tardi, con la complicità dell'invenzione della stampa e sulla scorta degli addivenimenti scientifici del Fibonacci, iniziarono a diffondersi opere di geometria che includessero applicazioni in ambito fondiario[168]. Con la sua ampia produzione, Niccolò Tartaglia trattò largamente degli strumenti

[167] Per una rassegna integrale delle opere in materia di geodesia si veda: M. T. Mazzuccato, *Cronistoria della geodesia – History of Geodesy,* 2019, risorsa online consultabile sul sito internet dell'autore: http://web.tiscali.it/nilium/Nilium%20Site/History%20Geodesy%20(italian).pdf.
[168] Una fra tutte l'opera di frate Luca Pacioli: "*Somma di Aritmetica*, *Geometria*, *Proporzioni et Proporzionalità"*, Venezia, 1494.

goniometrici e di agrimensura dell'epoca, come l'ago calamitato per il rilievo dei terreni, il "*bussolo"* e lo squadro[169].

Negli stessi anni, grazie agli importanti traguardi scientifici raggiunti da esperti del calibro di Copernico, Keplero e Galilei, l'astronomia e la geodesia raggiunsero livelli di avanzamento tecnologico inusitati, i cui riflessi si sarebbero poi riversati nella pratica "sul campo". Vennero così migliorati gli attrezzi del mestiere anche in ragione della necessità di fare affidamento su di un sistema catastale rispondente alla geografia dei luoghi[170].

Il percorso evolutivo della materia proseguì per tutto il diciassettesimo e diciottesimo secolo grazie all'invenzione di strumenti ottici sempre più precisi. Ai cannocchiali vennero applicati filtri per la riproduzione di un reticolo visuale che permettesse la determinazione delle distanze[171].

Differentemente dal contesto romano, però, il progresso tecnologico non venne mai sfruttato con l'intento di dare una nuova veste al paesaggio agricolo. Le mappe catastali prendevano atto delle divisioni interne alle campagne al momento della rilevazione, senza mai giungere a condizionarne la composizione esistente. La *limitatio* romana, lo si è detto, era carica di un elemento socio-culturale e la sua applicazione su vaste aree dei territori conquistati permise alla struttura ordinamentale e istituzionale dell'Urbe di soddisfare le esigenze di sostentamento dei suoi cittadini nonché di reprimere o resistere ad eventuali afflati irredentisti dei popoli dominati.

Non è questa la sede per avventurarsi in uno scivoloso tentativo di comparazione diacronica tra l'esperienza agrimensoria dell'Urbe ed i suoi possibili equivalenti moderni, ma già nella fase della disgregazione delle strutture imperiali a seguito della discesa delle popolazioni barbare nella penisola italica erano emersi i profili di criticità che avrebbero poi precluso la preservazione nei secoli delle

[169] N. Tartaglia, *General trattato dei numeri e misure*, Venezia, 1556, edizione a cura di E. Nenci, Book Time, 2011.
[170] Vedasi la voce "*Agrimensura*" dell'Enciclopedia Italiana, 1929.
[171] Si pensi alle creazioni di Georg F. von Reichenbach e Joseph von Utzschneider, fondatori di un istituto per la realizzazione di strumenti ottici applicabili in ambito civile e geodetico come il cannocchiale distanziometro.

fondamenta della pratica gromatica e impedito ad essa di cristallizzarsi tra gli usi e le esperienze storiche del continente europeo, alla stregua del credo cristiano o, ancora meglio, del diritto giustinianeo: l'accentramento della terra aveva portato a situazioni di profonda sperequazione sociale e nemmeno la contrarietà del precetto evangelico alla riduzione in schiavitù aveva risparmiato i ceti meno abbienti dalla costrizione in condizioni paraservili. La politica dei fratelli Gracchi non era ormai neanche un lontano ricordo e il modello latifondista avrebbe spianato la strada per la nascita, in epoca medievale, di quel frammentario quadro di potentati locali in cui l'unico lascito dell'antica struttura agraria romana potrebbe essere individuato nell'enfiteusi.

4.2 La concezione della proprietà ha influenzato la pratica agrimensoria.

Prendendo spunto dalle battute finali del precedente paragrafo si può agevolmente raggiungere la conclusione che, almeno per quanto attiene ai profili di evoluzione della pratica agrimensoria nell'epoca moderna e contemporanea, essa sia stata fortemente condizionata e limitata ad un ruolo gregario dal consolidamento del modello proprietario individuale. Il venir meno della struttura pubblica di concessione del suolo, considerato appartenere alla comunità nel suo complesso, come era avvenuto per lunghi tratti della storia romana, ha reso superfluo l'apporto di tutta quella macchina istituzionale deputata al controllo capillare dell'accesso del singolo alla terra coltivabile. Un sistema che vedeva il rapporto tra individuo e terreno agricolo mediato dalla supervisione dello Stato avrebbe, nei secoli, ceduto il passo ad un contesto di poteri geograficamente circoscritti e mossi da interessi privati. Mancando una struttura pubblica attenta alle istanze dei ceti meno abbienti, la pratica attuativa di queste esigenze di eguale spartizione della terra sarebbe risultata superflua. La gestione del contesto agricolo sarebbe così stata rimessa all'esclusiva volontà dei

privati e le ingenti capacità economiche di pochi avrebbero sopraffatto le limitate risorse dei più.

Pertanto, al cambiamento della concezione proprietaria variarono anche i modi di disporre del suolo agricolo, e la matrice di natura pubblicistica cedette il testimone all'impianto di diritto privato dove il coltivatore di sussistenza avrebbe potuto sfruttare una parte del latifondo dietro la corresponsione di un canone, da pagare al proprietario e non più alle casse dello stato.

Sarebbe un'eccessiva semplificazione considerare la trasformazione del *dominium* come unica causa dell'estinzione su larga scala del modello agrimensorio romano. Si pensi soltanto alla temporanea scomparsa della letteratura tecnica o alla frammentazione del continente europeo in molteplici e differenti realtà statuali a seguito della dissoluzione dell'Impero; ma, al contempo, deve far riflettere la mancanza di casi significativi che attestino il tentativo di reimpiego delle stesse tecniche o di ripristino delle antiche condizioni agrarie di epoca centuriale.

4.3 Il Medioevo, la porta per la conoscenza.

Il commento che sin qui è stato rivolto alla fase alto-medievale non è certamente lusinghiero, perlopiù in ragione della profonda controtendenza da essa dimostrata rispetto alla struttura socio-culturale che aveva caratterizzato l'epoca romana sino al II secolo d.C., quando l'intero sistema dell'Urbe non aveva ancora subito contaminazioni ideologiche irreversibili da parte della religione cristiana e la forza bellica dell'Impero era riuscita a reggere l'urto delle prime invasioni barbariche. È ragionevole dubitare che l'agrimensura avrebbe potuto trovare uno spazio e pure un senso in un contesto di potentati locali, distretti monastici e altre espressioni di frammentazione del potere, sia sugli individui che sulle terre.

Di contro è proprio grazie alla tradizione manoscritta sviluppatasi all'interno dei monasteri durante tutto il periodo medievale che i filologi ottocenteschi hanno

potuto riscoprire i testi della letteratura agrimensoria confluiti nella collazione. Esistono diversi reperti: alcuni di origine italiana e collocabili intorno al VI sec. d.C. come gli Arceriani A e B, altri come il Palatino e il *Gaudianus* - quest'ultimo di proveniente dall'Abbazia di Saint-Pierre de Corbie - probabilmente databili intorno alla seconda metà o alla fine del IX sec. d.C. e ancora, una parte del Brussellense, quasi certamente proveniente da Treviri e risalente al XII sec. d.C[172].

Esattamente come nel caso della raccolta dei testi del *Corpus Iuris Civilis*, questo passaggio tra le mani dei copisti non è andato indenne da errori, omissioni, aggiunte e qualsiasi altro tipo di corruzione del testo originale, rendendo l'esercizio filologico assai impervio.

Ciononostante questo percorso ricostruttivo ha reso alla modernità un insieme di testi che, come si è cercato di evidenziare nella presente trattazione, risultano di sicuro interesse per gli studiosi del diritto romano.

4.4 Il livello di "giuridicità" dell'agrimensura romana.

Sulla base di quanto detto in merito alla proprietà, si potrebbe concludere che l'agrimensura abbia subito l'influenza del diritto più di quanto non sia stata in grado di condizionarlo. Secondo questa interpretazione, la progressiva formazione di un compiuto istituto di disposizione individuale e illimitata della terra, scevro da implicazioni di natura pubblicistica, avrebbe fatto venire meno la necessità di uno strumento regolatorio come quello rappresentato dall'*ars mensoria*. A questo epilogo deduttivo si perverrebbe assumendo che i gromatici fossero esclusivamente un ingranaggio della macchina statale romana, intenzionata a garantire eguali strumenti di sostentamento ai suoi cittadini - il più delle volte in cambio di un contributo di natura

[172] Tale ricostruzione segue l'impostazione di L. Toneatto, *Note sulla tradizione del* Corpus agrimensorum Romanorum*. I. Contenuti e struttura dell'*Ars gromatica *di* Gisemundus *(IX sec.)*, in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, Vol. 94, n°1. 1982. pp. 15-17.

erariale - od anche figure amministrative preposte all'ausilio dell'autorità giudiziaria nella risoluzione delle controversie in materia di regolamento di confini. In entrambi i casi la categoria avrebbe seguito l'andamento dell'ordinamento statale nelle sue varie articolazioni con uno scopo meramente ausiliario.

Di contro, i testi della letteratura agrimensoria sono forieri di una differente impostazione, proprio perché frutto del pensiero di autori che conoscevano il diritto e pur costituendo esso parte della loro occupazione, non lo ritenevano rientrante nell'*opus nostrum*. La prospettiva del giurista non rende merito all'attività agrimensoria, i cui confini vanno ben al di là della sola conoscenza e applicazione delle norme agrarie e degli istituti di *ius civile*.

La cultura romana era talmente pregna di costrutti giuridici da far sì che fosse quasi impossibile, per tutti i membri della società che avessero un sufficiente livello di alfabetizzazione, non conoscerne ampiamente i contenuti. Essi potevano però non erano necessariamente il fulcro dell'interesse di alcune categorie professionali. È probabilmente per questo motivo che gli agrimensori si sono permessi imprecisioni o confusioni lessicali che i giurisperiti non avrebbero commesso: si pensi alla sovrapposizione dei termini *dominium* e *possessio* e alle conseguenze che questa superficialità lessicale produceva in riferimento all'usucapione o alla determinazione del corretto regime terriero se in ambito italico o provinciale, e ancora ai casi in cui gli agrimensori ammettevano apertamente di essersi trovati di fronte ad una questione di esclusiva competenza del diritto, senza dilungarsi nel tentativo di offrirne una soluzione. D'altronde la letteratura gromatica non aveva come principali fruitori degli aspiranti giureconsulti, sarebbe invece servita a chi avesse voluto imparare il mestiere del *mensor*: la conoscenza dell diritto avrebbe aiutato nella gestione dei rapporti tra gli assegnatari dei terreni ma non sarebbe stata l'unico aspetto da considerare.

4.5 Osservazioni finali.

Nonostante il *corpus* agrimensorio rappresenti un esempio di letteratura specialistica, attraverso lo studio del comparto di regole da esso delineate, è possibile approfondire alcuni tratti salienti dell'evoluzione storico-giuridica del rapporto tra la società romana ed il suo sistema agrario. Se è vero che il diritto muta in ragione dell'affermarsi di nuove esigenze sociali, i testi dei *mensores* danno prova di questa trasformazione: si pensi, per esempio, al passaggio da modello di godimento del suolo su base concessoria alla proprietà privata vera e propria; al graduale condono dell'illegittimità dell'occupazione dei *subseciva*; alla nascita delle servitù per rispondere alle esigenze di viabilità sorte al venir meno della *limitatio*. Tutti questi cambiamenti dell'impalcatura di diritto inerente alla terra si sono verificati primariamente in ragione dell'adattamento del sistema giuridico alle esigenze, o alle prese di posizione, della società.

Oltre la prospettiva storica, però, la *collatio* potrebbe rivelarsi un testo inadeguato per le esigenze d'indagine ricostruttiva del romanista: si pensi all'uso non sempre preciso e coerente della terminologia giuridica. Per l'operatore del diritto il significato tecnico delle parole rappresenta uno strumento essenziale di comprensione, sia esso di contenuto descrittivo o prescrittivo. La già più volte menzionata sovrapposizione tra proprietà e possesso, per quanto possa essere giustificata sulla base di un'esigenza semplificatoria, crea una condizione di incertezza interpretativa non sempre aggirabile in base ad indicatori testuali che veicolino il reale senso che l'autore avrebbe voluto attribuire al termine in questione. Tale grado di approssimazione impone al giurista di approcciare il testo con le dovute accortezze e probabilmente con l'invito a ricercare elementi di specificità collaterali allo stretto dato inerente al diritto. In diversi casi gli agrimensori danno prova di essere consci dell'aspecificità della loro trattazione e diversi studiosi sono concordi nel ritenere che, vista la caratura intellettuale degli autori gromatici, gli stessi sacrificassero il rigore lessicale sull'altare della comprensibilità del testo.

In definitiva, forse per via della complicità di un lessico non sempre rigoroso, nonché di una limitata possibilità di analisi, sostanzialmente circoscritta ad una sola sezione dell'altresì vasta materia del *ius civile*, si può comprendere il cauto approccio e l'altalenante interesse dimostrati dalla romanistica nei confronti della letteratura agrimensoria. Essa concentra il suo spazio di manovra entro la regolamentazione della terra e delle sue pertinenze. Ciò limita la sua utilità per uno studio completo del diritto romano, ma allo stesso tempo la rende preziosa per l'analisi di aspetti specifici dell'organizzazione territoriale e delle pratiche agrarie. L'approccio giuridico alla letteratura gromatica, dunque, richiede un equilibrio tra rigore interpretativo e flessibilità nell'accettare le imperfezioni del testo.

Malgrado tutto, quindi, i giuristi e gli storici del diritto si sono trovati al cospetto di una fonte ricca di contenuti e perfettamente esplicativa della considerazione che attribuisce al diritto la caratteristica di "funzione" della società. Gli istituti inerenti alla gestione della terra non erano statici, ma si modellavano e adattavano alle mutevoli esigenze politiche ed economiche della collettività. La gromatica non è quindi solo il prodotto di un sapere tecnico, ma una valida testimonianza dell'interazione tra impianto giuridico e dinamiche sociali. Essa dimostra come il diritto romano non fosse un sistema astratto, bensì uno strumento versatile, in grado di adeguarsi alle necessità pratiche della gestione della terra.

BIBLIOGRAFIA

Albanese, Bernardo.

- Le situazioni possessorie nel diritto privato romano. Pubblicazioni del Seminario giuridico dell'Università di Palermo, Palermo: Palumbo, 1985.

Alexandratos, Libera.

- Studi sugli Agrimensori Romani: per un commento a Hyginius Maior. Dottorato di ricerca in filologia greca e latina, Università degli Studi di Bologna, 2006.

Arangio Ruiz Vincenzo.

- Voce "Proprietà" in Enciclopedia Italiana, 1936.

Brugi, Biagio.

- Dei pascoli accessori ai fondi alienati secondo i libri degli agrimensori romani commentati col Digesto. Saggio giuridico sui *gromatici veteres*. Bologna: Zanichelli, 1886.
- Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto. Verona-Padova: F.lli Drucker, 1897.
- Studi sulla dottrina romana della proprietà. Pisa: Nistri, 1889.
- Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali I, Archivio Giuridico, XXV, 1880.

Capogrossi Colognesi, Luigi.

- La struttura della proprietà e la formazione dei *'iura praediorum'* nell'età repubblicana, Giuffrè, Milano, 1969

- Voce “Proprietà” nel Diritto Romano, in Enciclopedia del Diritto., Vol. 37, Giuffrè, 1988.
- *Heredium’, ‘fundus’* e comunità agraria in Roma antica in una pagina ai margini della storiografia ottocentesca. Appunti sul rapporto Mommsen-Meizen- Weber, in Mnimi Petroppoulos, I, Atene, 1984.

Castagnoli, Ferdinando.

- Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale. Roma: De Luca, 1956.
- Topografia e urbanistica di Roma. Bologna: L. Cappelli, 1958.
- Lavinium. I, Topografia generale, fonti e storia delle ricerche. Roma: De Luca, 1972.
- Lavinium. II, Le tredici are. Roma: De Luca, 1975.

Castillo Pascual, M. J.

- *Hyginus et Siculus Flaccus*. *Opuscula Agrimensorum Veterum*, Biblioteca de Textos Latinos, Universidad de la Rioja, 2011.

Chouquer, Philippe; Clavel-Lévêque, Monique; Favory, François.

- Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux. Roma, École Française de Rome, 1987.

Coriat, Jean-Paul.

- La notion romaine de propriété: une vue d'ensemble, in Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XIIe-XIXe siècle). 1995.

Crawford, Michael H.

- The Lex Iulia Agraria, in Athenaeum, Vol. 67, Pavia, 1989.

Criscuolo, Lucia.

- Ricerche sul Komogrammateus nell'Egitto tolemaico. In Aegyptus, Vol. 58. Milano: Vita e Pensiero, 1978.
- I miriaruri nell'Egitto tolemaico: note sull'amministrazione dell'Arsinoite nel III secolo a.C. In Aegyptus, Vol. 57. Milano: Vita e Pensiero, 1977.
- UPZ II 218-221 e l'amministrazione del territorio tebano. In Actes du XVème Congrès International de Papyrologie IV, Papyrologica Bruxellensia 19, Bruxelles, 1979.

Dilke, Oswald Ashton Wentworth.

- The Roman Land Surveyors: An Introduction to the Agrimensores. Newton Abbot: David & Charles, 1971.

Diliberto, Oliviero.

- Il diritto di proprietà: estensione e limiti. Dal diritto romano ai codici contemporanei, in Roma e America. Diritto romano comune, Vol. 28. Roma, 2009.
- Proprietà fondiaria pubblica e disponibilità dei privati nel diritto romano. In Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, Vol. LXXX, 1977.

Forni, Guido.

- L'enciclopedia agraria del cartaginese Magone tradotta in latino per decreto del Senato. Ricerche sui fondamenti storici del pensiero agronomico: dalle origini a Théodore Nicolas de Saussure (1804). In Rivista di Storia dell'Agricoltura, anno LIV, Vol. 1, 2014

Gagliardi, Lorenzo.

- Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni. In Mélanges de l'École française de Rome, 127-2, 2015.

Gabba, Emilio.

- Per una interpretazione storica della centuriazione, in Athenaeum, Vol. 73, 1985.

Grosso, Giuseppe.

- Le servitù prediali nel Diritto Romano. Giappichelli, Torino,1969.
- Le servitù prediali. UTET, Torino, 1963.

Guarino, Antonio.

- Ragguaglio di Diritto Privato Romano. Napoli: Jovene, 2002

Kaser, Max.

- Über 'relatives Eigentum' im altrömischen Recht, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 102, 1985.

Lachmann, Karl; Blume, Friedrich.

- *Gromatici Veteres* - Die Schriften der römischen Feldmesser, Vol. I, Reimer, Berlino, 1848.

Laffi, Umberto.

- L'*ager compascuus*, in Revue des Études Anciennes, Vol. 100, n° 3-4, 1998.

Levente, Takacs.

- Land Surveying and Law in Ancient Rome, 2015.

Libertini, Giacinto.

- Gli Antichi Agrimensori (raccolta di opere degli agrimensori romani) nella ricognizione di Karl Lachmann. Traduzione in italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni, Istituto di Studi Atellani, 2018.

Lyons, Henry.

- Ancient Surveying Instruments, in The Geographical Journal, Vol. 69, No. 2, 1927.

Marx, Karl

- *Zur Kritik der politischen Ökonomie*, edizione tedesca curata da Dietz Verlag, Berlino, 1958

Maddalena, Paolo.

- Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica, Jovene, 1970.

Maganzani, Lauretta.

- Gli agrimensori nel processo privato romano, Pontificia Università Lateranense, 1997.

Mazzuccato, Michele.

- Cronistoria della geodesia – History of Geodesy, 2019, risorsa online consultabile sul sito internet dell'autore.

Merotto, Maria Federica.

- '*Ager compascuus*': un esempio di vincolo di destinazione di interesse pubblico, in I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana, Tomo I, Jovene Editore, Napoli, 2016.

Moatti, Claudia.

- Étude sur l'occupation des terres publiques à la fin de la République Romaine, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 3, 1992.

Nicosia, Giovanni.

- Il possesso, Libreria Editrice Torre, 2008.

Orestano, Riccardo.

- Concessione personale e concessione reale dello *'ius aquae ducendae ex castello'*, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, XLIII, 1935.

Paniagua, David.

- Frontino, agrimensura ed esegesi tardoantica del testo tecnico nel commento dello Pseudo-Agennio Urbico, in Incontri di Filologia Classica, 2010-2011.

Pavese, Marco

- *'Iter actus'*. Ricerche sulla viabilità privata nell'esperienza giuridica romana, Giappichelli, Torino, 2013.

Robaye, René.

- Du "*dominium ex iure Quiritium*" à la propriété du Code civil des Français, in Revue internationale des droits de l'antiquité, No. 44, 1997.

Rosada, Guido.

- Arte (mestiere) dell'*agrimensor*, in Historia Antiqua, 19, 2010.

Rudorff, Adolf.

- *Die Schriften Der Romischen Feldmesser:* Erlauterungen Zu Den Schriften Der Romischen Feldmesser, Von F. Blume, K. Lachmann, Vol. II, Berlino, 1852.

Sacchi, Osvaldo.

- "*Ager est, non terra*" (Varro, L.L. 7.2.18). La Proprietà quiritaria tra natura e diritto, in Covegno Da Roma alla Terza Roma, XXXV Seminario Internazionale di studi storici, Roma, 2015.
- Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C., Jovene Editore, Napoli, 2006.

Longo, Sara.

- Locare '*in perpetuum*', le concessioni in godimento di *ager municipalis*, Giappichelli, Torino, 2012.

Schupfer, Francesco.

- Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena, in Atti dell'Accademia dei Lincei, Roma, 1886.

Serrao, Feliciano.

- Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, I parte, Jovene, Napoli, 1999.

Sherk, K. Robert.

- Roman geographical exploration and military maps, Aufstieg und niedergang der Römischen Welt, II-1, 1974.

Tassi Scandone, Elena.

- Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie, Napoli, 2017.

Terruzzi, Paolo.

- La legislazione agraria in Italia all'epoca dei Gracchi, in Rivista d'Italia, 1926, fasc. V.

Tibiletti, Gianfranco.

- '*Ager publicus*' e suolo provinciale, in I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo, Roma, 1974.

Toneatto, Lucio.

- Note sulla tradizione del *Corpus agrimensorum Romanorum*. I. Contenuti e struttura dell'Ars gromatica di Gisemundus (IX sec.) in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, Vol. 94, n°1. 1982.

Tuccillo, Fabiana.

- L'"*iter culturas accedentium*" e le servitù di passaggio: ancora su Grom. Vet. 126.3-8 L., in Quaderni camerti di studi romanistici, No. 35, Jovene editore, Napoli, 2007.

Turetta, Alessia.

- L'autonomia privata nei *iura praediorum*, Università degli Studi di Milano, 2019.
- Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, parte I, Napoli, 1999.

Voigt, Moritz.

- Über die staatsrechtliche *possessio*, Lipsia, 1887.

Volterra, Enrico.

- Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1972.

Von Jhering, Rudolf.

- Geist des römischen Rechts aus den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Vol. 3, Lipsia, 1877.

Weber, Max.

- Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht, Stoccarda, 1891.

Edizioni e traduzioni delle fonti antiche

Cicerone, Marco Tullio.

- *De Officiis*, Vol.I, edizione italiana a cura di Giusto Picone e Rosa Rita Marchese, ET classici Einaudi, 2019.

Erodoto.

- *Storie*, *Libro II*. Traduzione italiana a cura di Giulio Giannelli. Torino: Einaudi, 1987.

Festo, Sesto Pompeo

- *De verborum significatione quae supersunt cum Pauli Epitome*. Karl Otfried Müller, 1880, Lipsia, ristampa Olms, Hildesheim, 1975.

Inscriptiones Greciae Septentrionalis

- Vol. III, Georg Reimer Editore, 1862, Berlino.

Isidoro di Siviglia.

- *Etimologie o Origini*, traduzione a cura di Angelo Valastro Canale, Vol. 1, Utet, 2006.

Livio, Tito.

- *Ab Urbe Condita*, Vol. I e VIII, edizione a cura di Claudio Moreschini, BUR, 1997.

Paolo Diacono.

- *Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum*, 115 L, ristampa a cura di Nabu Press, 2011.

Plauto, Tito Maccio.

- *Poenulus*, edizione italiana a cura di Angelo Nucciotti (1935), Signorelli Carlo Editore, Milano, 2019.

Plinio, Gaio Cecilio Secondo.

- *Carteggio con Traiano*. Panegirico a Traiano, traduzione a cura di Luciano Lenaz, Vol. 2, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994.

Plinio, Gaio Secondo.

- *Naturalis Historia, Liber* 28, traduzione a cura di Umberto Capitani e Ivan Garofalo, Vol. IV, Einaudi, 1986.

Tartaglia Niccolò

- *General trattato dei numeri e misure*, edizione a cura di E. Nenci, Book Time, 2011.

Varrone, Marco Terenzio.

- *De Re Rustica*, edizione a cura di Antonio Traglia, Classici Utet, Torino, 1974.
- *De Lingua Latina*, edizione a cura di Maria Rosa De Lucia, Guido Miano Editore, Milano, 2020.

ABSTRACT

La presente tesi di dottorato tratta trasversalmente del tema dell'agrimensura romana da un punto di vista storico-giuridico. Il primo capitolo si incentra sulla ricostruzione della genesi e dello sviluppo della pratica gromatica in vari contesti geografici e temporali diversi, focalizzandosi su quello romano. Segue una rassegna dei vari autori delle opere pervenuteci nella collazione dei testi della letteratura di settore e degli strumenti a disposizione dei tecnici per l'espletamento delle loro pratiche professionali.

Nel secondo capitolo la trattazione si concentra sull'analisi dei profili giuridici rilevanti in tema agrimensorio. Tra tutti è importante menzionare: la concezione della proprietà del suolo agricolo a Roma, l'origine di natura pubblicistica del sistema della *limitatio* e la genesi delle servitù prediali. Emerge anche il tema trattato nel medesimo capitolo a proposito della condizione dei popoli indigeni allontanati dai propri possedimenti a seguito della conquista da parte della macchina bellica romana.

A seguire, il terzo capitolo si concentra sull'analisi testuale del *corpus*, alla ricerca della terminologia afferente alla sfera dei diritti reali, per comprendere l'affidabilità e la correttezza del suo utilizzo in senso tecnico giuridico da parte degli autori gromatici.

Da ultimo il quarto capitolo effettua una breve panoramica delle sorti dell'agrimensura nel periodo medievale e moderno da punto di vista squisitamente storico e ricostruttivo e abbozza un tentativo di confronto con il modello romano. Inoltre rivaluta la considerazione della letteratura gromatica al di fuori della lente prospettica giuridica e giustifica le imprecisioni lessicali in cui la categoria spesso è incorsa, in ragione di una sua aspecificità di base e di un intento didattico rivolto verso una categoria diversa da quella degli aspiranti giuristi.

Lo scritto si conclude con delle osservazioni conclusive in merito alla complessiva utilità della *collatio* per la scienza romanistica soprattutto in ragione della capacità dei testi di evidenziare la funzione sociale e storica di un diritto modellato sulla base delle mutevoli esigenze di gestione del suolo agricolo.